
Pubblicazioni
Centro Studi per la Pace
www.studiperlapace.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA IN DIRITTO INTERNAZIONALE

**L'Origine delle Nazioni Unite e il suo ruolo nel
Sistema Giuridico Internazionale**

Relatore:
Chiarissimo Professor
Luigi Sico

Candidato:
Silvestri Gianfranco, Antonio

Anno Accademico:1995/96

Indice

Prefazione: La nascita dei Rapporti Internazionali.	2
<u>PREMESSA: LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI, IL TENTATIVO</u>	4
L'attività della Società nel periodo 1918/30	4
Organizzazione interna della Società.	5
L'azione per il disarmo della Società delle Nazioni	8
<u>1) LA NASCITA DELLE NAZIONI UNITE. CENNI STORICI.</u>	8
2) Le finalità dell'ONU e il suo governo	13
3) L'ammissione di nuovi Stati: gli accordi politici.	14
4) L'ONU e l'ammissione degli Stati decolonizzati.	16
Le modifiche allo statuto: la sicurezza mondiale e il disarmo nucleare.	19
B) L'ORGANIZZAZIONE DELLE N. U.	22
prologo: l'appartenenza.	23
<u>GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI.</u>	27
Le finalità dell' O.N.U. : il divieto dell'impiego della forza. (art. 39)	46
Il dettato dell'articolo 39.	50
Il dettato degli articoli 40, 41 e 42.	52
<u>LA PRASSI: GLI ANNI DALLA GUERRA DI COREA ALLA GUERRA DI BOSNIA.</u>	55
LA GUERRA DI COREA: IL PRIMO INTERVENTO.	55
L'ONU e la Guerra del Golfo.	59
<u>L'intervento militare: l'autorizzazione e la pace.</u>	65
<u>L'ONU E LA CRISI NELLA EX JUGOSLAVIA.</u>	95

<i>IL PIANO DI PACE VANCE-OWEN</i>	126
<i>(Ginevra, 2 gennaio 1993)</i>	126
Conclusioni.	157
Gli istituti specializzati delle Nazioni Unite.	162
La risoluzione delle controversie internazionali.	173
Un Giudizio sull'ONU	197

Prefazione: La nascita dei Rapporti Internazionali.

¹I primi tentativi di dare alle normali regole diplomatiche una sola regola organizzativa, risalgono alla notte dei tempi. In effetti la certezza da sempre ricercata dalla razza umana nei rapporti interpersonali, e' stata gradualmente trasferita, con l'evoluzione del concetto di stato, nei rapporti fra gli stessi. Non possiamo, per esempio, dimenticare il ruolo svolto, in epoca storica, dagli aruspici romani o dai per noi più lontani druidi celtici.

Fermo restanti questi validissimi antecedenti, la storia dell'organizzazione democratica non può non datarsi, nella sua forma definitiva, con l'inizio del secolo ventesimo, col parallelo affermarsi dell'ideale di stato nazionale, geloso delle sue prerogative, al posto di una serie di stati sopranazionali.

Premessa: La Società delle Nazioni, il tentativo

²L'attività della Società nel periodo 1918/30

¹Carl Grimberg: Storia Universale.

²Louis Snyder: il nuovo nazionalismo;

Francesco Traniello: l'europa e il mondo contemporaneo : vol. 2°
AA.VV.: storia diplomatica del mondo contemporaneo

La società delle Nazioni vide finalmente la luce mediante i trattati di pace del 1919 con gli Stati vinti della prima guerra mondiale: essa mediante arbitrato generale doveva provvedere alla generale pacificazione di un mondo al fine senza guerra giacché privato della componente degli imperi assolutistici, usciti sconfitti dalla guerra. Per la prima volta un'istituzione non partiva da un qualsivoglia interesse nazionale, ma da una volontà di esclusiva ed assoluta sovranità generale, deputata al mantenimento della più esclusiva imparzialità e giustizia verso tutti gli Stati membri. Quasi come corollario essa dichiarava aperta l'accettazione di qualsiasi Stato, su richiesta di questi, marcando ancor maggiormente una sua volontà ecumenica e mondiale, a contrastare il processo di balcanizzazione, apertosi, specie in Europa, con i trattati di pace.

Organizzazione interna della Società.

Era evidente il miglioramento del modello euroamericano, come già citato, del XIX° secolo: il modello costituzionale dello Stato liberale (parlamento, governo, tribunali), era ripreso ed adattato alle necessità internazionali. L'Assemblea della Società era l'organo generale, rappresentativo di tutti gli Stati membri, su base di eguaglianza. Il Consiglio era formato dalle sole grandi potenze, (Gran Bretagna, Francia, Italia, Giappone- gli USA, che non ratificarono mai la loro entrata, furono sostituiti dalla Germania dal 1926 e, all'uscita anche di questa, dall'URSS dal 1935, il seggio lasciato poi vacante dall'Italia non fu mai sostituito) nonché da una rappresentanza di piccole potenze periodicamente elette dalla Corte permanente di giustizia internazionale, (sistema poi ripreso, con la

differenza della rotazione fra i membri non permanenti, anche dall'attuale Consiglio di Sicurezza ONU) formata di giuristi, scelti per la loro personale competenza e non come rappresentanti dei loro Stati nazionali (?), un Segretariato permanente, formato da funzionari internazionali, anch'essi indipendenti da i loro rispettivi governi. Quest'apparato organizzativo svolgeva le stesse funzioni già con discontinuità svolte dagli organismi del passato, l'Assemblea era modellata sulle conferenze dell'Aja ma come organismo parlamentare, cioè operante secondo le regole del pubblico dibattito e non della diplomazia segreta, ritenuta invalida (vedi Patto di Londra italo-alleato, 1915) ed inefficace.³ Permaneva la regola dell'unanimità, ma temperata da numerose eccezioni: il Consiglio era il "Concerto" reso permanente, con compiti non più limitati alla soluzione delle controversie con metodi conciliativi, esso era, infatti, il detentore del diritto di sanzione, riservata all'assunzione coercitiva degli Stati violatori del diritto societario (aggressori, anche non membri SN, di altri Stati); la Corte permanente operava come consiglio arbitrale secondo precise regole di procedura, il suo ruolo mai facile, si spense gradualmente, specie dopo la crisi Grecia-Italia della fine degli anni venti, ove fu sostituita da una commissione degli ambasciatori su richiesta italiana, appoggiata dalla diplomazia britannica. Il segretariato svolgeva funzioni burocratiche di diplomazia permanente: nel concerto un tentativo di governo planetario, diplomatico e discreto, del più inefficiente.

Tra l'11 e il 19 ottobre del 1935 si vide per la prima volta in atto il meccanismo delle sanzioni. Era la prima volta nella storia della diplomazia che un mezzo di coercizione comune veniva applicato nei confronti di un'altro Stato. Se però l'evento era storicamente indicativo, l'azione collettiva risultò inefficiente, per due ordini di motivi: primo fra tutti le sanzioni erano soltanto "raccomandate" ai singoli stati membri, ne' erano previsti meccanismi di reciproco

³ Montanelli-Cervi: l'Italia dell'asse.

controllo sulla effettiva applicazione totale delle stesse (che infatti non ci fu mai), ed inoltre esse escludevano beni primari, quali il petrolio, e non vietavano, per esempio, il passaggio delle truppe per Suez, e basta dare una occhiata alla carta geografica per sapere cosa significa. Per stessa ammissione di Mussolini, nel 1943, sappiamo che (sono sue parole) "si sarebbe dovuti battere in ritirata entro sei mesi" se tra le sanzioni fossero state previste anche solo queste due.

⁴Ciò' ampiamente dimostra come in politica internazionale, in assenza di forti leadership tipo quella americana nel conflitto con l'Iraq, sanzioni ed accordi di ogni genere si risolvono in mere dichiarazioni d'intenti. Bisogna inoltre ricordare che i britannici, che a quel tempo erano forse i più pacifisti fra gli occidentali, sopravvalutavano di molto la potenza militare italiana e in particolar modo l'aviazione, che ritenevano facilmente in grado di colpire pesantemente le basi inglesi nel mediterraneo se Mussolini, provocato ad un gesto disperato da sanzioni troppo restrittive, vi fosse stato indotto. Per finire la parte da essa avuta nella spartizione coloniale africana del secolo precedente, la faceva sentire nella posizione di "the retired burglar" ossia del ladro in pensione, rendendo difficile una aperta condanna delle varie guerre di colonizzazione che avrebbe potuto mettere pericolosamente in dubbio il suo stesso dominions. Comunque le minacce di un embargo totale spinsero l'Italia ad accelerare le operazioni che, anche con l'uso pesante di armi chimiche, si concludevano con l'occupazione dell'intero paese prima dell'inizio della stagione delle piogge. Il nove maggio del 1936 Mussolini annunciava l'annessione dell'impero etiopico all'Italia. Le sanzioni che si erano dimostrate utili solo per la campagna propagandistica interna italiana, venivano revocate in pochi mesi; l'impero veniva

⁴Montanelli-Cervi: l'Italia dell'asse.

AA.VV.: Storia diplomatica del mondo contemporaneo.

riconosciuto più' o meno tacitamente, con l'invio di nuovi ambasciatori, entro il febbraio del 1937.

L'azione per il disarmo della Società delle Nazioni

Una valida azione per il disarmo era sempre stata presente nell'azione collettiva della società. Gli stessi accordi di pace di Versailles, fra i loro attributi, prevedevano una azione comune da perpetuarsi negli anni. Una singolare beffa della storia comunque volle che proprio durante la guerra d'Etiopia e la presa di potere del nazional socialismo in Germania, fosse in svolgimento a Ginevra una grande conferenza per il disarmo. In verità, in quella occasione, il fallimento dell'attività preparatoria era più da attribuirsi alla difesa a oltranza da parte britannica della integrità della sua flotta, che alla condotta delle due dittature, bisognose a quel tempo di ingraziarsi l'establishment internazionale. In ogni caso, prima la Germania, che ammessa alla Società nel 1924 se ne ritirava nell'ottobre del 1933, poi l'Italia, a seguito degli avvenimenti politici della guerra d'Etiopia, ne indebolivano definitivamente la posizione, che cessa di essere veramente autonoma e consorziale ben prima della seconda guerra mondiale.

1)La nascita delle Nazioni Unite. cenni storici.

⁵La nascita delle nazioni unite avvenne con la conferenza di San Francisco, svoltasi tra il 25 aprile e il 25 giugno del 1945. Stati organizzatori e sottoscrittori erano tutti quelli, lontani o vicini del campo alleato.

La Conferenza, in realtà, non aveva davvero molto modificato l'abbozzo primitivo della "carta delle Nazioni Unite" concordato fra i "grandi": Bisogna tenere conto di tre elementi importanti per una effettiva comprensione del periodo storico di nascita delle Nazioni Unite:

1) i redattori della carta non tennero conto alcuno del precedente storico della Società delle Nazioni;

2) lo statuto ONU era completamente svincolato dai trattati di pace;

3) esso era pesantemente influenzato dalla cd "carta dell'atlantico", documento frutto dell'incontro del 1941 fra Churchill e Roosevelt a bordo di una nave militare nell'oceano Atlantico; che già conteneva tutti i principi delle future Nazioni Unite.

⁶I lavori preparatori dello Statuto ONU si svolsero durante l'anno 1944, fino alla Conferenza di Dumbarton Oaks (21-8/7-10), nei sobborghi di Washington: erano presenti solo le quattro Grandi Potenze, non essendo riconosciuto "de iure" il governo provvisorio francese, che non fu invitato. In quella sede si raggiunsero accordi su tutti gli organismi fondamentali dell'ONU. In particolare fu presa la decisione, invero inizialmente osteggiata dai sovietici, di

⁵Tito Ballarino: Organizzazione internazionale; 2° edizione.

⁶Carl Grimberg: storia universale; l'età contemporanea.

ammettere anche la Francia nel novero dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, e di creare, accanto agli organi tradizionali, per lo più ereditati pro forma dalla SN, un consiglio economico e sociale, e un consiglio di amministrazione fiduciaria, anch'essi voluti dagli USA malgrado le resistenze sovietiche e britanniche, scettici sulla possibilità, in effetti mai realizzatasi, di una collaborazione economico-sociale in un mondo che si poteva prevedere diviso. La Conferenza di San Francisco si riunì, come peraltro già citato, dal 25 aprile al 25 giugno del 1945; in quella sede erano presenti le quattro grandi potenze; 42 Stati invitati e quattro ammessi per l'occasione, di cui ,oltre all'Argentina ed alla Danimarca, due non effettivamente indipendenti: la Russia bianca, o Bielorussia, e l'Ucraina.⁷ Il motivo per cui si procedeva a questa curiosissima risoluzione era da ricercarsi in alcuni dati di fatto. In effetti, con guardo retrospettivo, il primigenio sistema ONU faceva sì che i maggiori beneficiari ne fossero i paesi occidentali. Nell'ambito del Consiglio di Sicurezza, come nell'Assemblea, il ruolo dell'Unione Sovietica era, se non marginale, secondario. L'affidare sostanzialmente un triplice voto ai sovietici, come l'ovvio garantirgli un seggio permanente nel Consiglio stesso, permetteva loro di garantirsi un peso politico tale da giustificare le loro pretese sui territori occupati dell'Europa orientale. Come queste operazioni fossero interdipendenti e concordate, lo dimostra il fatto che la costituzione sovietica fu modificata per l'occasione e non risulta che le due repubbliche si siano poi ulteriormente servite del diritto diplomatico attivo in altre circostanze: ovviamente con la loro prossima indipendenza cesserà anche questo stato di fatto. Per i procedimenti di voto, essa richiedeva la maggioranza di 2/3; di fatto però l'unanimità degli Stati presenti approvò il documento proposto e sostenuto dalle potenze invitanti, quindi si può dire "per acclamazione", malgrado le critiche al "veto" garantito alle Potenze

⁷Vedi supra: pagina precedente.

ed assente nella SN. Importanti altre modifiche rispetto alla SN furono:

⁸1) la coordinazione fra i patti di sicurezza regionale e l'ONU;

2) l'allargamento dei poteri assegnati all'Assemblea Generale, mediante la sorveglianza sugli istituti specializzati che andavano nascendo in quegli anni, con competenza in vari settori: economico (FAO; FMI), sanitario e tecnico che si aggiungevano a quelli già esistenti al tempo della SN. La Conferenza di San Francisco chiuse i suoi lavori il 16 giugno 1945: la Carta fu ratificata dalla maggioranza degli Stati membri entro il 24 dello stesso mese: la vita dell'organizzazione cominciò con la prima assemblea il 10.1.1946, a Londra; per trasferirsi subito dopo nella sede definitiva di New York. Cominciava così, simbolicamente, una nuova era delle relazioni mondiali.

Vediamo di analizzare, ora, le differenze con il passato. Come anche la Società delle Nazioni, l'ONU è una "comunità di eguali"; che si impegna a "preservare le generazioni future dal flagello della guerra che, per ben due volte nel corso di una generazione, ha inflitto all'umanità indicibili sofferenze" (dal discorso introduttivo, Carl Grimberg; storia universale). Però i "cinque grandi" hanno un seggio permanente nel principale organo politico dell'ONU; il Consiglio di Sicurezza. Tale Consiglio, composto da 11 membri, ha la responsabilità del mantenimento della pace, riservando dunque all'Assemblea Generale il solo ruolo ratificativo delle decisioni presevi, nella maggioranza dei casi. Non va, inoltre, dimenticato il cosiddetto "diritto di veto" riservato ai cinque membri permanenti, che di fatto ha paralizzato l'azione del Consiglio in molti casi,

⁸ Vedi supra: pagina precedente.

seguendo quella logica dei blocchi solo da poco, pare, superata. Al Consiglio spetta, inoltre, il diritto di utilizzo per il mantenimento della pace di contingenti armati, che di fatto hanno operato in casi come la guerra di Corea, come paravento dell'effettivo intervento della parte interessata al mantenimento dello status quo. All'Assemblea, infine, spetta la competenza in materia di questioni generali, da decidersi, a secondo della portata, con maggioranza qualificata; ed è questa una delle principali differenze rispetto alla SN. Tutte queste differenze, ben caratterizzano il fatto che la nuova organizzazione ha al suo interno, una precisa leadership. Mi pare inutile sottolineare l'importanza della logica dei blocchi in una organizzazione siffatta. D'altro canto, visti i risultati del conflitto, che vedeva una Europa più debole e divisa di prima, era inevitabile che le due parti uscite rafforzate e padrone dal conflitto, si tutelassero da eventuali "ritorni di forza" altrui. Non si deve, inoltre tralasciare il ruolo svolto dagli accordi di Yalta, Teheran, Posdam; fu lì che fu deciso il ruolo e la posizione d'ognuno, non a San Francisco. Basti pensare che il "progetto" di Carta delle Nazioni Unite, concordato fra i grandi, fu appena modificato in sede di libero (?) dibattito. L'ONU dunque, come organo di tutela dei rapporti di forza esistenti?, avrei detto di sì sino ad ieri. Oggi, forse, seppellite le asce di guerra che ci hanno seguito per quarantacinque lunghi anni, forse questo capolavoro della guerra fredda tornerà ad essere, come nella volontà della parte migliore dei suoi ideatori, l'organo di ricomposizione delle parti che avrebbe potuto essere.⁹ Resta, comunque, prevedibile che finisca per divenire la camera plaudente delle decisioni del padrone americano liberale e comprensivo, ma per nostra sfortuna sempre più assolutamente padrone, come la guerra del golfo e i fatti di Mosca più che ampiamente dimostrano.

⁹Vedi supra: pagina precedente.

¹⁰2) *Le finalità dell'ONU e il suo governo*

Le finalità delle Nazioni Unite sono indicate nel numero 4[^] dell'articolo 1^o:

- 1) mantenimento della pace e della sicurezza collettiva internazionale;
- 2) sviluppo delle relazioni amichevoli fra tutti i popoli, fondate sulla completa uguaglianza e autodeterminazione fra tutti i firmatari ed associati,
- 3) cooperazione internazionale, particolarmente finalizzata alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- 4) coordinamento dell'attività individuale degli Stati per il raggiungimento di tali scopi comuni.

I principi delle NU sono indicati nell'art. 2):essi pongono la fondamentale uguaglianza di tutti i membri (a.2);par.1[^]) e ne fissano i rispettivi doveri: primo fra tutti il non uso della forza nell'ambito dei conflitti fra Stati, adempimento degli obblighi internazionali, divieto dell'uso della forza come minaccia o per motivi territoriali, assistenza delle Nazioni Unite, collaborazione degli Stati estranei all'ONU: unico limite alle competenze delle Nazioni Unite consiste nella cd. competenza domestica o "dominio riservato" degli Stati membri, cioè una totale ridefinizione del ruolo ONU con una fondamentale non ingerenza degli affari di politica interna, anche se portata avanti coll'uso della forza, a meno che non

¹⁰Vedi supra: pagina precedente
AA. VV.: Storia diplomatica del mondo contemporaneo.

sia in grado di minacciare la sicurezza collettiva (cd: "internazionalizzazione del conflitto"). In verità quest'ultimo principio è caduto in largo disuso nell'ultimo decennio, bastino vedere le risolte condanne a determinati regimi o gli avalli, anche taciti, ad interventi di forza di Stati membri, finora sempre gli USA, quali quelli contro la Libia ed il piccolo Stato di Granada. L'esecuzione delle deliberazioni dell'ONU è spesso lasciata agli stessi stati membri interessati (gli USA nella guerra di Corea, per esempio), mentre vi sono stati solo due esempi di "sanzioni" economiche, contro la Rhodesia per la discriminazione attuata contro la popolazione nera, più recentemente per la stessa ragione anche contro il Sudafrica, ed una sola di tipo politico-militare, nella recentissima guerra del golfo, peraltro anch'essa lasciata alla preponderante azione militare americana.

¹¹3) L'ammissione di nuovi Stati: gli accordi politici.

Gli Stati originari delle Nazioni Unite, sono quelli che hanno firmato e ratificato la Carta ex art: 3. Un nuovo numero di Stati fu però ammesso ex art: 4; Stati definiti "amanti" della pace, su proposta del Consiglio di Sicurezza, proposta poi successivamente ratificata dall'Assemblea: nei primi cinque anni di vita delle Nazioni Unite furono ammesse nove Nazioni: Afghanistan, Islanda, Siam (poi Thailandia), Svezia nel 1946; Pakistan, Yemen nel 1947; Birmania nel 1948, Israele nel 1949, Indonesia nel 1950. Successivamente i procedimenti di ammissione entrarono in una grave crisi dovuta alla graduale ripartizione strategica del ristretto numero delle potenze, che vedevano l'Unione Sovietica

¹¹Vedi supra: pagina precedente.

fronteggiare il blocco di leadership occidentale Statunitense. Questo periodo politico graduò notevolmente il comportamento delle Nazioni Unite a fronte del nodo più spinoso che andava ponendo nei confronti degli Stati ex alleati della Germania nazista, coi quali stavano per concludersi i trattati di pace. La procedura di massima per i trattati di pace era stata concordata dalle Grandi Potenze a Posdam nell'estate del 1945. Una commissione di 21 Stati che avevano partecipato alla guerra al fianco degli alleati avrebbero fornito il giurì internazionale voluto dagli americani. La prima Conferenza dei ministri degli esteri fu aperta a Londra, alla Lancaster House, l'undici settembre del 1945. In entrambe quelle occasioni il ruolo dell'ONU fu marginale, il diritto all'autodeterminazione fu, se non calpestato, disatteso. Resta comunque doloroso sottolineare come, soprattutto nel prosieguo delle operazioni e delle trattative, quando l'ONU, uscito dalla sua fase di gestazione e diventato completamente operante, avrebbe potuto far sentire la sua voce, tacque ancora; la conferenza dei 21 durò dal 29 luglio al 15 ottobre del 1946. La ratifica da parte italiana, con Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia, sopravvenne il 10 febbraio del 1947. Successivamente, sempre senza nessun controllo da parte delle Nazioni Unite, furono concluse le medesime trattative, prima con il Giappone; il 20 maggio del 1951 a San Francisco, poi con l'Austria, a Vienna il 15 Maggio del 1955.¹² Con la firma del trattato da parte dell'Austria fu raggiunta una nuova fase di distensione nell'ambito internazionale. Nel 1955 infatti, dopo una laboriosa trattativa di contrappesi fra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, furono ammessi in blocco sedici Stati di cui sei dell'area politica europea di controllo americano (Italia, Austria, Irlanda, Finlandia; in verità capitalistica per gentile concessione sovietica), Spagna e Portogallo; quattro dell'area europea Sovietica (Albania, Bulgaria,

¹²Vedi supra: pagina precedente.

Romania, Ungheria) e sei Stati Afro-Asiatici, non allineati.¹³ A partire da quel momento furono, per fortuna, abbandonate le pregiudiziali di gradimento che erano state tipiche della prima fase della guerra fredda, e si passò ad un sistema di ammissione molto più liberale, di tutti gli Stati, anche ex coloniali. Un unico momento di tensione fu affrontato di seguito alla situazione venutasi a determinare nelle due germanie. Ivi, infatti, i due blocchi occupazionali avevano dato luogo a due Nazioni contrapposte: la Repubblica Federale di Germania, e la Repubblica Democratica (popolare) tedesca. Venute entrambe giuridicamente alla vita nel 1949, vedevano trasformarsi il regime di occupazione in "ospitalità di truppe alleate" a partire dal 1952. La città di Berlino continuò ad essere occupata dalle autorità territoriali alleate, e ad essere divisa nelle due zone occidentali ed orientali. Dopo il 1970, con l'inaugurazione della politica della "ostpolitick" della RfG, è stato stipulato un trattato a Mosca, il 12 agosto del 1970, contenente, oltre ad un reciproco riconoscimento, l'accettazione delle frontiere internazionali stabilitesi a seguito della ripartizione dei territori tedesco- orientali dopo il termine del conflitto. Così liquidata la Seconda Guerra Mondiale, la domanda di ammissione delle due germanie all'ONU fu accolta il 18 settembre del 1973. Infine, a seguito dell'incidenza della Perestroika nella vita tedesca ed alla riunificazione tedesca, compiutasi nel settembre del 1990, la nuova nazione tedesca riunificata è entrata a far parte a pieno titolo, come membro unico, delle Nazioni Unite.

¹⁴4) *L'ONU e l'ammissione degli Stati decolonizzati.*

¹³Vedi supra: pagina precedente

¹⁴Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
AA.VV. Storia diplomatica del mondo contemporaneo
Benedetto Conforti: Diritto internazionale

La composizione delle Nazioni Unite è ampiamente mutata dalla sua fase originaria che vedeva una prevalente presenza europea, ad una fase in cui è divenuto netto il vantaggio delle nazioni afro-asiatiche. A dire il vero, il motivo per cui il sistema mutò così rapidamente è da cercarsi nella graduale benché rapida opera di decolonizzazione svolta dalle Nazioni Unite stesse. La stessa Carta, all'articolo 73, sancisce il "diritto delle popolazioni non autonome all'autodeterminazione", e prevede particolari regimi transitori con la completa indipendenza, atti a favorirne l'attuazione: in particolare regimi di Amministrazione Fiduciaria per i territori coloniali delle Nazioni ex-nemiche, ;regimi di stretto controllo per i territori non autonomi (artt. 75-85 della carta)I motivi della però reale dissoluzione rapida dei territori ex colonie è però di ordine strettamente politico-ideologico e verte su due fattori:

1) l'ONU nacque seguendo l'esempio degli Stati Uniti d'America, che, pur essendo i maggiori interessati al mantenimento di imperi coloniali, per lo più sottoposti ai suoi alleati europei occidentali, non poterono svolgere una politica difforme alla loro stessa storia di Grande Potenza nata dalla dissoluzione del dominio britannico nel settore.

2) L'altro asse della politica internazionale, l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, era pregiudizialmente contraria ad ogni manifestazione dell'imperialismo, pur poi essa stessa praticandolo al suo interno mascherato a solidarietà di classe, e specialmente nella sua fase di maggior incidenza, quella coloniale, appunto.

Tutto questo incise precisamente nella Carta dell'ONU, manifestazione degli accordi delle due uniche Nazioni ad essere uscite rafforzate dal conflitto, nel già citato articolo 73. Tale processo era poi, praticamente, favorito dalla politica dell'Assemblea Generale, e su di un piano generale, esso produsse la Risoluzione 1514 del 1960 che condannava il colonialismo come manifestazione politica, proclamando il diritto dei popoli all'autodeterminazione. La forza di tale movimento provocò la concessione dell'indipendenza da parte di quasi tutti gli stati europei. Dolorose eccezioni vi furono da parte di quelle Nazioni che, o avevano al potere classi governative legate al nazionalismo di tipo revanscista, come nel caso della Francia (dal 1956/58) con l'indipendenza della Tunisia e del Marocco, poi dell'Algeria (la quale merita un cenno a parte essendo stata la causa principale di numerosi crisi, a causa della vasta presenza di cittadini di Nazionalità francese, ed anche perchè dichiarata territorio metropolitano nei primi anni '50. Essa, infatti, riuscì ad ottenere l'indipendenza solo nel 1962, grazie anche ad una notevole opera di mediazione che le Nazioni Unite svolsero fra le due parti, riuscendo prima ad ottenere la sospensione dei combattimenti e poi elezioni generali che condussero al potere il partito nazionalista locale, così gestendo la fase transitoria dell'indipendenza)¹⁵ e successivamente anche dell'Indocina francese; o che erano legate all'idealismo fascista come la Spagna del "caudillo" Francisco Franco, o il Portogallo di Salazaar. Nel complesso dopo il 1960, sono entrati a far parte delle Nazioni Unite più di cinquanta Stati afroasiatici; essi costituiscono oggi il nuovo asse politico planetario, balcanizzato e povero, ma, almeno in sede di Assemblea Generale, certamente risolutivo. Il loro numero è infatti tale da risultare più del doppio della rimanente componente euro-americana in generale, con la presenza anche di "Stati Esigui"(Temistocle Martinez), di piccole dimensioni e scarsamente popolati, in posizione anomala rispetto all'entità degli Stati

¹⁵Vedi supra: pagina precedente

tradizionali. Tale prevalenza è ormai da ritenersi un dato di fatto anche nelle più importanti manifestazioni della vita dell'ONU, come per esempio, nel caso della condanna del regime di "apartheid" vigente nella Rhodesia del sud (oggi Zimbabwe) e, ancora attualmente ma in via di dissoluzione, grazie agli accordi intercorsi tra i leader delle varie etnie di quel paese, nella Repubblica Sudafricana.

¹⁶Le modifiche allo statuto: la sicurezza mondiale e il disarmo nucleare.

Il 6 agosto del 1945, con l'esplosione della prima rudimentale arma nucleare, avvenne una svolta definitiva nell'ambito dell'uso delle armi convenzionali a scopo di sanzione militare. In effetti le ricerche sviluppate dal fisico americano J. Oppenheimer, ponevano la parola conclusiva nella folle ricerca umana dell'arma definitiva, in grado di annientare il nemico prima che fosse in grado di reagire. Il possessore della terribile arma, appariva dunque nel Consesso delle Nazioni Unite, come il possibile "arbiter mundi", incontrastabile giacché non raggiungibile dalla forza dissuasiva delle ordinarie armi usate sino ad allora. Peraltro esagerare la portata della nuova scoperta, sarebbe stato eccessivo, apparendo chiaro che l'uso di una tale arma era limitato da una infinità di precauzioni prima fra tutte la lontananza dell'obbiettivo dal territorio dell'utilizzatore, onde evitare pericolosi ritorni radioattivi, oggi ormai ben conosciuti. Il pericolo, poi, che armi di tale portata potessero incendiare l'alta percentuale di azoto presente nell'atmosfera, se la temperatura di fissione, e dunque la portata distruttiva, avesse superato un determinato gradiente, fu addirittura denunciato pubblicamente da uno degli stessi collaboratori di

¹⁶Vedi supra: pagina precedente

Carl Grimberg; Storia universale; L'età contemporanea.

Oppenheimer, in una seduta stampa ufficiale. L'impossibilità della guerra atomica, comunque destinata ad annientare buona parte dell'umanità, condusse ad una serie di accordi raggiunti sotto forma di trattati, in vigore ancor oggi. Essi, che garantiscono l'uso dell'arma atomica ad i soli Stati del Consiglio di Sicurezza, sono principalmente:

- 1) ¹⁷Trattato di Mosca del 5 agosto 1963, relativo al divieto di esperimenti nucleari in mare, nell'atmosfera e nello spazio;
- 2) Trattato del 1968, approvato su risoluzione dell'Assemblea Generale del 12 giugno 1968 N°273-XXII sulla non proliferazione delle armi atomiche, ed attualmente in vigore per 80 Stati, escluse Francia e Cina;
- 3) Trattato dell'8 dicembre 1989 USA-URSS, sulla regolamentazione e successiva (fase già iniziata) demolizione e smaltimento delle armi di lancio a testate atomiche balistiche europee (cd."euromissili")
- 4) accordi del periodo successivo sino al mese di giugno del 1995, sul futuro controllo e smaltimento dei missili balistici a testata plurima intercontinentali (Stalt2)
- 5) Accordi di garanzia sul controllo da parte del governo centrale sovietico sulle testate atomiche, su assicurazioni date dal Presidente della Repubblica Russa Boris Eltsin al governo americano, successivamente al tentato colpo di Stato della destra stalinista del PCUS (ora sciolto), guidato dal vicepresidente sovietico M. Iannaiev. Questi ultimi sono senz'altro i più importanti, non fosse altro giacché, per la prima volta, anziché

¹⁷ AA.VV. Storia diplomatica del mondo contemporaneo.
Benedetto Conforti: Diritto internazionale
Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

limitarsi alla riduzione della costruzione di nuove testate atomiche, ne regolamenteranno una, seppur più che graduale e controllata, demolizione. Non bisogna, peraltro, dimenticare il ruolo avuto dall'Assemblea Generale che, sin dal lontano 11 dicembre 1975, con la Risoluzione 3478-XXX, nella quale, prendendo posizione sull'eliminazione delle testate atomiche, visto l'ormai completo fallimento delle opere di regolamentazione, finanche degli esperimenti, ne proibiva il possesso e la vendita agli Stati non-nucleari. Proprio questa direttiva fu, peraltro, alla base dell'imposizione ONU di ispettori sul territorio Iracheno, a seguito della "guerra del golfo" del gennaio 1991. Peraltro il sequestro dei documenti che provavano il possesso e l'utilizzo di acceleratori di fase avanzata da parte irachena, nonché degli Ispettori che ne avevano fatto scoperta, ha prodotto una nuova risoluzione di condanna nel mese di settembre 1991, con ulteriori minacce di intervento punitivo da parte statunitense. Non bisogna, peraltro, dimenticare gli avvenimenti dell'agosto 1988, quando benché fosse a tutti certo il possesso di armi nucleari da parte israeliana, non vi furono analoghe prese di posizione. In questo contesto è notevolmente interessante il ruolo svolto dalla Repubblica Popolare Cinese, allorquando essa fu ammessa, anche nel Consiglio di Sicurezza, nel 1971, a posto dell'attuale isola di Formosa, ritenuta fino ad allora legittimo governo, parzialmente in esilio, della Cina intera. Riconosciuta anche dagli Stati Uniti d'America a partire dallo stesso 1971, essa si pose in una situazione di parziale conflitto nell'ambito del ¹⁸Consiglio di Sicurezza, con ambedue i blocchi interni. I motivi di questa scelta, nonché lo sviluppo di una sua potenzialità nucleare, indussero il mondo a parlare di un "terzo blocco" in formazione, anche per il tentativo di leadership nei paesi non allineati, o comunque del terzo mondo, con notevole, a mio avviso, orwelliana memoria. Di fatto il grado di incidenza dell'esperienza cinese si ridusse o ad un movimento di protesta elitario, comunque apostatico, nei vari partiti comunisti

¹⁸Vedi supra: pagina precedente

occidentali, o ad una riduzione dell'influenza russo-americana in alcuni settori del pianeta. Di fatto, oggi, sempre più isolata nel contesto internazionale, in specie dopo la strage di Tien-amen, questo "gigante dell'isolazionismo" (la repubblica) è divenuta l'ultimo esempio del fallito tentativo del comunismo reale. Resta comunque, di fatto, l'appoggio alle iniziative ONU più interessanti degli ultimi anni, specie in materia di diritti umani, evidentemente esterno. Tutto ciò non toglie l'ormai scarso peso politico della Cina nelle relazioni internazionali, peso che è il riflesso dell'inesistente carica politico-ideologica del comunismo in genere, che non di un effettivo grado di capacità economica, punto di vista dal quale deve ritenersi un paese certamente "povero" se non industrialmente non sviluppato.

¹⁹**B) L'ORGANIZZAZIONE DELLE N. U.**

premessa critica:

A prescindere degli Stati che furono ammessi nelle Nazioni Unite a titolo originario, il procedimento di ammissione è previsto nell'art.4 dello statuto. Lo Stato che risulti "amante della pace" e che accetti gli obblighi pertinenti, verrà ammesso su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, con successiva votazione con maggioranza dei 2/3 da parte dell'Assemblea generale. Queste però già citate procedure sono spesso entrate in contraddizione con i reali

¹⁹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
Benedetto Conforti: Diritto internazionale
AA.VV.: Storia diplomatica del mondo contemporaneo
Claudio Gatto: Rimanga tra noi
Ugo Villani: L'ONU e la guerra del golfo

comportamenti delle Nazioni Unite in più casi. Eventi quali l'ammissione di Stati falsificati, quali l'Ucraina o la Bielorussia, per motivi politici comunque comprensibili, sono stati superati con modificazioni solo formali della carta costitutiva. In particolare la costituzione sovietica fu modificata [art.18a] esclusivamente per fornire un appiglio alla richiesta di loro ammissione, come peraltro la lettera dell'articolo 14 della stessa. Ciò rende evidente come la organizzazione di base delle Nazioni Unite sia più quella di un consiglio internazionale che una collegiale di Stati. E' altresì evidente che il ruolo delle NU in questi anni è mutato al punto che non è più possibile parlare di congresso fra eguali, semmai di una gigantesca e permanente assemblea diplomatica.

prologo: l'appartenenza.

²⁰La prima differenza di notevole entità che si riscontra leggendo la Carta delle Nazioni Unite è la distinzione operata fra Stati Membri originari e non. Questa differenza, in verità di nessun significato pratico, fu operata sulla premessa della necessità collettiva di difesa dei 50 Stati originari contro eventuali attacchi degli ex-nemici. Per Stati Membri Originari, in ogni caso si intendono gli Stati partecipanti alla conferenza di S. Francisco del 1942, o che comunque abbiano data la loro adesione all'organizzazione entro e non oltre il 1° gennaio del 1942, data della cd. "dichiarazione delle Nazioni Unite". L'articolo 4 della Carta prescrive che possono divenire membri dell'ONU tutti gli Stati "amanti della pace" (peace-loving) purché accettino gli obblighi dello Statuto.

L'ammissione, a norma dell'articolo 4, avviene tramite la decisione a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, ma dei soli Membri

²⁰Vedi supra: pagina precedente

presenti e votanti, dietro una raccomandazione del Consiglio di Sicurezza. Questa delibera deve essere con le consuete regole compreso il diritto di veto dei Membri permanenti.

Gli argomenti lasciati aperti dal dettato dell'articolo 4 sono notevoli e di difficile soluzione. Il concetto di peace-loving, ad esempio, è stato a lungo oggetto di contestazioni per la difficoltà data nello stabilire ove una nazione sia o non sia pacifica, presupponendo che, comunque, sia possibile stabilire una distinzione fra possesso e uso di armi da guerra. Ma questa distinzione, più foriera di diatribe filosofiche che giuridiche ha sempre, come capita con i concetti vaghi, finito col subordinarsi alla real politik delle Nazioni che avevano, e tutt'oggi hanno, modo di discriminare su questi elementi, trovando così, nel bene o nel male, una soluzione.

Di ben differente peso è stato, il concetto di Stato. Per Stato deve, infatti, intendersi una semplice comunità territoriale oppure debbono essere prese delle discriminanti fra il semplice esistere di una comunità e la sua effettività, intendendosi per quest'ultima la mancanza di ingerenze di qualsivoglia genere nelle di quella normali potestà.

²¹Ad esempio nel 1961 gli Stati Uniti avanzarono dei dubbi sulla candidatura della Mongolia esterna, sostenendo che questa non era altro che un protettorato di fatto del suo gigantesco vicino Sovietico. L'URSS fece lo stesso affermando che la Mauritania non era altro che un territorio formatosi sotto l'influenza francese allo scopo di impedire l'annessione al Marocco.

Dai fatti sembrerebbe che il semplice esistere ed essere riconosciuti a livello internazionale sia sufficiente per essere ammessi nell'ONU. Di fatto sia la Mongolia che la Mauritania sono state

²¹Vedi supra: pagina precedente.

ammesse nell'ONU, stabilendo una prassi che di regola ammette come possibili membri tutte le autorità nazionali che abbiano i requisiti minimi allora praticati per i membri originari. Fra questi, infatti, si trovavano entità che, anche se la storia ha poi portate ad una più o meno piena indipendenza, definire Stati indipendenti era perlomeno una forzatura. Membri come l'India, la Russia Bianca o l'Ucraina erano di fatto nella migliore delle ipotesi indipendenti dai poteri centrali di Gran Bretagna e Unione Sovietica come oggi lo sono i vari Stati componenti gli USA dal potere centrale di Washington.

²²Un'altra domanda che sorge spesso nelle procedure di ammissione è quella se sia necessario un requisito minimo di popolazione o di territorio per poter ottenere l'ammissione. In linea di principio la risposta non può che essere negativa, in pratica, però, nell'ONU si è sempre assistito ad una certa riluttanza ad ammettere come membri nazioni "esigue" cioè di scarsa consistenza geografica o densitiva. Recentemente sono state fatte delle proposte di creare uno speciale membro di "Stato associato" per tutti quei membri del diritto internazionale al di sotto di un determinato limite di dimensione.

Per applicarsi inoltre la legislazione in materia di ammissibilità fissata nella Carta, è infine necessario un ultimo requisito: il riconoscimento dello Stato richiedente l'ingresso da parte della comunità internazionale. In verità al giorno d'oggi è vero il contrario: l'appartenenza all'Organizzazione o la concessione delle credenziali ad un rappresentante di un governo rivoluzionario o decolonizzato, svolge in larga misura quel "necessitum sitae" che era in passato svolto dal riconoscimento corrispettivo fra i vari governi.

²²Vedi supra: pagina precedente

Infine neppure è un impedimento all'ingresso nell'ONU la qualità di Stato neutralizzato. Sebbene in apparenza tale status sarebbe inconciliabile al dettato degli articoli 41 e 43 della carta (che obbligano i vari appartenenti a prodursi con vari mezzi all'appoggio delle risoluzioni, dall'uso di mezzi pacifici a quello della forza), alcuni Stati, come l'Austria, sono stati ugualmente ammessi, dato che l'articolo 4 della carta non pone alcun vincolo reale, salvo quello dell'accertamento della capacità e della disposizione ad accettare gli obblighi della Carta. Ma può uno stato neutralizzato rifiutarsi di prestare la sua collaborazione quando l'ONU agisce a tutela della pace? L'articolo 2,5 stabilisce:

23“ I Membri devono dare all'Organizzazione ogni aiuto in qualsiasi azione intrapresa da essa in conformità alle disposizioni del presente Statuto, ed astenersi dal dare aiuto ad uno Stato contro il quale l'Organizzazione intraprenda una azione coercitiva o preventiva” .

²⁴Stando anche al dettato dell'articolo 103, che impone ai Membri di prevalere gli obblighi dello Statuto a qualunque altro obbligo anche derivante da trattati e ad applicare le decisioni del Consiglio di Sicurezza (cfr. art. 25 ; 48) sembrerebbe di no; in realtà l'articolo 43, che consente al Consiglio di Sicurezza di affidare la partecipazione alle imprese militari ad accordi “speciali” tra i membri, comporta che non vi sia una piena automaticità per l'obbligo di partecipazione fra queste, con conseguente possibilità di escludere, di volta in volta, questo o quell'alto Stato Membro. Nel caso, infine, che il Consiglio di Sicurezza non sia riuscito ad adottare una decisione sulla base dell'articolo 39 e si sia verificato un atto di aggressione armata contro un Membro dell'ONU, lo Stato neutralizzato potrà partecipare alla legittima difesa di cui l'articolo 51 in una misura limitata che tenga conto della sua

²³ Carta delle Nazioni Unite: traduzione dalla versione francese.

²⁴Vedi supra: pagina precedente

particolare condizione: niente misure di carattere militare, quindi, ma soltanto assistenza di carattere economico o politico. Questa posizione è stata assunta di recente, per esempio, dal Giappone durante la guerra del golfo.

²⁵Gli organi rappresentativi.

²⁶L'articolo 7,1 enumera gli organi principali dell'ONU: l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio economico e sociale ed il Consiglio di amministrazione fiduciaria, che sono organi collegiali, la Corte internazionale di giustizia ed il Segretariato, che sono invece organi individuali, cioè composti da persone scelte già per le loro qualità e non per l'appartenenza ad uno Stato.

1) l'Assemblea Generale.

²⁵Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

²⁶Carta delle Nazioni Unite

²⁷Appartengono all'Assemblea tutti gli Stati membri dell'ONU. Ogni Stato può avere fino a 5 rappresentanti disponendo pure di un solo voto. Le delegazioni dei membri devono essere accreditate. L'accredito avviene a cura dei rispettivi governi nelle personalità del Capo dello Stato o del Ministro degli Esteri, questo in seguito al disposto dell'articolo 27 del regolamento interno. Le sessioni, ai sensi dell'articolo 20 della Carta, sono distinte in sessioni ordinarie e straordinarie. La sessione ordinaria si apre ogni anno, di regola, il terzo Martedì del mese di settembre, (cfr. art. 1 regolamento interno); mentre le sessioni straordinarie sono convocate dal Segretario generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza oppure della Maggioranza dei membri delle Nazioni Unite. Inoltre vi è la possibilità di convocare entro 24 ore una sessione straordinaria d'emergenza (*emergency special session*) in base alla risoluzione del 3 novembre 1950 "Uniting for peace", allorché il Consiglio di Sicurezza fosse paralizzato nel suo agire dal veto di uno dei suoi membri permanenti. Bastano, allo scopo, i voti di 9 membri del Consiglio o della maggioranza dei membri dell'ONU.

²⁸I lavori si svolgono in maggioranza nelle "commissioni principali" in cui sono rappresentati tutti i membri che preparano le delibere da sottoporre all'Assemblea plenaria. Le commissioni principali sono la Commissione politica speciale, la Prima Commissione (politica e sicurezza), e così, in via numerica, quella per le questioni economiche e finanziarie (II), per le questioni umanitarie, sociali e culturali (III), per l'amministrazione fiduciaria dei territori non autonomi (IV), per le questioni amministrative e di bilancio (V), e per le questioni giuridiche (VI).

²⁷Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
Benedetto Conforti: Diritto internazionale

²⁸ Francesco Tranello: l'Europa e il mondo contemporaneo

A queste si aggiungono: il Comitato Generale, o Bureau, composto dal Presidente dell'Assemblea, dai vicepresidenti e dai presidenti delle Commissioni principali, che forma l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea; la Commissione di verifica dei poteri, composta di nove membri, che esamina le credenziali dei delegati e presenta le sue osservazioni in materia all'Assemblea, ed infine una serie di altre Commissioni e Sottocommissioni, di carattere semipermanente, fra le quali la Commissione di diritto internazionale, costituita fin dal 1947, allo scopo di provvedere alla codificazione e diffusione del diritto internazionale ai sensi dell'articolo 13, a della Carta.

Infine, ad ogni sessione vengono eletti un Presidente e numerosi Vicepresidenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea.

²⁹Sono definite in due categorie: "questioni importanti" ed "ordinarie". Le deliberazioni della prima categoria sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Sono considerate questioni importanti quelle indicate dall'articolo 18,2 ovvero: le raccomandazioni relative alla preservazione della pace e della sicurezza mondiali; l'elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza (non muniti del diritto di veto: attualmente fra i quali c'è anche l'Italia); l'elezione dei membri del Consiglio economico e sociale e dei membri del Consiglio di amministrazione fiduciaria (cfr. art. 86,1,c) e, prima di tutto, l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei Membri dell'ONU. Tutte le altre questioni, compresa la determinazione di nuove categorie di questioni da decidersi con la maggioranza dei due terzi, come il

²⁹Vedi supra: pagina precedente

caso dell'ammissione della Cina insegna, sono prese a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Le competenze dell'Assemblea.

Queste si distinguono in due nette categorie, a seconda che all'Assemblea sia consentito di emanare decisioni vincolanti, oppure semplici raccomandazioni. In base all'articolo 10 :

“l'Assemblea può discutere qualsiasi questione o problema che rientri nel quadro del presente Statuto o che riguardi i poteri e le funzioni degli organi previsti nel presente Statuto e, con la riserva dell'articolo 12, può fare raccomandazioni in proposito ai Membri dell'ONU, al Consiglio di Sicurezza o ad entrambi”.

In pratica la competenza dell'Assemblea comincia dove finisce quella del Consiglio di Sicurezza. Per questo l'articolo 12,2 fa obbligo al Segretario generale di informare l'Assemblea delle questioni di cui il Consiglio si stà occupando. Al di fuori di queste ipotesi, le competenze di carattere puramente consultive affidate all'Assemblea dalla Carta sono indicate negli articoli 11, 13 14 e 15. L'articolo 11 assegna all'Assemblea il compito di:

“ prendere in esame i principi di cooperazione internazionale per la preservazione della pace e della sicurezza” ,

³⁰ incluso il disarmo, l'articolo 13 è soprattutto riferita alla già sopra citata Commissione di diritto internazionale, l'articolo 14 autorizza l'Assemblea a *”raccomandare misure idonee ad assicurare la sistemazione pacifica di qualsiasi situazione... che*

³⁰Vedi supra: pagina precedente

essa ritenga in grado di nuocere al benessere generale”, infine in base all'articolo 15, l'Assemblea riceve le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza. In altre materie l'Assemblea ha invece un concreto potere decisionale che si caratterizzano a livello giuridico. Esse sono:

- 1) l'ammissione ed espulsione dei Membri, sospensione dei diritti di questi.
- 2) conclusione di trattati internazionali (cfr. articolo 63,1 ed 85).
- 3) emanazione di norme generali.

Vi sono, inoltre tutte una serie di competenze esclusive spettanti all'Assemblea a livello interno, fra le quali le nomine dei membri non permanenti del Consiglio di sicurezza e di amministrazione fiduciaria e, conformemente all'articolo 22 l'istituzione degli *“organi sussidiari che giudica necessari per l'adempimento delle sue funzioni”* L'assemblea, inoltre, esamina ed approva il bilancio dell'ONU. In esso sono stabiliti i contributi di ciascun membro. Nell'ambito delle nomine l'Assemblea del Consiglio economico e fiduciario (cfr. articolo 86). Essa elegge altresì il Segretario generale dietro raccomandazione del Consiglio di Sicurezza ed i giudici della Corte internazionale di Giustizia. Nell'ambito dei poteri decisionali l'Assemblea, inoltre, nomina una serie di organi ausiliari. Conformemente all'articolo 22 l'Assemblea *“può istituire gli organi sussidiari che giudica necessari per l'adempimento delle sue funzioni”*

2) il Consiglio di Sicurezza.

³¹In base al disposto dell'articolo 23 della Carta, il Consiglio è costituito da 15 Membri; di cui 5 permanenti, definiti anche "grandi potenze" che sono Francia, Russia (ex Unione Sovietica) Cina,
³²Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, e 10 non permanenti, eletti a maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti, dall'Assemblea generale per la durata di 2 anni. Questo sistema di composizione è originato soprattutto dalla Risoluzione 1991^{XVIII}. Precedentemente, infatti, i membri non permanenti erano solamente sei. Unico limite posto all'elezione di Membro non permanente nel Consiglio di Sicurezza è quello di aver contribuito alla preservazione della pace e della sicurezza mondiali. Proprio questa "limitazione" è stata in passato utilizzata allo scopo di impedire l'elezione di alcuni Stati a Membri, ed in tempi più recenti, ha portato alla plebiscitaria elezione dell'Italia a membro non permanente, attualmente ancora in carica. Ogni membro del Consiglio ha un rappresentante ed un voto: come già detto i membri permanenti godono anche della prerogativa del cd. "diritto di veto". Un ultimo requisito, ma sarà meglio dire criterio di riparto, è dato dal criterio di appartenenza geografica: infatti sino al 1965, allorquando divenne effettiva la riforma dell'articolo 23 della Carta, il criterio di "equa distribuzione geografica" provocò non poche vicissitudini, dovute al contrasto fra le "grandi potenze". Per fare un esempio, vi era un'intesa ufficioso in base alla quale un seggio sarebbe sempre andato ad un appartenente del blocco orientale. Con la modifica del 1965 (cfr. risoluzione 1991^{XVIII} del 17 dicembre 1963) si risolsero questi problemi. Essa stabilisce che i Membri non permanenti siano eletti secondo il seguente criterio geografico:

³¹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
Benedetto Conforti: Diritto internazionale
AA.VV. Storia diplomatica del mondo contemporaneo

³²Montanelli-Cervi: l'Italia del miracolo

a) cinque Stati eletti fra i Membri appartenenti alle regioni dell'Africa e dell'Asia.

b) un membro fra gli Stati dell'Europa orientale

c) due membri fra gli Stati dell'America latina, due tra i membri dell'Europa occidentale e altri Stati.

A differenza della sua prima parte, la seconda parte della risoluzione non è stata sottoposta a ratifica; essa vale soltanto come impegno convenzionale fra le potenze.

Funzionamento del Consiglio.

³³Il Consiglio è organizzato in modo di poter agire in permanenza. In effetti l'articolo 28,2 della Carta, dispone che "*the Security Council shall be so organized to be able to function continuously*", mentre il ,2° dello stesso articolo dispone che si tengano delle "riunioni periodiche" che, in base all'articolo 4 del regolamento di procedura devono essere tenute due volte l'anno (cfr. art. 28,3). A convocarlo è il presidente, che cambia ogni mese seguendo una rotazione di tipo alfabetica, su richiesta di uno dei membri, se vi è una minaccia operante per la pace debitamente segnalata, di regola dal Segretario generale. Alle sue sedute possono prendere parte, senza diritto di voto, Stati che non ne siano membri o che addirittura non fanno parte dell'ONU. Salvo rare eccezioni, per le decisioni è sempre necessaria la maggioranza di nove voti (3\5); nove voti qualsiasi nelle competenze di carattere procedurale,

³³Vedi supra: pagina precedente.

comprehensive dei membri permanenti del Consiglio negli altri casi. Bisogna, a questo punto, stabilire cosa siano le “*Questioni procedurali*”. A parte il dettato logico, ovvero di norme strumentali, si vedrebbe in esse il base al cd . “*Statemen*” , dichiarazione resa il 7 giugno del 1945 a San Francisco durante l’omonima conferenza, quelle decisioni che prendono parte di eventi comportanti l’adozione di misure dirette in connessione con la soluzione di una controversia, con le questioni che non conducono a siffatte misure. Sarebbero procedurali, secondo lo *statement*, soltanto le questioni dell’ultimo tipo.

³⁴In base all’articolo 27,3 gli Stati che siano parti di una controversia devono astenersi dal voto in tutte le decisioni attinenti la controversia stessa ,di cui al capitolo VI della Carta. Questa limitazione non vale però per le decisioni poste al capo VII della Carta (minaccia della pace) o del capoverso dell’articolo 34, per le decisioni relative alla “sistemazione” delle situazioni che possano portare ad uno destabilizzarsi dei rapporti internazionali, nei quali casi permarrrebbe l’obbligo di votare contro. Di grande difficoltà è proprio la distinzione fra una “situazione” ed una “controversia”, Anche in questo caso, però, la decisione dovrebbe spettare al Consiglio di Sicurezza, come la ben consolidata pratica del “doppio veto” sovieto-americano ha in tanti anni insegnato.

Il diritto di veto, la conseguenza principale dell’essere membri permanenti, è una limitazione politica all’eguaglianza teoricamente sovrana, garantita nel Consiglio di Sicurezza. In realtà le competenze dei membri permanenti potrebbero essere addirittura superiori, se si interpretasse alla lettera il testo dell’articolo 27,3 della Carta. In tal caso anche la semplice mancanza dell’adesione del membro permanente alla formazione della volontà complessiva del Consiglio, dovrebbe essere considerata a tutti gli effetti come un voto contrario, o diritto di veto “passivo”, nel migliore dei casi.

³⁴Vedi supra: pagina precedente.

In realtà la prassi esecutiva nell'ONU ha alquanto temperato questo presupposto, e questo vale in special modo per l'astensione del membro permanente. Secondo alcuni autorevoli autori questa consuetudine avrebbe portato addirittura alla formazione di una norma precetta nell'Organizzazione. Un problema più complesso si ha, invece per l'assenza. Anche, se come insegna il caso delle delibere del 25 e del 27 giugno 1950, la volontà formativa dei membri non sembra essere intaccata neppure in questo caso (fu l'Unione Sovietica a ritirarsi e le delibere riguardarono la cd. "guerra di Corea") la precedente dichiarazione Sovietica, di non riconoscere le delibere fatte in sua assenza e l'eccezionalità del caso, fanno ritenere impropria, come nel primo caso, la presenza di una qualsivoglia norma consuetudinaria nel caso preposto.

3) Il Consiglio economico e sociale

³⁵Dal 1971 si compone di 54 membri (originariamente erano 18 cfr. ris. 1991^{XVIII} e 2847^{XXVI}) eletti dall'Assemblea generale. Ogni membro invia al Consiglio un delegato. La durata in carica dei membri è di tre anni: pertanto ogni anno l'Assemblea elegge 18 membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le competenze di questo sono definiti all'articolo 62 della Carta e sono: compiere o promuovere studi e relazioni su questioni sociali, sanitarie e di economia internazionale; produrre raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali (cfr art.68); preparare progetti di convenzione e convocare conferenze internazionali su questioni rientranti nella sua competenza. Nei compiti di cotal organo rientrano pure tutto ciò che riguarda il

³⁵Vedi supra: pagina precedente.

coordinamento delle attività delle istituzioni specializzate dell'ONU, il controllo delle loro attività e la conclusione di accordi con esse (cfr art 63; 64). A causa della vastità delle competenze, il Consiglio opera suddiviso in tre comitati: Economico, Sociale, Programma e Cooperazione. Inoltre nel corso degli anni, il Consiglio ha fatto largamente uso del potere riservatogli dall'articolo 68 della Carta, istituendo organi aventi composizione e funzioni assai diverse, raggruppabili secondo il seguente schema:

1) Commissioni funzionali; composte da rappresentanti dei governi, che si occupano delle più varie competenze sociali che vanno dalla statistica agli stupefacenti, passando per lo sviluppo sociale.

2) Commissioni economiche regionali; attualmente sono in numero di cinque per le seguenti aree mondiali, ovvero:

-ECE (Europa)

-ECWA (Asia occidentale)

-ECLA (America latina)

-ECA (Africa)

-ESCAP(Asia e Pacifico)

3) altre Commissioni; istituite per far fronte a qualche altra esigenza non prevista dalle altre due prime categorie.

³⁶Il Consiglio economico e sociale, si riunisce di regola più volte l'anno a Ginevra o New York, non ha comunque il potere di adottare atti normativi di portata generale, e nemmeno assumere decisioni concrete vincolanti (come l'Assemblea o il Consiglio di Sicurezza). In sostanza questo si comporta come un organo ausiliario sotto l'autorità dell'Assemblea, pur non essendolo (come è dimostrato dal fatto che questa non può sostituirlo nelle sue attività). Appare nella sostanza come il progetto originario sia rimasto sostanzialmente inattuato, visto che, lungi dall'essere diventato un organo di stabilizzazione della politica economica delle Nazioni, il Consiglio appare oggi un superato tentativo di bonifica conciliativa dei contrasti mondiali.

4) Il Consiglio di Amministrazione fiduciaria.

Prologo: il SISTEMA FIDUCIARIO INTERNAZIONALE.

³⁶Vedi supra: pagina precedente.

³⁷Sistema fiduciario internazionale, (in inglese International Trusteeship o semplicemente Trusteeship), comprende il sistema di governo, previsto dall'articolo 76 della Carta delle Nazioni Unite, per i territori già sottoposti a mandato coloniale o sottratti a sovranità di paesi ex nemici, o, ancora, posti volontariamente in amministrazione fiduciaria dagli Stati stessi che ne hanno la responsabilità allo scopo di promuovere, in detti territori, il progresso politico, sociale, economico, educativo e per avviarli quindi all'indipendenza. L'affidamento di un territorio all'amministrazione fiduciaria viene attuato attraverso un accordo tra le Nazioni Unite o lo Stato che assume la responsabilità di amministrarlo.

Tale accordo deve essere approvato dal Consiglio di Sicurezza, in caso di territori dichiarati "strategici". In caso diverso si attua con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle N.U. Sulla base degli accordi i singoli Stati fiduciari sono tenuti ad inviare un rapporto annuale alle N.U. Nel 1946 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò accordi di amministrazione fiduciaria per i seguenti territori: Camerun ingl., Tanganika e Togo (occ.) affidati alla Gran Bretagna. Camerun franc. Togo (or.) affidati alla Francia, Nuova Guinea, affidata all' Australia, Ruanda e Burundi affidati al Belgio, Samoa (occ.) affidata alla Nuova Zelanda.

³⁸Nel 1947 il Consiglio di Sicurezza approvò la convenzione di amministrazione fiduciaria per le isole Marianne, Caroline e Marshall (già mandati giapponesi) considerate "territori strategici", affidandole agli Stati Uniti d'America. Il primo aprile del 1950, a seguito di una delibera del novembre 1949, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite concesse all'Italia l'amministrazione fiduciaria della sua ex colonia africana: la Somalia, per la durata di dieci anni.

³⁷Enciclopedia elettronica Genias: Storia.

³⁸AA.VV.:Storia diplomatica del mondo contemporaneo
Benedetto Conforti: Diritto internazionale

Di questi Stati posti sotto amministrazione fiduciaria hanno acquistato, sinora, l'indipendenza il Camerun inglese e francese, il Togo la Nuova Guinea, il Ruanda, l'Urundi e la Somalia.

il Consiglio.

³⁹Esso è composto, in base all'articolo 86 della Carta da i seguenti membri:

- 1) Membri che amministrano territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria;
- 2) Membri menzionati nominativamente dall'articolo 23 della Carta (Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza)
- 3) Tanti altri membri quanti ne fanno parte sub 1[^], eletti per tre anni dall'Assemblea generale.

Per effetto del venir meno di territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria, fanno parte di tale Consiglio i soli cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Fine essenziale del Consiglio è quello stabilito dall'articolo 76, consolidare la pace

³⁹Benedetto Conforti: Organizzazione internazionale.

e la sicurezza collettive, e dello stesso articolo 76¹, di obbligo al progressivo avviamento ad una forma di autogoverno e di indipendenza.

L'unico caso di un certo rilievo storico dato da contrasto con le suddette norme della Carta, si è verificato alla fine degli anni sessanta, con la condanna del Sud Africa per il mancato rispetto degli obblighi nei confronti della Namibia, territorio affidatole in gestione fiduciaria fin dai tempi della società delle nazioni, e che lo stesso Sud Africa si era impegnato ad avviare all'indipendenza. Le varie misure adottate per far desistere il governo di Pretoria non ebbero nessun successo che, con la Risoluzione 2145/XXI del 27 ottobre 1966, fu dichiarato colpevole di violazione del mandato sul territorio, la cui gestione venne affidata al Consiglio di amministrazione fiduciaria medesimo.

5) La Corte internazionale di giustizia.

⁴⁰Essa, in base al dettato dell'articolo 92, è il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Le norme relative alla Corte si trovano in parte nella Carta dell'ONU (cfr art. 92;96) ed in parte in uno speciale Statuto annesso a questa e di cui sono parti tutti gli Stati membri dell'ONU ed altri Stati estranei alla Organizzazione.

⁴⁰Vedi supra: pagina precedente

La Carta dell'ONU, pur prevedendo implicitamente tale eventualità, non conferisce alla Corte alcuna competenza per quanto riguarda la risoluzione delle controversie giuridiche: a tal fine è necessario un atto di accettazione della giurisdizione della Corte che può anche riferirsi a tutte o a determinate categorie di controversie giuridiche.

Una competenza generale della Corte è invece fissata nella Carta per quanto riguarda la pronuncia, dietro richiesta dell'Assemblea generale del Consiglio di Sicurezza o di altri organi dell'ONU e di istituti specializzati che siano autorizzati dall'Assemblea generale, di pareri consultivi di qualunque questione giuridica (cfr art.96).

La Corte si compone di 15 membri scelti da una lista, compilata dal Segretario generale con l'Ausilio degli Stati membri, comprendente persone di alta levatura morale che possiedano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giureconsulti di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale (cfr art 2 statuto della Corte).

La scelta avviene per elezione da parte dell'Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza che votano l'una indipendentemente dall'altro: sono eletti quei candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti in ciascun organo. I giudici della Corte che non sono rappresentanti degli Stati di cui possiedono la cittadinanza ma sono scelti a titolo personale, sono eletti per nove anni e sono rieleggibili anche alla scadenza del loro mandato. Le parti contendenti avanti alla Corte, qualora non abbiano propri cittadini fra i giudici, possono designare un giudice *ad hoc* (la stessa facoltà compete allo Stato che non abbia il giudice di ruolo mentre l'altro lo ha).

⁴¹Secondo l'articolo 36¹, dello Statuto *“la competenza della Corte internazionale di giustizia si estende a tutte le controversie che le parti sottopongono ad essa e a tutti i casi specialmente previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite o dai trattati e dalle convenzioni in vigore”*.

Le controversie giuridiche che possono essere sottoposte alla Corte sono, come precisato dall'articolo 36², quelle relative all'interpretazione di un trattato per qualsiasi questione di diritto internazionale, o riferite all'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale, nonché la natura o la riparazione della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale.

⁴²Le controversie possono essere sottoposte alla Corte mediante un accordo, una clausola compromissoria contenuta in un trattato di arbitrato, oppure mediante il comportamento concludente dei due litiganti.

Ogni Stato aderente allo Statuto (cioè tutti gli Stati membri dell'ONU, dal momento che lo Statuto costituisce un annesso della Carta stessa, inoltre eventualmente anche altri), può in ogni momento dichiarare, anche mediante una dichiarazione unilaterale, di riconoscere come obbligatoria la giurisdizione della Corte nei confronti degli altri Stati che assumono un'obbligazione analoga. Questa dichiarazione, che non crea l'obbligo di sottoporre una controversia alla Corte ma solo quello di accettarne la competenza se l'altra parte adisce la Corte, può essere incondizionata oppure condizionata. Appare quindi chiaro che la competenza della Corte ha una duplice fonte: accanto ai casi nei quali l'accordo delle parti è necessario, ve ne sono altri in cui basta l'istanza di una di esse. Il presupposto della competenza della Corte è pur sempre

⁴¹Carta delle Nazioni Unite: Traduzione dalla versione inglese.

⁴²Vedi supra: pagina precedente.

l'accettazione della sua giurisdizione, ma questo atto non significa obbligo di sottoporre una controversia alla Corte, ma di accettarne la competenza se la controparte la adisce.

Nei casi in cui è sufficiente l'istanza di una delle parti sussiste la cd. "giurisdizione obbligatoria" della Corte. In realtà, come è stato spesso osservato, per effetto delle numerose riserve e limitazioni da cui l'atto di accettazione è accompagnato, la giurisdizione da obbligatoria è divenuta facoltativa.

Negli ultimi anni la Corte è riuscita in due importantissimi casi, ad affermare la propria competenza ad esaminare una controversia contro la precisa volontà di uno dei contendenti (naturalmente si trattava del convenuto) di boicottarla. In un caso si trattava dell'azione legale intrapresa dagli USA contro l'Iran per la presa in ostaggio dei diplomatici americani a Teheran: qui la Corte affermò la propria competenza sulla base di un Protocollo che accompagna la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, il quale prevede che, una della parti possa adire la Corte per ogni questione relativa all'interpretazione della Convenzione (questa sentenza della Corte è del 1980). Nell'altro caso gli USA erano convenuti in giudizio dal Nicaragua per la violazione di numerosi trattati tra i due paesi e per l'uso della forza contro il Nicaragua. Nonostante gli USA avessero dichiarato pochi giorni prima del deposito dell'istanza del Nicaragua che la loro accettazione della giurisdizione della Corte non si applicava per la durata di due anni alle dispute nascenti da vicende dell'America Centrale, la Corte si dichiarò competente, in una prima sentenza del 26 novembre 1984, sulla base di una clausola compromissoria contenuta in un trattato di amicizia tra i due paesi del 1956 e pronunciò sul merito (il 27 giugno 1986, quanto gli USA avevano ormai abbandonata la procedura) condannando lo Stato nordamericano.

⁴³La Corte , che ha il potere di decidere sulla propria competenza, decide applicando il diritto internazionale: può tuttavia decidere “ex aequo et bono” se le parti l’autorizzano. La procedura si apre con un’istanza: in forza dell’articolo 34 dello statuto, solo gli Stati possono essere parti nei processi avanti alla Corte non i privati e gli enti pubblici interni. La procedura comporta una fase scritta ed una orale (recentemente è stata messa in pratica la norma dello Statuto che prevede la possibilità di istituire delle speciali camere); le sedute sono pubbliche, ma la formazione delle decisioni è segreta. Le decisioni, prese a maggioranza semplice dei giudici, sono annunciate pubblicamente e sono definitive: ogni giudice ha il diritto di esprimere la sua opinione quando è in disaccordo con quella della Corte. La Corte può disporre delle misure provvisorie a salvaguardia dei diritti delle parti quando ritiene che la circostanze lo richiedano.

La Corte ha sede all’Aja (Olanda) nel palazzo della pace, costruito per ospitare la Corte permanente di arbitrato (creata dalla conferenza della pace del 1899) ed inaugurato ne 1913.

6) il Segretariato.

1) ⁴⁴Comprende; secondo quanto dispone l’articolo 97 della Carta, “*un Segretario generale e l’altro personale che l’Organizzazione può richiedere*”. Il segretario generale, si legge sempre nell’articolo 97, è “*il più funzionario dell’organizzazione*” . Come tale dirige tutto il lavoro amministrativo e funge da segretario dell’Assemblea generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio economico e sociale e del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, inoltre

⁴³Vedi supra: pagina precedente

⁴⁴ Benedetto Conforti: Organizzazione internazionale

convoca le sessioni straordinarie dell'Assemblea generale e le “*emergency special sessions*”.

⁴⁵Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza (essendo escluso il carattere procedurale della questione, vale il veto dei membri permanenti). Non è previsto un limite specifico alla durata in carica di un singolo Segretario, essendo andato a vuoto il tentativo sostenuto durante la Conferenza di San Francisco di limitarne la durata in carica a tre anni, al pari di altri Organi interni alle Nazioni Unite.

2) Il ruolo del Segretario generale non si riduce a compiti puramente esecutivi: pur non avendo il diritto di votare egli può prendere la parola nelle riunioni degli organi dell'ONU, esprimendo il proprio parere consultivo. Inoltre fra le sue spettanze, vi è anche quella di eseguire le decisioni degli organi dell'ONU, con l'esclusione delle sentenze emesse dalla Corte internazionale di Giustizia.

⁴⁶Il potere principale del Segretario è però quello di presentare all'Assemblea generale una relazione annuale nella quale egli può muovere delle critiche e formulare delle risposte sul lavoro svolto da questa, nonché nel richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su quelle questioni che egli ritenga poter mettere in pericolo la Pace e la Sicurezza collettive. Queste funzioni esorbitano da quelle puramente amministrative delle segreterie in senso stretto e fanno del ⁴⁷Segretario generale un vero osservatore politico delle Nazioni Unite. Il segretario ha anche il compito di registrare e pubblicare i trattati conclusi dai membri dell'ONU.

⁴⁵Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

⁴⁶ Benedetto Conforti: Diritto internazionale

⁴⁷ Teoria sostenuta dall'esm. clss. prof. C.Grimberg, già autore di 'Storia Universale'

3) ⁴⁸Nello svolgimento dei suoi compiti il Segretario generale, come del resto gli altri funzionari dell'ONU, non deve tener conto di sollecitazioni o richieste di autorità diverse dall'organizzazione stessa. Inoltre in base agli articoli 100 e 102², il Segretario deve essere rispettato da tutti gli Stati membri che devono garantirgli l'immunità sui loro territori e i privilegi necessari all'esercizio delle sue funzioni, estendendo questi benefici anche ai suoi collaboratori.

4) Il Segretario è coadiuvato da tutto quel personale che l'Organizzazione può richiedere (cfr art. 97).

Le finalità dell' O.N.U. : il divieto dell'impiego della forza. (art. 39)

⁴⁹Già nella dichiarazione di Mosca del 30 ottobre del 1943 erano presenti vari elementi di accordo che, nei mesi successivi, avrebbero portato alla carta delle nazioni unite. L'organizzazione entrò in vigore il 24 ottobre 1945, ex articolo 110 della Carta.

Fini essenziali che l'organizzazione si è data sono:

- a) mantenere la pace internazionale
- b) ripristinarla in caso essa sia cessata

I primi due articoli della Carta delle Nazioni Unite sono l'elemento che permette di dare una effettiva caratterizzazione di questa organizzazione. Nell'articolo 1,1 sono fissati in sintesi tutti quei principi di buon vicinato (promuovere rapporti amichevoli fra i

⁴⁸ Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

⁴⁹ Vedi supra: pagina precedente.

membri dell'organizzazione, rispettare i diritti dell'uomo, prevenire le minacce alla pace, ecc.) che permeano il sistema. Di tono più giuridico è l'articolo 2 nel quale sono fissate i principi in base ai quali si devono regolare gli stati membri. La grande novità del dettato dei due articoli della Carta non è già la presenza di norme rivoluzionarie che ne garantiscano l'adempimento, quanto l'obbligo di risolvere le controversie usando mezzi pacifici, sistema sconosciuto al diritto internazionale classico.

Nuovo totalmente deve dirsi l'obbligo per i membri dall'astenersi dall'uso della forza che non è mai stato presente in una qualsivoglia organizzazione, se non già per l'intento, per i mezzi a disposizione che *potrebbero* essere messi a disposizione dei membri all'occorrenza (cioè quando fa comodo agli stati più potenti come la guerra del golfo da un lato, e la guerra civile nella ex Jugoslavia tristemente ammoniscono) e del rispetto che gli stati membri devono operare dei diritti dell'uomo, in assenza dei quali si potrebbe operare l'espulsione di uno stato o il rifiuto dell'ammissione dello stesso, se non già socio, ovviamente. Val la pena di ricordare che proprio in base al dettato dell'articolo 4, che contiene questo precetto, l'Italia fu indirettamente colpita nelle sue ripetute domande di ammissione fino al 1955. L'unione Sovietica pose, infatti, ripetutamente il veto alle nostre domande di ammissione fino a quella data. Non che essa contestasse il nostro mancato rispetto dei diritti dell'uomo (come essa faceva...), ma operò nei nostri confronti, e di altri stati, una ritorsione politica agli stati occidentali che, proprio attraverso l'articolo 4, rifiutavano giustamente l'ingresso degli stati satelliti del patto di Varsavia che avevano fatto richiesta di ammissione.

Di grande rilevanza sono poi talune risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite, come la risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 9 aprile del 1964, in cui si fa divieto di rappresaglia armata agli Stati Membri (la rappresaglia è incompatibile con i principi e le finalità

delle Nazioni Unite) fortemente voluta, all'epoca, dal governo Americano. (che poi bombarderà ripetutamente la Libia per rappresaglia...) e la risoluzione 1514 del 14 dicembre 1960 (XV) che stabilisce: "La sottoposizione dei popoli allo sfruttamento e al dominio di altri costituisce una negazione di fondamentali diritti umani, è contraria alla Carta dell'ONU ed è un ostacolo al progresso della pace mondiale..."

⁵⁰Come istituzione, l'ONU si caratterizza anche per determinate condotte standard, da applicarsi agli stati membri in determinate circostanze. Esse possono essere in grandi linee definite come:

- 1) competenza "riservata" degli Stati (cfr. sovranità)
- 2) Eguaglianza fra gli Stati
- 3) uguaglianza fra i membri (di fatto superata dal concetto di "pari opportunità" di recente enunciato)

La sovranità degli Stati è riconosciuta dalla carta con la formula dell'uguaglianza sovrana dell'articolo 2,1, una formula che riprende, ma peggiorandola, quella della eguale sovranità della Dichiarazione di Mosca. Il principio della competenza riservata, come vedremo, ha avuto più rilievo in occasione della discussione di questioni politiche che nella definizione in termini giuridici del rapporto fra l'istituzione ed i suoi membri. L'eguaglianza degli stati alla quale si accompagna l'eguaglianza dei diritti dei popoli, (art 1,2) è un'eguaglianza giuridica, quindi puramente astratta: essa è assicurata nell'assemblea Generale e nel meno importante Consiglio economico e sociale mentre nel consiglio di sicurezza predominano le grandi potenze con il correttivo, per altro, della clausola della competenza generale dell'Assemblea.

⁵⁰Vedi supra: pagina precedente

⁵¹L'articolo 2,4 della carta dell'ONU stabilisce che, i membri dell'organizzazione debbono astenersi, nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato ,o in qualsiasi altra maniera incompatibile con le finalità nelle Nazioni Unite. Il divieto dell'articolo 2,4 ,che si collega strettamente con l'obbligo stabilito del 3" dello stesso articolo a carico de Membri di "risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in modo tale che, la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, rende lecite soltanto le azioni coercitive intraprese. Il divieto comprende come già detto, anche le rappresaglie armate. Non comprende, viceversa, le pressioni di carattere economico (leggi embargo) oggi largamente usate ma che furono oggetto di un tentativo di estensione dalla fattispecie già nella conferenza originaria di San Francisco. Sino ad alcuni anni fa, le pressioni che si volevano bandire erano quelle esercitate da Stati europei o di civiltà europea contro Stati decolonizzati. L'embargo petrolifero decretato ed attuato nell'ottobre 1973 dagli Stati arabi a carico degli USA e di altri Stati per il sostegno dato ad Israele, ha posto la pratica internazionale difronte ad una pressione di tipo nuovo, non armata ma a carattere economico comunque non illecita dal punto di vista diplomatico. Ben diverso era ed è il sostegno di bande armate nel territorio di altri Stati, ormai universalmente considerato come un atto di terrorismo internazionale o, nella peggiore delle prospettive, come un attacco non convenzionale.

⁵² La prassi in questi ultimi anni ha portato a riconsiderare anche la pratica della ritorsione armata in questi casi. Si veda la quasi totale mancanza di dissenso ai bombardamenti operati dalla marina militare e dall'aviazione degli Stati Uniti in Libia a seguito dei fatti

⁵¹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

⁵²Vedi supra: pagina precedente
Montanelli: L'Italia degli anni di piombo.

delittuosi di Berlino operati, a dire di questi, da agenti libici in capitali occidentali.

L'uso della forza condannato dall'organizzazione delle Nazioni Unite, è invece quello riferito alle "relazioni internazionali", ovvero a tutto quell'insieme di rapporti sottostante alla pratica dell'"uso della forza" cioè nelle controversie fra Stati. Questo si evince soprattutto dal dettato dell'articolo 2,4 e dal successivo articolo 7 che esclude l'intervento dell'organizzazione in tutte quelle questioni che attengono all'organizzazione interna degli Stati.

In sostanza una condotta come quella della Russia nei confronti degli stati caucasici, non è sindacabile, salvo che non incorra nel divieto apposto nell'articolo 4 sulla tutela dei diritti umani, perchè già attinente all'organizzazione interna degli Stati (cfr. repressione di rivolte ed uso della forza).

Questo principio è stato invero molto contestato negli anni, in special modo nel periodo tra la guerra dei sei giorni arabo-israeliana ed i fatti in Polonia a seguito della messa fuori legge di Solidarnosc, ma le critiche sono sempre state respinte in base al principio che lo scopo dell'organizzazione non è già quello di creare un mondo più giusto quanto quello di stabilire dei principi sempre validi nei rapporti fra gli Stati. (cfr. la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli fra gli Stati impone agli Stati di non tollerare l'organizzazione di forze armate partigiane sul loro territorio di altri Stati, tranne che si tratti di "guerre di liberazione" condotte al di là dei propri confini).

⁵³Veniamo adesso al punto centrale, il divieto dell'uso della forza. Per poter giustificare l'intervento del Consiglio di Sicurezza debbono esistere i presupposti ex articolo 39, che nella sua relazione originale recita:

⁵⁴*“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.”*

In primo luogo il Consiglio deve accertare l'esistenza di una ripercussione all'esterno dei confini dello Stato di un qualche elemento, per esempio il fatto che un altro Stato faccia sua la causa degli insorti. Fino alla guerra di Bosnia era ritenuto che il principio si applicasse solo a scontri armati veri e propri fra gli eserciti degli Stati interessati (p.e. guerra arabo-israeliana), oggi pare essersi affermato un principio di maggiore estensione al semplice verificarsi di un conflitto che in qualche modo leda gli interessi di un qualunque altro Stato o uno dei suoi poteri (nel caso della Bosnia la presunta legittima sovranità del governo separatista con il contemporaneo mancato rispetto dei diritti umani ex art. 4). Fintanto che lo Stato “estraneo” si limita a sostenere, a parole o nei più o meno indimostrabili fatti (forniture belliche ecc.) la controversia non dovrebbe dare all'Organizzazione altri poteri che non siano quelli dell'articolo 37, cioè di tentativo conciliatorio fra le parti in conflitto.

Ben diverso sarebbe l'ipotesi che lo Stato in conflitto ottenga il riconoscimento dell'autorità internazionale. In questo caso il conflitto, finendosi per svolgere fra due soggetti di diritto

⁵³Vedi supra: pagina precedente

⁵⁴ Carta delle Nazioni Unite: Versione inglese.

internazionale, sarebbe a tutti gli effetti oggetto della previsione dell'articolo 39.

⁵⁵Delle eccezioni stabilite, si deve aggiungere in primo luogo quella prevista dall'articolo 51, che detta: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il **diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva**” purché essa sia a fondamento di un'aggressione armata di terzi (armed attack) e fino a quando il consiglio non abbia preso le opportune misure per preservare la pace e la sicurezza collettive. Da notare è che il potere di resistenza armata non è solo garantito ai membri dell'ONU, ma quanto ad ogni Stato che voglia portar aiuto all'agredito.

Sull'articolo 51 è fondata anche la costituzione dell'alleanza atlantica. L'articolo 5 del trattato NATO dispone, infatti, che l'attacco contro uno dei membri sarà considerato come attacco collettivo all'alleanza stessa e che (art. 6) si considera attacco armato un atto d'offesa militare contro uno qualsiasi dei territori controllati o facenti parte (metropolitani) da uno qualsiasi dei membri dell'alleanza stessa.

Il dettato degli articoli 40, 41 e 42.

Essi sono già più tecnicamente relativi al Consiglio di sicurezza e alle sue competenze, come sopra riferito. Essi comunque recitano nella loro originale versione:

art.40

⁵⁵Vedi supra: pagina precedente.

⁵⁶“ *In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.*”

art.41

“ the Security Council may decide what measures not involving the use of armed forces are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations. “

art.42

⁵⁷“ *should the Security Council consider that measures provided for in article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations ”*

⁵⁶Carta delle Nazioni Unite: Versione inglese.

⁵⁷Vedi supra: pagina precedente

⁵⁸Appare, come nella sostanza, le possibilità di ritorsione, da pura e semplicemente economica, sino a quella politica, affidate al Consiglio siano pressochè illimitate. Il fatto più interessante (come insegna il conflitto del Golfo, di cui si riferisce in seguito) è che, di fatto, in determinate circostanze e in determinati momenti, l'ONU possa divenire a tutti gli effetti un'alleanza militare. Infatti il continuo uso del termine inglese corrispettivo all'italiano di "invitare" è sempre più stato negli ultimi anni interpretato come un effettivo divenire operante del sistema di coercizione complessiva che può oramai definirsi in tre fasi successive:

1) invitare le parti alla conciliazione, ove possibile, o all'astensione dall'uso di mezzi destabilizzanti;

2) applicazioni di misure interruttive, dalla sospensione dei trasporti all'embargo totale ove la prima fase non abbia dato risultati apprezzabili

3) spedizioni militari.

⁵⁹Come è ovvio non vi è una piena automaticità fra le sopraddette fasi né tantomeno una coerente applicazione delle stesse in tutti i conflitti, come il fallimento dell'operazione "restore" in Somalia ha ampiamente dimostrato, comunque appare evidente che, in determinati casi politici, questo è il sistema di operazione seguito. Non spetta a me pronunciarmi sul significato di questa evoluzione dell'ONU né tantomeno sulla politica sinora seguita in casi

⁵⁸Interpretazione personale dell'autore del lavoro.

⁵⁹Vedi supra: pagina precedente.

conclamati come la rivoluzione bosniaca o guerra di Bosnia che dir si voglia, eppure l'accelerazione delle Nazioni Unite come nume tutelare della pace mondiale indica un primo pallido tentativo di dare un'unica forma di governo planetario esteso, almeno per certi avvenimenti, che la storia umana ricordi. Che poi i fallimenti siano superiori ai successi non riduce questa fase nel suo significato politico, semmai in quello morale, dove si deve ammettere che l'interesse finora dimostrato è alquanto ridotto.

La prassi: gli anni dalla guerra di Corea alla guerra di Bosnia.

La guerra di Corea: il primo intervento.

⁶⁰Il primo caso di delega di funzioni coercitive ad una specifica Nazione, benché avvenuto in situazioni pressoché particolari come sopra ricordato, è certamente quello della Corea. Il Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 82 del 25 giugno 1950 constatò che le forze armate della Corea del Nord avevano attaccato la Repubblica della Corea del Sud e che tale attacco costituiva una violazione della pace ed invitò le autorità della Corea del Nord a ritirare immediatamente le loro forze all'altezza del 38° parallelo. Non essendo stato accolto il suo invito, il Consiglio di Sicurezza, il

⁶⁰Enciclopedia multimediale Genias: Storia.

successivo 27 giugno con la risoluzione 83 raccomandò agli Stati membri di dare alla repubblica della Corea tutta l'assistenza necessaria per respingere l'attacco armato:

⁶¹“ *Il Consiglio di Sicurezza, avendo constatato che l'attacco contro la Repubblica della Corea da parte di forze armate provenienti dalla Corea del Nord costituisce una violazione della pace;*

...avendo chiesto la cessazione immediata delle ostilità, avendo invitato le autorità della Corea del Nord a ritirare le loro forze armate al 38° parallelo, avendo constatato, in base al rapporto della Commissione delle Nazioni Unite per la Corea, che le autorità della Corea del Nord non hanno né sospeso le ostilità né ritirato le loro forze armate al 38° parallelo, e che occorre prendere urgenti misure militari per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale;

...avendo preso atto dell'appello rivolto alle Nazioni Unite da parte della Repubblica della Corea, la quale chiede che siano prese immediatamente delle misure efficaci per garantire la pace e la sicurezza;

...raccomanda ai membri della Nazioni Unite di fornire alla Repubblica della Corea tutta l'assistenza necessaria per respingere l'attacco armato e ristabilire la pace e la sicurezza internazionale nella regione. “

L'assistenza necessaria richiesta, mediante raccomandazione, agli Stati membri, comprendeva la forza armata. A parte la considerazione che solo questa poteva reputarsi adeguata per respingere un attacco armato delle dimensioni di quello sferrato dalla Corea del Nord, va infatti sottolineato che nella stessa

⁶¹Ugo Villani: l'ONU e la guerra del golfo.

risoluzione si affermava la necessità di urgenti misure militari. In fatto di risoluzione veniva a legittimare l'azione militare degli Stati Uniti, che erano già intervenuti a difesa della Corea del Sud.

Infine, con la risoluzione 84 del 7 luglio 1950, il Consiglio di Sicurezza delegava esplicitamente a delle truppe di vari Stati, ma con una partecipazione preponderante degli Stati Uniti, il compito di svolgere un'azione militare contro la Corea del Nord, in nome delle Nazioni unite. Essa infatti dichiarava:

⁶²“ *Il Consiglio di Sicurezza,*

Avendo constatato che l'attacco contro la Repubblica della Corea da parte di forze armate provenienti dalla Corea del Nord costituisce una violazione della pace;

Avendo raccomandato ai membri delle Nazioni Unite di fronte alla Repubblica della Corea tutta l'assistenza necessaria per respingere l'attacco armato e ristabilire la pace e la sicurezza internazionale nella regione;

1) Si felicita per il sostegno rapido e vigoroso che i governi e i popoli delle Nazioni Unite hanno fornito alle sue risoluzioni 82 (1950) e 83 (1950) del 25 e 27 giugno 1950 per assistere la Repubblica della Corea nel difendersi contro il suddetto attacco armato e per ristabilire così la pace e la sicurezza internazionale nelle regioni;

2) prende atto del fatto che dei membri delle Nazioni Unite hanno trasmesso a queste ultime delle offerte di assistenza per la Repubblica della Corea;

⁶²Vedi supra: Pagina precedente.

3) Raccomanda che tutti i membri che forniscono, in applicazione delle citate risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, delle forze militari e ogni altra assistenza, mettano queste forze e questa assistenza a disposizione di un comando unificato sotto l'autorità degli Stati Uniti d'America;

4) Prega gli Stati Uniti di designare il comandante in capo di tali forze;

5) Autorizza il comando unificato a utilizzare a sua discrezione, nel corso delle operazioni contro le forze della Corea del Nord, la bandiera delle Nazioni Unite insieme alle bandiere delle diverse Nazioni partecipanti;

6) Prega gli Stati Uniti di fornire al Consiglio di Sicurezza dei rapporti di adeguata importanza e frequenza concernenti lo svolgimento dell'azione intrapresa sotto l'autorità del comando unificato “

⁶³Siamo dunque in presenza di una vera delega operata dal Consiglio di Sicurezza ad i rappresentanti politico-militari di una Nazione (gli USA) che, per la prima volta, agiscono nei confronti dell'organizzazione in sé. Le vicende militari e la conclusione del Conflitto, tuttora provvisoria e sistemata dal cessate il fuoco del luglio 1953, esulano da questa trattazione.

⁶³Vedi supra: pagina precedente.

L'ONU e la Guerra del Golfo.

premessa storica:

⁶⁴Guerra del Golfo, conflitto in cui si sono contrapposti l'ONU, sostenuta dalle maggiori potenze, e l'Iraq nel gennaio-febbraio 1991. Causa della guerra è stata l'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq avvenuta il 2 agosto 1990. Dopo aver intimato a Saddam Hussein il ritiro delle truppe, di fronte alla sua resistenza l'ONU decretò il blocco economico dell'Iraq. Il dittatore iracheno, in nome di una guerra santa, legò alla questione kuwaitiana quella palestinese, conquistandosi così il sostegno dell'OLP e, tra gli Stati Arabi, solo della Giordania. Mentre alle forze degli Stati Uniti e dei Paesi Arabi si univano quelle di altri paesi tra cui l'Italia, proseguivano le risoluzioni ONU: il 29 novembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU autorizzò l'uso della forza contro l'Iraq a partire dal 15 gennaio. Dopo vani tentativi compiuti dal presidente americano Bush, da Perez de Cuellar, segretario generale dell'ONU, e da altri, il 17 gennaio ebbe inizio il conflitto. Ai bombardamenti delle forze alleate sull'Iraq e sul Kuwait, gli iracheni reagirono limitandosi a lanciare alcuni missili su Israele, nel tentativo di coinvolgerlo nel conflitto. Il 24 febbraio il Pentagono annunciò l'inizio delle operazioni terrestri che furono estremamente rapide; l'esercito iracheno si dissolse con la resa in massa. Il 28 febbraio il presidente Bush annunciò la fine delle operazioni militari e la

⁶⁴Ugo Villani: l'ONU e la guerra del golfo
Luigi Saladino: La guerra del golfo
Fabrizio del Noce: Baghdad
Massimo Nava: Germania Germania

liberazione del Kuwait. Il conflitto ha provocato, ipoteticamente, almeno trecentomila morti ed un numero imprecisato di feriti, oltre a ingenti e gravissimi danni ambientali. Politicamente, la guerra è stata un facile successo americano ed ha significato un'umiliazione diplomatica dell'Unione Sovietica, lasciata ai margini durante tutto il corso delle operazioni. In Iraq il crollo di Saddam Hussein non ha evitato immani stragi compiute dal dittatore sulla popolazione che gli si era ribellata. L'ultima risoluzione dell'ONU (3 aprile) ha imposto all'Iraq la rinuncia alle armi non convenzionali, il risarcimento al Kuwait dei danni di guerra e di quelli ecologici, l'accettazione dei caschi blu dell'ONU al confine con il Kuwait. Il governo di Bagdad, costretto dalle tensioni interne, ha accettato le ingiunzioni.

La condotta delle Nazioni Unite: gli Atti.

⁶⁵Il 2 agosto del 1990, all'alba, le forze armate irachene invasero il Kuwait. Questa vuole essere una rassegna sull'ONU ed il cd. "Mondo Nuovo" come è spesso stato definito il periodo immediatamente precedente e successivo a quegli eventi di cinque anni fa.

Le risoluzioni dalla 660 alla 665.

La risoluzione 660, adottata dal Consiglio di Sicurezza lo stesso giorno del blitz, era la prova del nuovo sistema giuridico internazionale. In essa veniva affermato che l'invasione del Kuwait

⁶⁵Vedi supra: pagina precedente

era una minaccia per la sicurezza internazionale per cui si esigeva lo sgombero degli iracheni e il ritiro delle truppe nelle posizioni del 1 agosto 1990.

La seconda delle risoluzioni dell'ONU, la 661 del 6 agosto, non solo invitava tutti gli Stati membri a non riconoscere alcun regime instaurato da una potenza occupante ma invitava l'Iraq a cessare le sue mire espansionistiche sul Kuwait. La risoluzione era importante perchè non solo sanciva l'embargo commerciale, che dura tutt'oggi, ma richiamandosi all'articolo 51 della Carta veniva legittimato il Consiglio di Sicurezza perchè intraprendesse *“in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenesse necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”*.

Negli stessi giorni un governo fantoccio prima proclamava la repubblica del Kuwait e poi ne chiedeva e otteneva l'annessione all'Iraq, nel quale diventava provincia del distretto di Bassora.

La terza risoluzione dell'ONU conteneva la risposta alla provocazione. Adottata dal Consiglio di Sicurezza l'8 agosto 1990, la 662 non solo respingeva *“la proclamazione da parte dell'Iraq della sua fusione totale con il Kuwait”* ma ribadiva come nulla l'annessione e l'invasione, qualunque forma esse avessero potuto assumere.

Nel periodo fra l'8 ed il 18 Agosto, il Rais iracheno concentrava migliaia di cittadini stranieri nelle zone strategiche dell'Iraq come scudi umani, definendoli paradossalmente *“salvatori della pace”*.

La quarta Risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la 664 del 18 agosto 1990, rispondeva con fermezza a quella offensiva terroristica che ledeva i diritti umani sanciti internazionalmente e, in applicazione del capitolo VII della Carta dell'ONU, oltre a richiamarsi alle precedenti deliberazioni, esigeva:

1) che l'Iraq autorizzi e faciliti la partenza immediata dal Kuwait e dall'Iraq dei cittadini di Stati Terzi e che permetta l'immediato ed il continuo accesso dei rispettivi agenti consolari a tali cittadini;

2) che l'Iraq non prenda alcun provvedimento suscettibile di compromettere la salvezza, la sicurezza e la salute dei suddetti cittadini.

La quinta risoluzione, la 665 del 25 Agosto del 1990, procedeva , quindi, ad invitare i vari Stati membri alle misure più opportune per provvedere a far cessare lo stato di occupazione del Kuwait, stando il continuo e reiterato irrispetto da parte dell'Iraq delle precedenti risoluzioni.

le risoluzioni successive: dalla 666 alla 670.

⁶⁶La risoluzione 666 del 13 settembre sulla fornitura di derrate alimentari all' Iraq ed al Kuwait.

La successiva risoluzione 666, adottata dal Consiglio di sicurezza il 13 settembre 1990 con 13 voti a favore e 2 contrari (Cuba e Yemen), reca criteri ed istruzioni per l'accertamento di esigenze di natura umanitaria, tali da giustificare la fornitura di viveri all'Iraq ed al Kuwait in deroga al divieto generale di rapporti commerciali con detti Stati, ai sensi del par. 3 lett.c[^] e del par. 4 della risoluzione n° 661.

⁶⁶Vedi supra: pagina precedente.

Prima dell'approvazione della risoluzione, il Consiglio di sicurezza aveva respinto un progetto di risoluzione presentato da Cuba, che tendeva ad affermare il principio secondo il quale, per ragioni umanitarie, si sarebbe dovuto consentire l'invio di viveri e medicinali in Iraq ed in Kuwait, ancor prima che il Consiglio di sicurezza adottasse criteri per valutare le richieste di invio da parte di Stati terzi.

La risoluzione approvata a cura invece di precisare che spetta esclusivamente allo stesso Consiglio di sicurezza (operando, eventualmente, tramite il Comitato per le sanzioni istituito con la Risoluzione 661) determinare se si siano verificate circostanze di carattere umanitario. Si noti inoltre che essa, al fine di ribadire la responsabilità dell'Iraq riguardo alla sicurezza ed al benessere dei cittadini di Stati terzi, richiama espressamente la quarta convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

La risoluzione in esame ebbe immediata applicazione. Tenuto conto, in particolare, delle richieste avanzate dai governi indiano, filippino e delle Sri Lanka di assicurare un'adeguata assistenza ai propri numerosi cittadini, tenuti in una situazione estremamente critica in Iraq ed in Kuwait, il comitato istituito con la risoluzione 661 nella notte del 14 settembre autorizzò l'invio di una nave indiana per trasportare viveri ai cittadini indiani, da distribuire secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Sicurezza.

⁶⁷La risoluzione 667 del 16 settembre sulla violazione delle immunità diplomatiche consolari; la risoluzione 669 del 24 settembre sulle domande di assistenza ai sensi dell'articolo 50 della Carta; la risoluzione 670 del 25 settembre sull'embargo aereo contro l'Iraq.

⁶⁷Vedi supra: pagina precedente.

La Risoluzione 667, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 16 settembre 1990, all'unanimità, mentre ribadisce le precedenti, *“esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'Iraq nonostante le decisioni del Consiglio di Sicurezza e le previsioni delle convenzioni di cui sopra, abbia commesso atti di violenza contro le missioni diplomatiche ed il loro personale in Kuwait “*; inoltre, il Consiglio di Sicurezza si dichiara deciso ad assicurare il rispetto delle sue decisioni e dell'articolo 25 della Carta delle Nazioni Unite, che così recita:

“ I membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto “,

per cui di fatto l'Iraq, firmatario della Carta, ancora una volta si poneva fuori dal consesso delle Nazioni Unite con comportamenti di chiara violazione di quanto era stato pattuito. Frattanto, il 21 settembre, Saddam Hussein ancora tuonava ed in una dichiarazione affermava:

“ Non esiste alcuna possibilità che ci ritiriamo... sia ben chiaro a tutti che questa battaglia diventerà la madre di tutte le battaglie”.

Intanto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU adottava altre due risoluzioni: la 669 all'unanimità che faceva riferimento all'articolo 50 della Carta delle Nazioni Unite che così recita:

“ Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzioni di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà”,

⁶⁸facendo con ciò riferimento al crescente numero di richieste di assistenza delle popolazioni in fuga a causa dell'invasione irachena del Kuwait; e la 670 con 14 voti a favore ed uno contrario (Cuba) in cui, mentre veniva riaffermato il deliberato precedente e si condanna il trattamento inflitto dalle forze irachene ai cittadini del vicino emirato, incluse le misure per forzarli a lasciare il loro Paese ed il maltrattamento di persone e beni in Kuwait in violazione del diritto internazionale, si deliberava uno stretto embargo aeronavale per far sentire il peso delle scelte errate della politica irachena, che violando il diritto internazionale e irrigidendosi nelle proprie scelte, provocava sofferenze di vario genere alla sua stessa popolazione.

L'intervento militare: l'autorizzazione e la pace.

*La Risoluzione 678 del 29 novembre del 1990 e l'implicita
previsione dell'uso della forza armata.*

⁶⁹Ai sensi dell'articolo 42 della Carta il Consiglio di Sicurezza, se ritiene che le misure non implicanti l'uso della forza armata

⁶⁸Vedi supra: pagina precedente.

⁶⁹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

previste dall'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate tali, può intraprendere azioni di carattere militare per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Il presupposto richiesto affinché il Consiglio di Sicurezza possa ricorrere a misure implicanti l'uso della forza armata consiste quindi nella insufficienza delle misure contemplate dall'articolo 41 a mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Non è invece necessario che, prima di applicare l'articolo 42, il Consiglio di Sicurezza abbia effettivamente disposto senza successo misure non comportanti l'impiego della forza. L'articolo 42 consente infatti l'uso di misure militari non solo quando quelle di cui all'articolo 41 si siano dimostrate inadeguate e quindi siano state inutilmente adottate, ma anche quando il Consiglio le giudichi insufficienti in considerazione della gravità della situazione.

Si noti inoltre che in ogni caso, il giudizio circa l'inadeguatezza delle misure adottate o adottabili ai sensi dell'articolo 41 rientra nella valutazione discrezionale del Consiglio di Sicurezza.

Nel caso dell'Iraq, come si è visto, ben undici risoluzioni erano state adottate senza che da parte del governo di tale Stato, giungesse alcun segnale serio di disponibilità a lasciare il territorio kuwaitiano. Però benché, come pure si è rilevato, la sequenza di tale risoluzioni rilevasse un graduale e continuo inasprimento delle misure deliberate e le ultime risoluzioni adottate contenessero, in termini sufficientemente espliciti, la minaccia di misure ancor più gravi, quelle evidentemente, di carattere militare.

⁷⁰Il passaggio a tali misure si è realizzato, sebbene con un linguaggio non privo di ambiguità, con la risoluzione 678 adottata

⁷⁰Vedi supra: pagina precedente.

il 29 novembre 1990 con 12 voti a favore (Canada, Colombia, Costa d'Avorio, Etiopia, Finlandia, Francia, Malaysia, Regno Unito, Romania, Stati Uniti d'America , Unione delle repubbliche Socialiste Sovietiche e Zaire), una astensione (Cina) e due voti contrari (Cuba e Yemen). E' sulla base di questa risoluzione che le forze armate di una coalizione formata da numerosi Stati hanno iniziato, nella notte tra il 16 ed il 17 gennaio 1991, le operazioni militari volte a liberare il Kuwait che si sarebbero protratte, con una crescente violenza, sino alla resa dell'Iraq.

Il testo della suddetta risoluzione è il seguente:

⁷¹“ *Il Consiglio di Sicurezza, richiamando e riaffermando le sue risoluzioni 660 (1990) del 2 agosto 1990, 661 (1990) del 6 agosto 1990, 662 (1990) de 9 agosto 1990, 664 (1990) del 18 agosto 1990, 665 (1990) del 25 agosto 1990, 666 (1990) del 13 settembre 1990, 667(1990) del 16 settembre 1990, 669 (1990) del 24 settembre 1990, 670 (1990) del 25 settembre 1990, 674 (1990) del 29 ottobre del 1990 e 667 (1990) del 28 novembre del 1990, notando che, malgrado tutti gli sforzi dell'ONU, l'Iraq rifiuta di adempiere il suo obbligo di applicare la risoluzione 660 (1990) e le successive pertinenti risoluzioni, in flagrante disprezzo del Consiglio di Sicurezza, consapevole dei suoi doveri e responsabilità ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento e la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale, determinato ad assicurare il completo rispetto delle sue decisioni, agendo ai sensi del capitolo VII della Carta:*

1) Esige che l'Iraq si conformi pienamente alla risoluzione 660 (1990) ed a tutte le successive pertinenti risoluzioni e decide, pur

⁷¹Vedi supra: pagina precedente
Ugo Villani: L'ONU e la guerra del golfo

ribadendo tutte le sue decisioni, di dare all'Iraq un'ultima opportunità per farlo, come pausa di buona volontà;

2) Autorizza gli Stati Membri che cooperano col governo del Kuwait, se entro il 15 gennaio 1991 l'Iraq non abbia pienamente applicato le risoluzioni sopra menzionate in conformità con il paragrafo 1^a ad usare tutti i mezzi necessari per fare rispettare ed applicare la risoluzione 660 (1990) e tutte le successive pertinenti risoluzioni e ristabilire la pace e la sicurezza internazionale nella regione;

3) Chiede a tutti gli Stati di fornire adeguato sostegno alle azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2^a della presente risoluzione;

4) Chiede agli Stati interessati di tenerlo regolarmente informato sull'andamento delle azioni intraprese ai sensi dei paragrafi 2^a e 3^a della presente risoluzione;

5) Decide di rimanere investito della questione.

⁷²Essa pone quindi un termine (15 gennaio 1991) entro il quale l'Iraq avrebbe dovuto eseguire le precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, autorizzando, in caso contrario, l'uso di tutti i mezzi necessari per assicurare l'applicazione di tali risoluzioni. Come può notarsi, nella risoluzione non si afferma esplicitamente la possibilità di ricorrere all'uso della forza armata contro l'Iraq tale possibilità, tuttavia, risulta chiaramente dai dibattiti che, nel Consiglio di Sicurezza, hanno accompagnato la votazione della risoluzione. Per esempio, il Segretario di Stato statunitense Baker, presidente di turno del Consiglio, ha affermato:

⁷²Vedi supra: pagina precedente.

“ La risoluzione odierna è molto chiara. La sua formulazione autorizza al ricorso della forza”.

Il collegamento della risoluzione 678 con gli articoli 42 e successivi della Carta.

⁷³Alla luce del dibattito svolto in seno al Consiglio di Sicurezza non pare dubbio, quindi, che la risoluzione 678 comportasse il possibile impiego della forza armata, al fine di assicurare l'applicazione delle sue precedenti risoluzioni. Proprio l'eventualità dell'impiego della forza ha suscitato dubbi e contrasti da parte di alcuni Stati, in merito della legittimità della stessa risoluzione. Al riguardo va segnalato che essa, demandando agli Stati l'uso della forza per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, si allontana dallo schema tipico disegnato nella Carta. Conviene quindi soffermarsi sulla validità del dettato della risoluzione e chiarire se la stessa sia compatibile con il dettato della Carta.

Il sistema si basa sull'attribuzione in via esclusiva all'Organizzazione dell'uso della forza, che invece è vietato ai singoli Stati (salvo l'eccezione dell'autodifesa di cui l'articolo 51). Può dirsi che, sia pure a basso profilo, l'ONU tenda a costruire, nella comunità internazionale, un tipo di organizzazione analoga a

⁷³Vedi supra: pagina precedente.

quella statale. Come in quest'ultimo è vietato la vendetta privata ed il singolo individuo, salva la medesima eccezione posta per le Nazioni, non può ottemperare alla propria volontà di vendetta senza limiti ma rivolgersi alla pubblica autorità, analogamente nel sistema delle Nazioni Unite è vietata al singolo Stato l'autotutela, almeno nella forma armata, mentre la forza è, per così dire, monopolizzata dall'Organizzazione: lo Stato vittima di un'aggressione deve, come già precedentemente osservato, rivolgersi all'organizzazione stessa tramite il Consiglio di Sicurezza, il cui ruolo centrale è stato più che ampiamente documentato. Il ruolo di preminenza, risulta altresì affermato dal dettato degli articoli 11² e 43 che prevedono:

“Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea generale, prima o dopo la discussione”

e:

“

1) al fine di..., tutti i membri delle Nazioni Unite s'impegnano a mettere a disposizione del Consiglio... le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio...

2) l'accordo... determinerà il numero e il tipo di forze armate, ...la loro dislocazione generale e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza.

“

⁷⁴ Appare dunque evidente la legittimità del dettato della risoluzione 678 dal punto di vista strettamente giuridico, salvo che non sia considerato opinabile in assoluto l'opportunità di interventi armati in generale.

Epilogo.

⁷⁵ Con la liberazione del Kuwait ed il ritorno al potere del suo legittimo governo la grave crisi apertasi il 2 agosto 1990 poteva considerarsi conclusa. Per completezza di informazione sembra peraltro opportuno riportare altre due risoluzioni, tra quelle adottate successivamente dal Consiglio di sicurezza riguardo alle pendenze derivanti dal conflitto con l'Iraq. Si tratta della risoluzione n. 686 del 2 marzo 1991, che, prendendo atto dell'accettazione da parte dell'Iraq delle precedenti risoluzioni dello stesso Consiglio, sancisce la cessazione temporanea delle ostilità, e della risoluzione n. 687 del 3 aprile 1991, la quale stabilisce le condizioni per una cessazione definitiva delle ostilità.

La prima, adottata con undici voti a favore, uno contrario (Cuba) e tre astensioni (Cina, India e Yemen), dispone:

⁷⁴Vedi supra: pagina precedente.

⁷⁵Vedi supra: pagina precedente

⁷⁶*Il Consiglio di sicurezza,*

Richiamando e riaffermando le proprie risoluzioni 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), 667 (1990), 669 (1990), 670 ~1990), f~74 ~1990~, 677 ~1990) e ~78 ~1990),

Richiamando gli obblighi degli Stati membri in base all'art. 25 della Carta,

Richiamando Il par. 9 della risoluzione 661 (1990~ relativo all'assistenza al governo del Kuwait ed il par. 3 c) di tale risoluzione relativo alle forniture rigorosamente destinate a scopi medici e, in circostanze umanitarie, di derrate alimentari,

(...)

prendendo atto della sospensione delle operazioni offensive di combattimento da parte delle forze del Kuwait e degli Stati membri che cooperano con il Kuwait ai sensi della risoluzione 678 (1990). Avendo presente la necessità di assicurarsi delle intenzioni pacifiche dell'Iraq e l'obiettivo della risoluzione 678 (1990) di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale nella regione Sottolineando l'importanza del fatto che l'Iraq prenda le necessarie misure che permetterebbero una cessazione definitiva delle ostilità.

Affermando l'impegno di tutti gli Stati membri a favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iraq e del Kuwait e notando l'intenzione espressa dagli Stati membri che cooperano con il Kuwait ai sensi del par. 2 della risoluzione 678 (1990) del Consiglio di sicurezza di condurre a termine la loro presenza militare in Iraq al paragrafo presto

⁷⁶Ugo Villani: l'ONU e la guerra del golfo

possibile in conformità con il raggiungimento degli obiettivi di tale risoluzione, Agendo in base al capitolo VII della Carta:

⁷⁷ 1. Afferma che tutte le dodici risoluzioni sopra citate continuano ad avere piena forza ed efficacia;

2. Esige che l'Iraq adempia la sua accettazione di tutte le dodici risoluzioni sopra citate ed in particolare che l'Iraq:

a) abroghi immediatamente le misure prese al fine di annettere il Kuwait;

b) accetti in principio la propria responsabilità in base al diritto internazionale per ogni perdita, danno o pregiudizio derivante, nei riguardi del Kuwait e di Stati terzi, nonché di loro cittadini e società, quale risultato dell'invasione e dell'occupazione illegali del Kuwait da parte dell'Iraq;

c) rilasci immediatamente, sotto gli auspici del Comitato internazionale della Croce rossa, delle società della Croce rossa o delle società della Mezzaluna rossa, tutti i cittadini kuwaitiani e di Stati terzi detenuti all'Iraq e restituisca le spoglie di tutti i cittadini detenuti kuwaitiani e di Stati terzi che siano deceduti; e

⁷⁷Vedi supra: pagina precedente.

d) cominci immediatamente a restituire tutte le proprietà kuwaitiane di cui si è impadronito l'Iraq, e completi la restituzione nel paragrafo breve periodo possibile;

⁷⁸3. *Esige inoltre che l'Iraq:*

a) cessi le azioni ostili o di provocazione da parte delle sue forze contro tutti gli Stati membri, compresi gli attacchi missilistici ed i voli di aerei da combattimento;

b) designi dei comandanti militari per incontrarsi con gli omologhi delle forze del Kuwait e degli Stati membri che cooperano con il Kuwait ai sensi della risoluzione 678 (1990) e stabilire gli aspetti militari di una cessazione delle ostilità al più presto possibile;

c) faccia in modo di dare accesso immediatamente a tutti i prigionieri di guerra e di rilasciarli sotto gli auspici del Comitato internazionale della Croce rossa e restituisca le spoglie di tutto il personale deceduto delle forze de Kuwait e degli Stati membri che cooperano con il Kuwait ai sensi della risoluzione 678 (1990);

d) fornisca tutte le informazioni e l'assistenza necessarie per identificare le mine irachene, gli ordigni esplosivi e gli altri esplosivi, come pure ogni arma e materiale chimico e biologico nel Kuwait, nelle zone dell'Iraq dove sono temporaneamente presenti le forze degli Stati membri che cooperano con il Kuwait ai sensi della risoluzione 678 (1990), e nelle acque adiacenti;

⁷⁸Vedi supra: pagina precedente.

⁷⁹4. *Riconosce che durante il periodo richiesto perché l'Iraq si conformi ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni del par. 2 della risoluzione 678 (1990) continueranno ad applicarsi;*

5. *Accoglie con soddisfazione la decisione del Kuwait e degli Stati membri che cooperano con il Kuwait ai sensi della risoluzione 678 (1990) di dare accesso ai prigionieri di guerra iracheni e di cominciare immediatamente a liberarli, come prescritto dalle disposizioni della terza Convenzione di Ginevra del 1949, sotto gli auspici del Comitato internazionale della Croce rossa;*

6. *Chiede a tutti gli Stati membri, come pure alle Nazioni Unite, agli istituti specializzati ed alle altre organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite, di prendere tutte le misure opportune per cooperare con il governo ed il popolo del Kuwait nella ricostruzione del loro Paese;*

7. *Decide che l'Iraq, quando avrà preso le misure sopra previste, le notificherà al Segretario generale ed al Consiglio di sicurezza;*

8. *Decide che, allo scopo di assicurare che si stabilisca rapidamente una cessazione definitiva delle ostilità, il Consiglio di sicurezza resti attivamente investito della; questione.*

⁷⁹Vedi supra: pagina precedente.

Tale risoluzione è stata immediatamente accettata dall'Iraq, il che ha consentito lo stabilirsi di una sia pure provvisoria cessazione delle ostilità. In vista di una cessazione definitiva di tali il Consiglio di sicurezza ha emanato il 3 aprile 1991 la predetta risoluzione n. 687, approvata con dodici voti favorevoli, uno contrario (Cuba) e due astensioni (Ecuador e Yemen). Essa, come è stato ricordato da vari delegati nel relativo dibattito in Consiglio di sicurezza, sarebbe la più lunga risoluzione mai dettata da tale organo. più che per la sua lunghezza, peraltro colpisce per la sua complessità e per il contenuto estremamente rigoroso nei confronti dell'Iraq. Il testo è il seguente:

Il Consiglio di sicurezza,

⁸⁰Richiamando le sue risoluzioni 660 (1990) del 2 agosto 1990, 661(1990) del 6 agosto 1990, 662 (1990) del 9 agosto 1990, 664 (1990) del 18 agosto 1990, 665 (1990) del 25 agosto 1990, 666 (1990) del 13 settembre 1990, 667 (1990) del 16 settembre 1990, 669 (1990) del 24 settembre 1990, 670 (1990) del 25 settembre 1990, 674 (1990) del 29 ottobre 1990, 677 (1990) del 28 novembre 1990, 678 (1990) del 29 novembre 1990 e 686 (1991) del 2 marzo 1991, Accogliendo con soddisfazione la restituzione al Kuwait della sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale ed il ritorno del suo legittimo governo,

⁸¹Affermando l'impegno di tutti gli Stati membri a favore della sovranità, integrità territoriale e dell'indipendenza politica del Kuwait e dell'Iraq, e notando l'intenzione espressa dagli Stati membri che cooperano con il Kuwait ai sensi del par. 2 della risoluzione 678 (1990) di portare a termine la loro presenza

⁸⁰Ugo Villani: L'ONU e la guerra del golfo.

⁸¹Vedi supra: pagina precedente.

militare in Iraq al più presto possibile, in conformità con il par. 8 della risoluzione 686 (1991), Riaffermando la necessita di assicurarsi delle intenzioni pacifiche dell'Iraq alla luce della sua illecita invasione ed occupazione del Kuwait. Prendendo atto della lettera inviata dal Ministro degli esteri dell'Iraq il 27 febbraio 1991 (S/22275) e di quelle inviate a seguito della risoluzione 686 (1991) (S/22273, S/22276, S/22320, S/22321 e S/22330),

Notando che l'Iraq ed il Kuwait, quali Stati indipendenti e sovrani, hanno firmato a Bagdad il 4 ottobre 1963 il "Processo verbale di accordo tra lo Stato del Kuwait e la Repubblica dell'Iraq concernente il ristabilimento di relazioni amichevoli, il riconoscimento e questioni connesse", così riconoscendo formalmente il confine tra l'Iraq ed il Kuwait e l'attribuzione delle isole, il quale è stato registrato presso le Nazioni Unite in conformità con l'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite e nel quale l'Iraq ha riconosciuto l'indipendenza e la completa sovranità dello Stato del Kuwait entro i suoi confini quali specificati e accettati nella lettera del Primo ministro dell'Iraq del 21 luglio 1932 e quali accettati dal governatore del Kuwait nella sua lettera del 10 agosto 1932,

Consapevole della necessita di delimitare detto confine,

⁸²Consapevole anche delle dichiarazioni dell'Iraq di minaccia di usare armi in violazione dei suoi obblighi in base al Protocollo di Ginevra sul divieto di uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, e del suo precedente uso di armi chimiche e affermando che gravi conseguenze seguirebbero ad ogni ulteriore uso di tali armi

⁸²Vedi supra: pagina precedente.

da parte dell'Iraq, Ricordando che l'Iraq ha sottoscritto la Dichiarazione adottata da tutti gli Stati partecipanti alla Conferenza degli Stati parti al Protocollo di Ginevra del 1925 e degli altri Stati interessati, tenuta a Parigi dal 7 all'11 gennaio 1989, che stabilisce l'obiettivo di una eliminazione universale delle armi chimiche e biologiche,

Ricordando inoltre che l'Iraq ha firmato la Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e sulla loro distruzione, del 10 aprile 1972,

Notando l'importanza del fatto che l'Iraq ratifichi questa Convenzione,

Notando inoltre l'importanza del fatto che tutti gli Stati aderiscano a questa Convenzione e incoraggino la prossima Conferenza di revisione per rafforzare l'autorità, l'efficacia e, la portata universale della Convenzione,

Sottolineando l'importanza di una rapida conclusione dei suoi lavori da parte della Conferenza sul disarmo con una Convenzione sul divieto universale delle armi chimiche e di una adesione universale ad essa:

⁸³Consapevole dell'uso da parte dell'Iraq di missili balistici in attacchi non provocati e perciò nella necessità di adottare misure specifiche riguardo a tali missili situati in Iraq,

⁸³Vedi supra: pagina precedente.

Preoccupato per le informazioni in possesso di Stati membri secondo le quali l'Iraq ha cercato di acquistare materiali per un programma di armi nucleari, in contrasto con i suoi obblighi ai sensi del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968,

Richiamando l'obiettivo di stabilire una zona libera da armi nucleari nella regione del Medio Oriente,

Consapevole della minaccia che tutte le armi di distruzione di massa pongono alla pace ed alla sicurezza nella regione e della necessità di operare per lo stabilimento nel Medio Oriente di una zona libera da tali

⁸⁴Consapevole anche dell'obiettivo di raggiungere un controllo bilanciato e generale degli armamenti nella regione:

Consapevole inoltre dell'importanza di raggiungere gli obiettivi di cui sopra impiegando tutti i mezzi di disponibili, compreso un dialogo tra gli Stati della regione:

Notando che la risoluzione 686 (1991) ha stabilito la cessazione delle misure imposte dalla risoluzione 661 (1990), per quanto riguarda la loro applicazione al Kuwait,

⁸⁴Vedi supra: pagina precedente

Notando che, malgrado i progressi in atto nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla risoluzione 686 (1991), si è ancora privi di notizie di molti cittadini kuwaitiani e di Stati terzi e che dei beni non sono stati restituiti, Richiamando la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, che qualifica tutti gli atti di presa di ostaggi come manifestazioni di terrorismo internazionale ,

Deplorando le minacce fatte dall'Iraq durante il recente conflitto di fare uso del terrorismo contro obiettivi fuori dall'Iraq e la presa di ostaggi da parte dell' Iraq,

Prendendo atto con grave preoccupazione dei rapporti del Segretario generale del 20 marzo 1991 (S/ 22366) e del 28 marzo 1991 (S/22409) e consapevole della necessità di soddisfare urgentemente i bisogni umanitari del Kuwait e dell'Iraq,

Avendo presente l'obiettivo di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale nella regione, come dichiarato nelle recenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza,

⁸⁵Consapevole della necessità di adottare le seguenti misure in base al capitolo VII della Carta,

1. Conferma tutte le tredici risoluzioni sopra richiamate, eccetto per quanto di seguito espressamente modificate per raggiungere

⁸⁵Vedi supra: pagina precedente

gli scopi della presente risoluzione, compreso un formale cessate il fuoco;

2. Esige che l'Iraq ed il Kuwait rispettino l'inviolabilità del confine internazionale e l'attribuzione delle isole risultanti dal "Processo verbale di accordo tra lo Stato del Kuwait e la Repubblica dell'Iraq concernente il ristabilimento di relazioni amichevoli, il riconoscimento e questioni connesse", sottoscritto dai due Paesi nell'esercizio della loro sovranità a Bagdad il 4 ottobre 1963 e registrato presso le Nazioni Unite e pubblicato dalle Nazioni Unite nel documento 7063, United Nations, Treaty Series, 1964;

3. Chiede al Segretario generale di prestare la sua assistenza affinché possano essere prese delle disposizioni con l'Iraq ed il Kuwait per delimitare il confine tra i due Stati, ispirandosi alla documentazione appropriata, compresa la mappa trasmessa con il documento S/22412 del Consiglio di sicurezza e di fare rapporto al Consiglio di sicurezza entro un mese;

4. Decide di garantire l'inviolabilità del predetto confine internazionale e di prendere, se del caso, tutte le misure necessarie a questo fine in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;

⁸⁶5. Chiede al Segretario generale, dopo essersi consultato con l'Iraq ed il Kuwait, di sottoporre entro tre giorni al Consiglio di sicurezza per l'approvazione un piano per l'immediato spiegamento di un gruppo di osservatori delle Nazioni Unite incaricato di sorvegliare Khor Abdullah ed una zona

⁸⁶Vedi supra: pagina precedente.
Riferimenti a: Historia

smilitarizzata, che vie ne qui stabilita e che si estende per dieci chilometri in Iraq e per cinque chilometri in Kuwait a partire dal confine contemplato nel "Processo verbale di accordo tra lo Stato del Kuwait e la Repubblica dell'Iraq con cernente il ristabilimento di relazioni amichevoli, il riconoscimento e questioni connesse" del 4 ottobre 1963, di prevenire violazioni del confine mediante la sua presenza nella zona smilitarizzata e la sorveglianza della stessa, di notare ogni azione ostile o potenzialmente ostile commessa dal territorio di uno Stato verso l'altro; e chiede che il Segretario generale faccia regolarmente rapporto al Consiglio di sicurezza sulle operazioni del gruppo e lo faccia immediatamente se Vi siano gravi violazioni della zona o minacce potenziali alla pace;

⁸⁷6. Nota che non appena il Segretario generale notificherà al Consiglio di sicurezza il completamento dello spiegamento del gruppo di osservatori delle Nazioni Unite, saranno realizzate le condizioni perché gli Stati membri che cooperano con il Kuwait ai sensi della risoluzione 678 (1990) portino a termine la loro presenza militare in Iraq in conformità con la risoluzione 686 (1991);

7. Invita l'Iraq a riaffermare incondizionatamente i suoi obblighi ai sensi del Protocollo di Ginevra sul divieto dell'uso in guerra di gas asfissianti, tossici e simili e di mezzi batteriologici, sottoscritto a Ginevra il 17 giugno 1925, ed a ratificare la Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e sulla loro distruzione, del 10 aprile 1972;

⁸⁷Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

8. *Decide che l'Iraq debba accettare incondizionatamente che siano distrutti, rimossi o resi inoffensivi, sotto un controllo internazionale: a) tutte le armi chimiche e biologiche e tutte le scorte di agenti e tutti i connessi sottosistemi e componenti e tutte le installazioni di ricerca, messa a punto, supporto e fabbricazione;*

b) tutti i missili balistici con un raggio superiore a centocinquanta chilometri e i principali componenti e le installazioni di riparazione e di produzione;

9. *Decide, per l'adempimento del par. 8, quanto segue:*

⁸⁸*a) l'Iraq sottoporrà al Segretario generale, entro quindici giorni dall'adozione della presente risoluzione, una dichiarazione concernente l'ubicazione, la quantità ed i tipi di tutti gli elementi specificati...*

b) (...)

(i) la costituzione di una Commissione speciale, la quale condurrà immediatamente una ispezione sul posto rispetto al potenziale dell'Iraq in armi biologiche, chimiche e missilistiche, basandosi sulle dichiarazioni dell'Iraq e sulla designazione di ogni ulteriore ubicazione da parte della stessa Commissione speciale;

⁸⁸vedi supra: pagina precedente

(ii) la cessione da parte dell'Iraq alla Commissione speciale, perché siano distrutti, rimossi o resi inoffensivi, tenendo conto delle esigenze della sicurezza pubblica, di tutti gli elementi previsti nel par. 8 a), compresi gli elementi situati nelle ulteriori ubicazioni designate dalla Commissione speciale ai sensi del par. 9 b) (i), e la distruzione da parte dell'Iraq, sotto il controllo della Commissione speciale, di tutto il suo potenziale missilistico, comprese le apparecchiature di lancio, previsto nel par. 8 b);

(iii) la fornitura da parte della Commissione speciale al Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica dell'assistenza e della cooperazione richieste nei successivi paragrafi 12 e 13;

10. Decide che l'Iraq deve impegnarsi incondizionatamente a non usare, mettere a punto, costruire o procurarsi alcuno degli elementi specificati nei paragrafi 8 e 9 e chiede al Segretario generale di elaborare, in consultazione con la Commissione speciale, un piano che preveda per il futuro il controllo e la verifica dell'esecuzione da parte dell'Iraq del presente paragrafo, piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio di sicurezza entro centoventi giorni dall'adozione della presente risoluzione;

11. Invita l'Iraq a riaffermare incondizionatamente i propri obblighi ai sensi del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968;

⁸⁹12. Decide che l'Iraq debba accettare incondizionatamente di non procurarsi o mettere a punto armi nucleari o materiali utilizzabili

⁸⁹Vedi supra: pagina precedente

per armi nucleari o qualsiasi sottosistema o componente o qualunque apparecchiatura di ricerca, messa a punto, supporto o fabbricazione relativi a tali armi; di sottoporre al Segretario generale e al Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entro quindici giorni dall'adozione della presente risoluzione, una dichiarazione sull'ubicazione, la quantità ed i tipi di tutti gli elementi sopra specificati; di porre tutto il suo materiale utilizzabile per la produzione di armi nucleari sotto l'esclusivo controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica affinché questa ne assicuri la custodia e la rimozione con l'assistenza e la cooperazione della Commissione speciale, in conformità con il piano del Segretario generale di cui al par. 9 b); debba accettare, in conformità con le disposizioni previste nel successivo par. 13, un'urgente ispezione sul luogo e che siano distrutti, rimossi o resi inoffensivi, secondo quanto sia appropriato, tutti gli elementi sopra specificati; e debba accettare il piano di cui al successivo par. 13 per il controllo e la verifica ulteriore del rispetto degli impegni qui previsti; 13. Chiede al Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, tramite il Segretario generale, con l'assistenza e la cooperazione della Commissione speciale in conformità con il piano del Segretario generale di cui al par. 9 b), di svolgere immediatamente un'ispezione sul luogo in merito al potenziale nucleare dell'Iraq basandosi sulle dichiarazioni dell'Iraq e sulla designazione di ogni ulteriore ubicazione da parte della Commissione speciale; di elaborare un piano, da sottoporre al Consiglio di sicurezza entro quarantacinque giorni, comportante la distruzione, la rimozione o la neutralizzazione, secondo quanto sia appropriato, di tutti gli elementi elencati nel par. 12; di eseguire tale piano entro quaranta cinque giorni dall'approvazione del Consiglio di sicurezza; e di informarlo in seguito, tenendo conto dei diritti; e degli obblighi dell'Iraq in base al Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, del 11 luglio 1968, un piano per il continuo controllo e la verifica dell'esecuzione da parte

dell'Iraq del par. 12, il quale preveda un inventario di tutto il materiale nucleare in Iraq sottoposto alla verifica dell'Agenzia, nonché delle ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica dirette a confermare che le garanzie dell'Agenzia coprono tutte le rilevanti attività nucleari in Iraq, piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio di sicurezza entro centoventi giorni dall'adozione della presente risoluzione;

⁹⁰*14. Nota che le misure che l'Iraq deve prendere in applicazione dei paragrafi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente risoluzione rappresentarlo dei passi verso l'obiettivo di stabilire nel Medio Oriente una zona libera da armi di distruzione di massa e da tutti i missili vettori e verso l'obiettivo di una proibizione globale delle armi chimiche;*

⁹¹*15. Chiede al Segretario generale di fare rapporto al Consiglio di sicurezza sulle iniziative assunte per facilitare la restituzione di tutti i beni kuwaitiani di cui si è impossessato l'Iraq, compreso un elenco di tutti; beni che il Kuwait segnalerà che non siano stati restituiti o non siano stati restituiti intatti; 16. Ribadisce che l'Iraq, senza pregiudizio per i suoi debiti e obblighi anteriori al 2 agosto 1990, questioni che saranno regolate attraverso i normali meccanismi, responsabile in base al diritto internazionale per ogni perdita, danno, compreso il danno ambientale e lo spreco deliberato di risorse naturali, o pregiudizio a Stati, cittadini o società straniere, imputabili direttamente all'invasione ed all'occupazione illecite del Kuwait da parte dell'Iraq;*

⁹⁰Vedi supra: pagina precedente.
riferimenti a: Historia

⁹¹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

16. (...)

17. Decide che tutte le dichiarazioni irachene fatte dal 2 agosto 1990 di rifiuto dei propri debiti esteri sono nulle ed inefficaci ed esige che l'Iraq onori scrupolosamente tutte le sue obbligazioni concernenti le spese di servizio e la restituzione del suo debito estero;

18. Decide inoltre di creare un Fondo di risarcimento dei danni e pregiudizi previsti nel par. 16 e di costituire una Commissione che amministrerà tale Fondo;

19. Incarica il Segretario generale di elaborare e di sottoporre alla sua decisione, non oltre trenta giorni dall'adozione della presente risoluzione, raccomandazioni concernenti il funzionamento del Fondo di risarcimento creato in virtù del par. 18 e un programma di esecuzione delle decisioni di cui ai paragrafi 16, 17 e 18, raccomandazioni che dovranno riguardare in particolare i punti seguenti: l'amministrazione del Fondo; i meccanismi per determinare l'opportuno livello di contribuzione dell'Iraq al Fondo, che rappresenterà una percentuale del valore delle sue esportazioni di petrolio e di prodotti petroliferi, sino a concorrenza di un limite proposto al Consiglio dal Segretario generale e determinato tenendo conto dei bisogni del popolo iracheno, della capacità di pagamento dell'Iraq, accertata con il concorso delle istituzioni finanziarie inter nazionali prendendo in considerazione gli oneri differenti al servizio del suo debito estero, e delle esigenze dell'economia irachena; le disposizioni da prendere per assicurare il pagamento dei contributi al Fondo; le modalità di destinazione delle somme versate al Fondo e di pagamento dei risarcimenti; il modo di valutazione dei pregiudizi e di censimento delle domande

di riparazione ed il metodo di verifica della loro validità, nonché il modo di regolamento delle controversie relative alla questione se i danni dei quali è chiesta la riparazione ricadano nella responsabilità dell'Iraq ai sensi del par. 16; la composizione della Commissione sopra indicata;

⁹²20. Decide, con effetto immediato, che i divieti enunciati nella risoluzione 661 (1990) concernenti la vendita o la fornitura all'Iraq di materie prime o di prodotti, diversi da medicine e forniture sanitarie, nonché le connesse transazioni finanziarie, cessino di applicarsi alla fornitura di derrate alimentari notificate al Comitato del Consiglio di sicurezza istituito con la risoluzione 661 (1990) concernente la situazione tra l'Iraq ed il Kuwait e, con riserva di approvazione del Comitato, che a tal fine applicherà la procedura semplificata e accelerata di "approvazione tacita", ai prodotti e forniture che il Segretario generale ha segnalato, nel suo rapporto del 20 marzo 1991 (S/ 22366), quali di prima necessità per la popolazione civile o che saranno designati come tali dal Comitato dopo una nuova valutazione dei bisogni umanitari;

21. Decide di rivedere le disposizioni del par. 20 ogni sessanta giorni al fine di determinare, alla luce della politica e delle pratiche seguite dal governo iracheno, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio, se sia il caso di ridurre o rimuovere i divieti ivi previsti;

22. Decide che quando avrà approvato il programma richiesto nel par. 19 ed avrà constatato che l'Iraq ha preso tutte le misure previste nei paragrafi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i divieti enunciati nella

⁹²Vedi supra: pagina precedente

risoluzione 661 (1990) relativi all'importazione di materie prime e di prodotti di origine irachena e le connesse transazioni finanziarie saranno rimossi;

23. Decide che, finché il Consiglio di sicurezza non avrà preso le decisioni previste al par. 22, il Comitato del Consiglio di sicurezza istituito con la risoluzione 661 (1990) avrà il potere di approvare, se ve ne sia bisogno per procurare all'Iraq le risorse necessarie al finanziamento delle operazioni previste al par. 20, delle deroghe al divieto di importare materie prime o prodotti di origine irachena;

⁹³*24. Decide che, in conformità con la propria risoluzione 661(1990) e con le proprie risoluzioni successive sulla medesima questione, e fino a quando non decida diversamente, tutti gli Stati continueranno ad impedire la vendita o la fornitura all'Iraq, o atti diretti a favorire o facilitare la vendita o la fornitura all'Iraq, da parte dei loro cittadini o dal loro territorio o mediante navi battenti la propria bandiera o aerei immatricolati da essi, di: a) armi e materiale militare di ogni tipo, compresa in particolare la vendita o il trasferimento mediante altri mezzi di materiale militare classico di qualsiasi genere, in specie per l'uso delle forze paramilitari, di pezzi ed elementi di ricambio per tale materiale, nonché dei mezzi di fabbricazione e non rientranti nella numerazione di cui sopra; c) tecnologie cedute sotto licenza o secondo altre modalità di trasferimento e usate per la produzione, l'utilizzazione o lo stoccaggio di elementi previsti negli atti a: a) e b); d) personale o materiale destinati alla prestazione di servizi di formazione o di supporto tecnico concernenti la progettazione, la messa a punto, la costruzione, l'utilizzazione, la manutenzione o la riparazione di elementi previsti negli alinea a) e b);*

⁹³Vedi supra: pagina precedente

25. *Chiede a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali di conformarsi strettamente al par. 24, nono stante l'esistenza di ogni contratto, accordo, licenza o qualsiasi altro strumento;*

⁹⁴26. *Chiede al Segretario generale, agendo in consultazione con i governi interessati, di preparare entro sessanta giorni, per l'approvazione del Consiglio di sicurezza, delle direttive volte a facilitare l'applicazione integrale dei paragrafi 24, 25 e 27 a livello internazionale, di comunicare tali direttive a tutti gli Stati e di stabilire una procedura per aggiornarle periodicamente;*

27. *Chiede a tutti gli Stati, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del par. 24, di esercitare dei controlli e di adottare delle disposizioni a livello nazionale e di applicare, se necessario, altre misure con formi alle direttive che saranno stabilite dal Consiglio di sicurezza in conformità con il par. 26, e chiede alle organizzazioni internazionali di adottare tutte le opportune iniziative per contribuire ad assicurare il rispetto integrale delle suddette disposizioni;*

28. *Si impegna a rivedere le proprie decisioni enunciate ai paragrafi 22, 23, 24 e 25, salvo per quanto riguarda gli elementi previsti e definiti nei paragrafi 8 e 12, a intervalli regolari e, in ogni caso, centoventi giorni dopo l'adozione della presente risoluzione, tenendo conto della misura nella quale l'Iraq si sarà con formato ad essa e dei progressi generali verso il controllo degli armamenti nella regione;*

⁹⁴Vedi supra: pagina precedente.

⁹⁵29. *Decide che tutti gli Stati, compreso l'Iraq, prenderanno le misure necessarie affinché non sia ammissibile alcuna domanda di riparazione presentata dal governo dell'Iraq, o da qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Iraq, sia che essa agisca per suo conto o per conto o per il tramite di un'altra, per la ragione che l'esecuzione di un contratto o di un'altra operazione sia stata impedita a causa delle misure decise dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione 661 (1990) e nelle risoluzioni ad essa connesse;*

30. *Decide che, in conformità con l'impegno assunto di facilitare il rimpatrio di tutti i kuwaitiani ed i cittadini di Paesi terzi, l'Iraq coopererà in tutta la misura necessaria con il Comitato internazionale della Croce rossa comunicandogli degli elenchi di dette persone, facilitandogli l'accesso a tutte queste persone, qualunque sia il luogo in cui esse si trovino o siano detenute e facilitando le sue ricerche relative a tutti i kuwaitiani e cittadini di Stati terzi dei quali si ignora ancora la sorte;*

31. *Invita il Comitato internazionale della Croce rossa a tenere informato il Segretario generale, per quanto opportuno, di tutte le attività intraprese al fine di facilitare il rimpatrio o il ritorno di tutti i kuwaitiani ed i cittadini di Paesi terzi che si trovavano in Iraq il 2 agosto o dopo quella data o, eventualmente, delle loro spoglie;*

32. *Esige dall'Iraq che esso informi il Consiglio di sicurezza che non commetterà o faciliterà alcun atto di terrorismo internazionale e non consentire ad alcuna organizzazione avente lo scopo di perpetrare tali atti di operare sul proprio territorio e che esso con*

⁹⁵Vedi supra: pagina precedente

danni categoricamente tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo e si impegni a non farvi ricorso;

⁹⁶33. Dichiaro che, dal momento in cui l'Iraq notificherà ufficialmente al Segretario generale ed al Consiglio di sicurezza la propria accettazione delle disposizioni che precedono, entrerà in vigore un formale cessate il fuoco tra l'Iraq ed il Kuwait e gli Stati membri che cooperano con il Kuwait ai sensi della risoluzione 678 (1990);

34. Decide di restare investito della questione e di adottare tutte le ulteriori misure che possano essere richieste al fine di assicurare l'applicazione della presente risoluzione e di garantire la pace e la sicurezza nella regione.

⁹⁷La risoluzione n. 687, in taluni punti, presenta dei problemi in merito alla competenza del Consiglio di sicurezza. E' vero infatti che quest'ultimo, ai sensi del capitolo VII e, in particolare, dell'art. 41, gode di un'ampia discrezionalità nella individuazione delle misure più idonee ad assicurare il mantenimento della pace ma è lecito chiedersi, per esempio, se il Consiglio avesse il potere di adottare decisioni sulla questione confinaria o su quella delle riparazioni. Riguardo a questi problemi, infatti, sembra piuttosto che sussistano delle controversie tra l'Iraq ed il Kuwait, rispetto ai confini, e tra l'Iraq ed i vari Stati della coalizione (nonché, ovviamente, il Kuwait), quanto alle riparazioni. Come è stato

⁹⁶Vedi supra: pagina precedente.

riferimenti a: Riviste di diritto § op. cit.

⁹⁷Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
Ugo Villani: L'ONU e la guerra del golfo
Montanelli: l'Italia degli anni di piombo

rilevato durante il dibattito nel Consiglio di sicurezza dal delegato yemenita Al-Ashtal, da quello cubano Alarcùn De Quesada e da Quello dell'Ecuador Ayala Lasso, in materia di soluzione delle Controversie il Consiglio non ha un potere decisionale, ma può solo raccomandare procedure o termini di regolamento in conformità del capitolo VI della Carta. Ed infatti lo stesso Consiglio di Sicurezza nella risoluzione n. 660 del 2 agosto 1990 invitato l'Iraq ed il Kuwait ad iniziare dei negoziati al fine di eliminare le divergenze esistenti.

Con particolare riguardo alla questione delle riparazioni va ricordato che essa rientra fra le tipiche ipotesi nelle quali, ai sensi dell'art. 36 par. 2 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, può istituirsi la giurisdizione della Corte stessa. Tale disposizione dichiara infatti:

Gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti la medesima obbligazione, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche concernenti:

[...] la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale.

La decisione del Consiglio di sicurezza finisce quindi per fare assumere a tale organo un ruolo quasi giudiziario che la Carta Invero non gli riconosce.

⁹⁸Su un piano più generale deve poi osservarsi che la risoluzione in considerazione, nella sostanza, sembra la proposta di un trattato di pace (o di armistizio) da collocare nel quadro di rapporti postbellici, piuttosto che un atto del Consiglio di sicurezza volto a ristabilire la pace e la sicurezza internazionale nell'ambito delle competenze statutarie di tale organo. Ed invero il par. 33 richiede esplicitamente l'accettazione da parte dell'Iraq delle disposizioni in essa contenute, quale condizione per un formale cessate il fuoco (accettazione che è stata deliberata dall'Assemblea nazionale irachena il 6 aprile 1991).

Un più approfondito esame di tale risoluzione, come di quelle successive necessarie per la sua attuazione (dalle risoluzioni 689 del 9 aprile 1991 e n. 692 del 17 maggio 1991 sino alle recentissime risoluzioni n. 705, n. 706 e n. 707 del 15 agosto 1991, le quali porrebbero l'Iraq sotto la tutela riguardo alla vendita di petrolio), non rientra peraltro nei limiti di queste lezioni, che si concludono con la liberazione del Kuwait. Vogliamo solo rilevare che la risoluzione n. 687 del 3 aprile 1991 esprime anch'essa quella posizione di rigore e di determinazione da parte dell'ONU, che si era manifestata già con la risoluzione n. 678 del 29 novembre 1990. Soltanto il futuro potrà dire se tale posizione resterà un caso isolato o rappresenterà davvero l'avvio di un nuovo ordine internazionale basato sul rispetto della legalità. Qualora si realizzasse la prima ipotesi, sarebbe difficile credere nell'imparzialità e nella buona fede dell'Organizzazione e dei governi che hanno in concreto agito contro l'Iraq. Nel secondo caso sarebbe comunque auspicabile che il ricorso a misure militari rappresenti sempre l'extrema ratio e che la pace e la sicurezza internazionale trovino la loro prima garanzia in un recupero di autorità morale e politica dell'ONU ed in un ordine internazionale realmente fondato sul riconoscimento dei diritti degli Stati, dei popoli e degli individui.

⁹⁸Vedi supra: pagina precedente

L'ONU e la crisi nella ex Jugoslavia.

⁹⁹premessa:

¹⁰⁰Di tutti i sovrvolgimenti provocati dal crollo del comunismo, certamente gli avvenimenti rumeni e jugoslavi sono stati i più sanguinosi.

In questi ultimi anni si è infatti passati da un cieco ottimismo di quello che sarebbe potuto essere il “mondo nuovo” a una accettazione della più cruda verità che non tutto può essere ascritto a quel sistema di potere.

In particolare si è dovuto accettare il fatto che, sempre, i Balcani resteranno una polveriera priva di soluzione, almeno finché persisteranno le differenze abissali fra i popoli che lo compongono, che vanno dal ceppo latino a quello slavo.

⁹⁹Premessa critica dell'autore del lavoro

¹⁰⁰Franco Angeli: La guerra di Bosnia; una tragedia annunciata
Jo'ze Pirjevec: Serbi, Croati, Sloveni
Maurizio Cucci: Bosnia; le vittime senza nome

Con ottimismo possiamo guardare all'Ungheria e ai popoli Boemo e Slovacco, che paiono fuori dalla mischia delle rivendicazioni, possiamo fidarci relativamente degli altri slavi del nord-est, dove non ci sono venti di guerra a spirare, ma l'esempio della ex Jugoslavia e del contemporaneo e vergognoso immobilismo delle Nazioni Unite, probabilmente aggravato dall'essere rappresentate dal peggior Segretario generale degli ultimi venti anni, suona come un pericoloso memento dell'inevitabile: ovvero che il sistema lasciatoci in eredità dalla guerra fredda, lungi dall'essere affidabile è solo un' inefficiente torre d'avorio.

¹⁰¹Quello che segue vuole essere una cronologia dei vacui appelli lanciati dalle Nazioni Unite negli ultimi anni per fermare la mattanza e, di riflesso, il ricordo dell' irridenza e ilarità finora suscitata fra i belligeranti, che sanno di poter contare sulla massima impunità, e dell'assurdità del voler applicare i diritti dell'uomo laddove non esistono più coscienze civili.

Quanto accaduto negli ultimi anni rappresenta la più grande sconfitta diplomatica dai tempi del patto di Monaco delle democrazie occidentali. Chamberlein, l'uomo che voleva opporre il suo ombrello alle milizie naziste, ha evidentemente fatto scuola.

Speriamo siano diversi i risultati.

Stralci essenziali delle risoluzioni delle Nazioni Unite sulla Crisi jugoslava.

¹⁰¹Vedi supra: pagina precedente.

{.....}

¹⁰²Risoluzione 713 (25 settembre 1991)

...6) Decide... che tutti gli Stati metteranno in atto, al fine di riportare la pace e la stabilità in Jugoslavia, un embargo generale completo su tutte le forniture di armi e di equipaggiamento militare alla Jugoslavia fino a quando il Consiglio di Sicurezza decida altrimenti dopo consultazioni fra il Segretario generale e il governo

Risoluzione 721 (27 novembre 1991)

Considerando... che ciascuno dei partecipanti jugoslavi all'incontro con il rappresentante personale del Segretario generale ha affermato di volere il dispiegamento di una operazione

¹⁰²Vedi supra: pagina precedente

delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace al più presto possibile.

(...)

4) Si impegna ad esaminare... in particolare qualsiasi raccomandazione per la possibile creazione di una operazione delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace in Jugoslavia.

¹⁰³Risoluzione 724 (15 dicembre 1991)

...2) Approva in particolare l'opinione del... rapporto del Segretario generale, per cui non esistono ancora le condizioni per dar vita ad un'operazione di peace-keeping in Jugoslavia.

(...)

*...5) * Chiede a tutti gli Stati di fare rapporto al Segretario generale entro 20 giorni per sapere le misure che sono state prese al fine di rispettare gli obblighi disposti dal paragrafo 6 della risoluzione 713 (1991) di dare attuazione ad un embargo generale e completo di tutte le forniture di armi ed equipaggiamento militare verso la Jugoslavia.*

¹⁰³Vedi supra: pagina precedente

*** Decide di istruire... una commissione... per raccomandare misure appropriate in risposta alle violazioni dell'embargo... e fornire informazioni su base regolare al Segretario generale per una distribuzione generale agli Stati membri.*

¹⁰⁴Risoluzione 727 (7 gennaio 1992)

...3) approva l'intenzione del Segretario generale... di mandare immediatamente in Jugoslavia un gruppo di ufficiali di collegamento, in numero massimo di 50, per promuovere il mantenimento del cessate-il-fuoco.

Risoluzione 740 (7 febbraio 1992)

...4) Chiede al Segretario generale di attivare la preparazione di un'operazione di peace-keeping delle Nazioni Unite.

(...)

...7)... e riafferma che il piano di peace-keeping delle Nazioni Unite e la sua attuazione non intende in alcun modo pregiudicare le condizioni per una soluzione politica.

¹⁰⁴Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
riferimenti a: Historia

¹⁰⁵Risoluzione 743 (21 febbraio 1992)

...2) Decide di stabilire, sotto la propria autorità, una Forza di Protezione delle Nazioni Unite (Unprofor).

Risoluzione 749 (7 aprile 1992)

...2) decide di autorizzare il pieno dispiegamento delle Forze il più velocemente possibile.

Risoluzione 752 (15 maggio 1992)

...4) Richiede che quelle unità dell'esercito popolare jugoslavo (Jna) e quegli elementi dell'Esercito croato che si trovano a tutt'oggi nella Bosnia-Erzegovina siano ritirati, ...oppure disciolti e disarmati, e le loro armi poste sotto il controllo internazionale.

5) Richiede altresì che tutte le milizie irregolari presenti in Bosnia-Erzegovina siano disperse e disarmate.

6) Richiama tutte le parti in causa e le altre forze coinvolte affinché l'espulsione forzata di persone delle aree dove esse vivono

¹⁰⁵Vedi supra: pagina precedente

ed ogni tentativo di cambiare la composizione etnica locale cessi immediatamente

(...)

...8) Richiama tutte le parti coinvolte affinché assicurino l'effettivo adempimento dei soccorsi umanitari, ivi incluso l'accesso sicuro agli aeroporti dell'area.

¹⁰⁶Risoluzione 753 (18 maggio 1992)

Raccomanda... che la Repubblica di Croazia sia ammessa come membro delle Nazioni Unite.

Risoluzione 755 (20 maggio 1992)

Raccomanda... che la repubblica di Bosnia-Erzegovina sia ammessa come membro delle Nazioni Unite.

¹⁰⁷Risoluzione 757 (30 maggio 1992)

¹⁰⁶Vedi supra: pagina precedente.
riferimenti a: Historia

¹⁰⁷Vedi supra: pagina precedente

Rilevando come la richiesta della repubblica federale di Jugoslavia di subentrare automaticamente al posto della repubblica popolare di Jugoslavia sia stata generalmente respinta

(...)

...4) stabilisce altresì che tutti gli Stati debbano astenersi da:

** importare dentro i propri territori beni provenienti dalla neo repubblica federale jugoslava, successivamente alla data della presente risoluzione;*

*** di intraprendere qualsiasi attività effettuata da propri connazionali o sul proprio territorio nazionale che favorisca... l'esportazione o il trasferimento di qualsiasi bene o servizio proveniente dalla repubblica federale jugoslava, e ogni commercio effettuato da propri cittadini o a bordo delle navi o degli aerei delle proprie compagnie di bandiera, o all'interno dei propri territori nazionali di qualsiasi prodotto... proveniente dalla repubblica federale jugoslava, ed esportato o i data successiva a quella della presente risoluzione, ivi compreso in particolar modo ogni trasferimento di capitali in direzione della repubblica federale jugoslava inteso a favorire tali attività e commerci;*

**** la vendita o l'approvvigionamento da parte dei loro cittadini o dall'interno dei loro territori o utilizzando a questo fine le navi o gli aerei delle proprie compagnie nazionali di bandiera di qualsiasi bene proveniente o meno dal proprio territorio*

nazionale, ad esclusione degli approvvigionamenti medici o alimentari, notificati in base alla risoluzione 724 (1991) al comitato istituito, a qualsiasi persona o ente di appartenenza alla repubblica federale jugoslava...

(...)

...Stabilisce che tutti gli Stati dovranno:

‘ negare il permesso a qualsiasi aereo di decollare o atterrare o sorvolare il loro territorio nazionale se di provenienza o destinazione della repubblica federale jugoslava

¹⁰⁸*“ proibire ai propri connazionali... la fornitura di assistenza tecnica ad aerei immatricolati...; altresì di casi per la fornitura di pezzi di ricambio per tali aerei, l’abilitazione al volo...*

...Stabilisce che tutti gli stati devono:

‘ ridurre il numero di membri delle loro missioni diplomatiche...

“ Prendere provvedimenti affinché sia interdetta la partecipazione a manifestazioni sportive

“sospendere la cooperazione scientifica e tecnica...

¹⁰⁸Vedi supra: pagina precedente

(...)

...Richiede... la creazione di una zona di sicurezza che comprenda Sarajevo e il suo aeroporto.

¹⁰⁹Risoluzione 758 (8 giugno 1992)

...2) Decide di allargare il mandato e la forza dell'Unprofor.

...3) Autorizza il Segretario generale ad inviare... osservatori militari e relativo personale ed equipaggiamento.

(...)

...8) domanda... la creazione di una zona di sicurezza che comprenda Sarajevo e il suo aeroporto e il rispetto dell'accordo firmato a Ginevra il 22 maggio 1992.

¹¹⁰Risoluzione 760 (18 giugno 1992)

¹⁰⁹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
riferimenti a: Baghdad, Fabrizio del Noce § op. cit.

¹¹⁰Vedi supra: pagina precedente

*Decide che le proibizioni (dell'embargo)... non si dovranno...
applicare a merci e prodotti per bisogni umanitari.*

Risoluzione 761 (29 giugno 1992)

*1) Autorizza il Segretario generale ad inviare ulteriori unite
dell'Unprofor per assicurare la sicurezza e il funzionamento
dell'aeroporto di Sarajevo e il trasporto degli aiuti umanitari.*

Risoluzione 762 (30 giugno 1992)

(...)

*6) Raccomanda la creazione di (una) Commissione Unita... che
debba consultarsi... con le autorità di Belgrado nell'espletare le
sue funzioni.*

*7) Autorizza il rafforzamento dell'Unprofor... al fine
dell'espletamento delle (sue) funzioni (in) Croazia.*

¹¹¹Risoluzione 764 (13 luglio 1992)

¹¹¹Vedi supra: pagina precedente

(...)

2) Autorizza il Segretario generale ad inviare immediatamente elementi addizionali dell'Unprofor al fine di garantire la sicurezza e il funzionamento dell'aeroporto di Sarajevo e la distribuzione dell'assistenza umanitaria.

(...)

10) Riafferma che... le persone che commettono od ordinano di commettere gravi violazioni delle Convenzioni (di Ginevra) sono individualmente responsabili di queste violazioni.

Risoluzione 769 (7 agosto 1992)

2) Autorizza l'estensione del mandato e della forza Unprofor.

3 (...)

4) Condanna risolutamente gli abusi perpetrati contro la popolazione civile, in modo particolare su base etnica.

112 Risoluzione 770 (13 agosto 1992)

Profondamente preoccupato da notizie di abusi verso la popolazione civile imprigionata nei campi, prigioni e centri di detenzione.

(...)

3) Domanda che sia garantita al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad altre organizzazioni umanitarie l'accesso continuo e senza impedimento ai campi, e che tutti i detenuti ricevano trattamento umano, compreso cibo, rifugio e cure mediche in sufficienza.

Risoluzione 771 (13 agosto 1992)

(...)

2) Condanna fortemente qualsiasi violazione della legge umanitaria, internazionale, incluse quelle della pratica della Pulizia etnica.

(...)

¹¹²Vedi supra: pagina precedente

4) *Domanda inoltre che alle più rilevanti organizzazioni umanitarie, in particolare al Comitato internazionale della Croce Rossa, sia garantito l'immediato, non ostacolato e continuo accesso ai campi, ragioni e centri di detenzione sul territorio della ex-Jugoslavia.*

¹¹³Risoluzione 776 (14 settembre 1992)

(...)

2) *Autorizza l'estensione del mandato e della forza Unprofor in .Bosnia-Erzegovina... (anche) per realizzare... la protezione dei convogli dei detenuti rilasciati, qualora ci sia richiesto dal Comitato internazionale della Croce Rossa.*

Risoluzione 777 (19 settembre 1992)

Considerando che lo Stato conosciuto come Repubblica socialista federale di Jugoslavia ha cessato di esistere.

1) *Considera che la Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro) non può continuare automaticamente ad essere membro...delle Nazioni Unite.*

¹¹³Vedi supra: pagina precedente

Risoluzione 779 (6 ottobre 1992)

(...)

2) Autorizza l'Unprofor ad assumere la responsabilità del monitoraggio... del completo ritiro della Armata jugoslava dalla Croazia, la demilitarizzazione della penisola di Prevlaka e la rimozione di armi pesanti dalle aree confinanti con Croazia e Montenegro

¹¹⁴Risoluzione 780 (6 ottobre 1992)

1) Riafferma la richiesta... che gli Stati e... le organizzazioni internazionali raccolgano le prove sulle violazioni dei diritti dell'uomo,... commesse sul territorio dell'ex-Jugoslavia e prega gli Stati... di mettere queste informazioni a disposizione della Commissione di esperti.

Risoluzione 781 (9 ottobre 1992)

¹¹⁵*1) Decide di interdire i voli militari nello spazio aereo della Bosnia-Erzegovina, esclusi i voli della Forza di Protezione delle*

¹¹⁴Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

Nazioni Unite e di appoggio alle operazioni dell'ONU, incluse quelle di assistenza umanitaria.

2) Chiede all'Unprofor di controllare il rispetto dell'interdizione dei voli militari, anche con il dispiegamento di osservatori laddove sarà necessario sugli aeroporti del territorio della ex-Jugoslavia.

Risoluzione 786 (10 novembre 1992)

(...)

2) Riafferma il suo divieto di voli militari nello spazio aereo di Bosnia-Erzegovina, che si applica a tutti i voli, sia ad aeromobili ad ala fissa che ad ala rotante.

(...)

5) Approva la raccomandazione... di aumentare la forza dell'Unprofor.

¹¹⁶Risoluzione 787 (16 novembre 1992)

¹¹⁵Vedi supra: pagina precedente.

¹¹⁶Vedi supra: pagina precedente

(...)

2) *Riafferma che qualsiasi conquista di territorio con la forza o con qualsiasi pratica di pulizia etnica è illegale e inaccettabile, e che non sarà permesso a tali pratiche di influire sul risultato dei negoziati relativi ad accordi costituzionali per la Repubblica di Bosnia e Erzegovina, e ribadisce che tutti i profughi debbono essere messi in condizione di ritornare pacificamente alle loro abitazioni.*

3) *Riafferma con forza il suo invito a tutte le parti... interessate a rispettare rigorosamente l'integrità territoriale della Repubblica di Bosnia e Erzegovina, e afferma che entità territoriali unilateralmente costituite e assetti imposti trasgredendo a quanto stabilito non saranno considerati validi.*

(...)

9) *Decide, sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, al fine di assicurare che i beni e i prodotti convogliati attraverso la Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro) non siano deviati in violazione della risoluzione 757 (1992), di proibire il trasbordo di petrolio grezzo, derivati petroliferi, carbone, attrezzature destinate al settore energetico, ferro, acciaio, altri metalli, prodotti chimici, gomma, pneumatici, veicoli, velivoli e motori di tutti i tipi, a meno che il trasporto non sia stato specificatamente autorizzato con una decisione presa caso per caso dal Comitato istituito dalla risoluzione 724 (1991), sulla base della sua procedura silenzio-assenso.*

10) Decide inoltre, sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che ogni nave da carico in cui la quota di maggioranza o di controllo sia detenuta da una persona o impresa con sede in, o operante dalla, Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro) sarà considerata, ai fini dell'applicazione delle relative risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, una nave della Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro), a prescindere dalla bandiera che batte.

(...)

¹¹⁷13) Loda gli sforzi degli Stati rivieraschi che agiscono per assicurare il rispetto delle risoluzioni 713 (1991) e 757 (1992) riguardo a spedizioni di merci sul Danubio, e riafferma le responsabilità degli Stati rivieraschi a prendere misure necessarie ad assicurare che la navigazione sul Danubio si svolga nel rispetto delle risoluzioni 713 (1991) e 757 (1992), ivi comprese le misure adeguate alle circostanze specifiche come, se necessario, fermare tali spedizioni al fine d'ispezionare il loro carico e verificare la loro destinazione, ed assicurare il rigoroso adempimento delle disposizioni delle risoluzioni 713 (1991) e 757 (1992)...

¹¹⁸Risoluzione 795 (11 dicembre 1992)

¹¹⁷Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
riferimenti a: Historia

¹¹⁸Vedi supra: pagina precedente

(...)

2) Autorizza il Segretario generale ad organizzare una presenza dell' Unprofor nella ex Repubblica federale di Macedonia.

3) Richiede al Segretario generale di mandare immediatamente il personale militare, civile ed amministrativo... e le forze di polizia addette al monitoraggio, subito dopo aver ricevuto il consenso del governo della ex-Repubblica jugoslava di Macedonia.

Risoluzione 798 (18 dicembre 1992)

(...)

3) Chiede al Segretario generale di fornire i mezzi necessari... nell'area (della Bosnia-Erzegovina) per far sì che la delegazione della Comunità Europea abbia libero e sicuro accesso ai luoghi di detenzione.

Risoluzione 802 (25 gennaio 1993)

1) Chiede l'immediata cessazione di ogni attività ostile delle forze armate croate nelle zone protette dalle Nazioni Unite, o vicino ad esse, ed il ritiro (delle stesse) da queste aree.

Risoluzione 807 (19 febbraio 1993)

1) Richiede che le parti e gli altri interessati rispettino pienamente il piano delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace in Croazia e gli altri impegni che hanno sottoscritto.

(...)

5) Decide nel contesto di tali richieste, di estendere il mandato dell'Unprofor, ad interim fino al 31 marzo 1993)

¹¹⁹Risoluzione 808 (22 febbraio 1993)

1) Decide la creazione di un tribunale internazionale per giudicare le persone ritenute responsabili di violazioni gravi del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex-Jugoslavia dopo il 1991)

Risoluzione 815 (30 marzo 1993)

(...)

¹¹⁹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

3) *Decide di riconsiderare, ad un mese dalla data di questa risoluzione, o quando il Segretario generale lo richieda, il mandato dell'Unprofor alla luce degli sviluppi della Conferenza Internazionale sulla ex Jugoslavia e della situazione sul terreno.*

4) *Decide... di estendere ulteriormente il mandato Unprofor... fino al 30 giugno 1993)*

Risoluzione 816 (31 marzo 1993)

¹²⁰1) *Decide di estendere il divieto stabilito dalla risoluzione 781 (1992) ai voli di tutti i velivoli ad ala fissa e ad ala rotante nello spazio aereo della Repubblica di Bosnia-Erzegovina; restano esclusi da tale divieto i voli autorizzati dall'Unprofor.*

Risoluzione 817 (7 aprile 1993)

(...)

2) *Raccomanda... che lo Stato... provvisoriamente denominato come ex-Repubblica jugoslava di Macedonia sia ammesso come membro delle Nazioni Unite.*

¹²⁰Vedi supra: pagina precedente.

121 Risoluzione 819 (16 aprile 1993)

1) Chiede che tutte le parti in causa e le altre coinvolte trattino Srebrenica e i suoi dintorni come area protetta che deve essere libera da attacchi armati e atti ostili.

(...)

2) Chiede al Segretario generale... di prendere subito provvedimenti per incrementare la presenza Unprofor a Srebrenica e dintorni.

Risoluzione 820 (17 aprile 1993)

una tregua...concordata dalle due parti bosniache e descritta nel rapporto del Segretario generale del 26 marzo 1993 ..., cioè l'Accordo sulle Disposizioni Temporanee ... i Nove Principi Costituzionali ... la mappa provinciale provvisoria ... e l'Accordo di Pace per la Bosnia-Erzegovina ...

(...)

122 15) Decide che il trasporto sul Danubio di beni e prodotti attraverso la alla Repubblica federale Jugoslavia (Serbia e Montenegro) sarà permesso solo se specificatamente autorizzato

¹²¹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

¹²²Vedi supra: pagina precedente

dalla Commissione stabilita con la risoluzione 724 (1991) e che le navi autorizzate saranno sottoposte a controlli nel tratto del Danubio fra Vidin, Calafat e Mohacs.

16)... fa affidamento sugli Stati rivieraschi per un adeguato controllo su tutto il traffico di cabotaggio nelle aree situate fra Vidin, Calafat e Mohacs.

17) Riafferma la responsabilità degli Stati rivieraschi nell'intraprendere le misure necessarie per assicurare che la navigazione sul Danubio sia conforme alle risoluzioni 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) e alla presente, inclusa la possibilità in base all'autorità del Consiglio di Sicurezza di fermare e di controllare la navigazione al fine di ispezionare e verificare i carichi e la loro destinazione, di permettere l'un effettivo controllo e di assicurare l'adempimento delle risoluzioni correlate, e ripete a tutti gli Stati, inclusi gli Stati non rivieraschi, la richiesta ... di concedere, sia su scala nazionale che attraverso organizzazioni e accordi regionali, tutta l'assistenza eventualmente richiesta dagli Stati rivieraschi nonostante le restrizioni sulla navigazione stabilite dagli accordi internazionali applicati al Danubio.

(...)

24) Decide che gli Stati dovranno confiscare tutte le navi, i veicoli da carico, i treni e gli aerei all'interno del loro territorio il cui controllo o la maggioranza del quale è in possesso di una persona o un'impresa residente od operante nella Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro) e che queste navi, veicoli, treni o aerei potranno essere confiscati da quello Stato in base alla determinazione di una violazione delle risoluzioni 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) e della presente.

25) *Decide che tutti gli Stati dovranno trattenere durante i controlli le navi, i veicoli, i treni e gli aerei che si trovano nei loro territori e che sono sospettati di violare o aver violato le risoluzioni ... in seguito alla determinazione della violazione, tali mezzi di trasporto possono essere sequestrati e, laddove necessario, confiscati dagli Stati che li trattengono insieme al loro carico.*

¹²³26) *Conferma che gli Stati possono addebitare le spese di confisca delle navi, dei veicoli, dei treni e degli aerei ai loro proprietari.*

27) *Decide di proibire la fornitura di servizi, finanziari e non, ad ogni persona od ente avente lo scopo di concludere affari nella Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro), con le sole eccezioni delle telecomunicazioni, dei servizi postali, e dei servizi legali in conformità alla risoluzione 757 (1992) e in seguito all' approvazione caso per caso da parte della Commissione stabilita con la risoluzione 724 (1991), servizi che possono essere necessari per scopi umanitari o altri motivi eccezionali.*

28) *Decide di interdire le acque territoriali della Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro) a tutto il traffico navale commerciale, tranne quando autorizzato da un esame specifico della Commissione ... o in caso di forza maggiore.*

Risoluzione 821 (28 aprile 1993)

¹²³Vedi supra: pagina precedente

1) Riafferma che la Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro) non può continuare automaticamente ad essere membro delle Nazioni Unite come successore della ex-Repubblica federale socialista jugoslava.

Risoluzione 824 (6 maggio 1993)

(...)

¹²⁴3) dichiara che la capitale della Repubblica di Bosnia e Erzegovina, Sarajevo, e altre zone ugualmente minacciate, in particolare le città di Tuzla, Zepa, Goradze, Bihac, così come Srebrenica, nonché i territori limitrofi di tali città, debbano essere considerate zone di sicurezza da tutte le parti in causa e salvaguardate da attacchi armati e in ogni altro atto di ostilità.

Risoluzione 827 (25 maggio 1993)

(...)

¹²⁵2) Decide di creare un tribunale internazionale con il solo proposito di perseguire le persone responsabili di serie violazioni del diritto dell'uomo commesse sul territorio della ex-Jugoslavia fra il 1^o gennaio 1991 ed una data da determinarsi da parte del

¹²⁴Vedi supra: pagina precedente.

¹²⁵Vedi supra: pagina precedente

Consiglio di Sicurezza sul ristabilimento della pace, e a questo fine di adottare lo Statuto del Tribunale Internazionale.

Risoluzione 836 (3 giugno 1993)

2) Approva il Piano di Pace per la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina a cui si fa riferimento nel documento S/25479).

(...)

5) Decide ... di estendere il mandato dell'Unprofor, così da permettergli, all' interno delle zone nominate dalla risoluzione 824 (1 993), di contrastare gli attacchi contro tali zone, controllare il cessate il fuoco, accelerare il ritiro di unità militari e paramilitari diverse da quelle del governo della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, nonché di occupare alcuni punti-chiave del territorio, in aggiunta al suo ruolo nella gestione degli aiuti umanitari alla popolazione.

(...)

9) Autorizza l'Unprofor, in aggiunta al mandato definito nelle risoluzioni 770 (1992) e 776 (1992), ad espletare il mandato definito nel paragrafo 5 del presente documento, agendo per autodifesa, a prendere le necessarie misure, ivi compreso se necessario l'uso della forza, in risposta ai bombardamenti contro le zone di sicurezza da parte di ognuna delle parti in causa, o a incursioni armate entro tali zone, o nel caso di deliberato impedimento, in tali zone o intorno ad esse, della libertà di movimento delle unità dell'Unprofor, o di convogli umanitari protetti.

Risoluzione 838 (10 giugno 1993)

¹²⁶1) *Chiede al Segretario generale di sottomettere al Consiglio il più presto possibile un ulteriore rapporto sulle opzioni per un dispiegamento di osservatori internazionali al fine di monitorare veramente l'osservanza delle risoluzioni rilevanti del Consiglio di Sicurezza ... ai confini fra la Repubblica di Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro).*

Risoluzione 842 (18 giugno 1993)

1) il benvenuto all'offerta fatta da uno Stato membro di contribuire con personale supplementare alla presenza Unprofor nella ex-Repubblica jugoslava di Macedonia...

Risoluzione 843 (18 giugno 1993)

1) Conferma che al Comitato creato dalla risoluzione 724 (1991) viene affidato il compito di esaminare le richieste di assistenza, come da articolo 50 della Carta delle Nazioni Unite.

Risoluzione 844 (18 giugno 1993)

¹²⁶Vedi supra: pagina precedente

(...)

2) Decide di autorizzare il rinforzo dell'Unprofor al fine di andare incontro alle richieste di disporre di forza supplementare.

(...)

4) Riafferma le sue decisioni ... a proposito dell'uso della forza aerea, dentro ed intorno le zone di sicurezza, al fine di sostenere l'Unprofor nel compimento del suo mandato.

Risoluzione 845 (18 giugno 1993)

(...)

¹²⁷*2) Sprona le parti in causa a continuare con i loro sforzi sotto gli auspici del Segretario generale di arrivare ad una veloce sistemazione delle rimanenti questioni aperte fra loro.*

Risoluzione 847 (30 giugno 1993)

(...)

¹²⁷Vedi supra: pagina precedente

2)... *decide di riconsiderare ... il mandato dell'Unprofor sul territorio della Repubblica di Croazia.*

3) *Decide, in questo contesto, di estendere il mandato dell'Unprofor fino ... al 30 settembre 1993*

Risoluzione 855 (9 agosto 1993)

(...)

¹²⁸2) *Chiede alle autorità della Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro) di riconsiderare il loro rifiuto al permesso di continuare le attività della missione della Csce in Kosovo, Sangiaccato e Voivodina, e ... di collaborare con la Csce prendendo i necessari provvedimenti al fine di rinvigorire le attività di queste missioni e mettersi d' accordo per un aumento del numero di persone addette al monitoraggio, così come deciso dalla Csce.*

Risoluzione 857 (20 agosto 1993)

(...)

5) *Stabilisce la ... lista di candidati (a giudice del Tribunale internazionale contro i crimini di guerra).*

¹²⁸Vedi supra: pagina precedente.

Risoluzione 859 (24 agosto 1993)

(...)

¹²⁹6) *Afferma che una soluzione del conflitto nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina deve (includere):*

a) la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica della Repubblica di Bosnia-Erzegovina;

b) il fatto che nè un cambiamento del nome dello Stato nè cambiamenti nell'organizzazione interna dello Stato, come quelli contenuti nell'accordo costituzionale annesso al rapporto dei Co-presidenti... avrà conseguenze sulla qualità di membro delle Nazioni Unite della Bosnia Erzegovina;

c) i principi adottati dalla Conferenza Internazionale di Londra sulla ex-Jugoslavia, incluso la necessità della cessazione delle ostilità, il principio di una soluzione negoziata liberamente raggiunta, l'inaccettabilità di acquisizioni territoriali mediante la forza o la pulizia etnica e il diritto dei rifugiati e degli altri che hanno subito danni ad essere compensati secondo la Dichiarazione sulla Bosnia adottata dalla Conferenza di Londra;

d) riconoscimento e rispetto del diritto di tutti i profughi al ritorno alle proprie case nella sicurezza e nell'onore;

¹²⁹Vedi supra: pagina precedente

e) la salvaguardia di Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, come una città unita e un centro multiculturale, multi-etnico e plurireligioso.

Risoluzione 870 (1 ottobre 1993)

¹³⁰ 1) *Decide di estendere il mandato Unprofor ... fino al 5 ottobre 1993*

Risoluzione 871 (4 ottobre 1993)

(...)

9) *Autorizza l'Unprofor, nell'espletare il suo mandato nella Repubblica di Croazia, e agendo per legittima difesa, a prendere le misure necessarie, incluso l'uso della forza, per assicurare la propria sicurezza e libertà di movimento.*

(...)

11) *Decide di estendere il mandato Unprofor fino al 31 marzo 1994.*

¹³⁰Vedi supra: pagina precedente

IL PIANO DI PACE VANCE-OWEN
(Ginevra, 2 gennaio 1993)

¹³¹1) La Bosnia-Erzegovina sarà uno Stato decentralizzato in cui la maggior parte delle funzioni governative saranno eseguite dalle rispettive province.

2) Le province non avranno alcuna personalità giuridica internazionale e non potranno stipulare accordi con gli Stati stranieri non con le organizzazioni internazionali.

3) In tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina sarà garantita piena libertà di circolazione.

¹³¹Franco Angeli: La guerra di Bosnia; una tragedia annunciata.
Maurizio Cucci: Bosnia: le vittime senza nome
Jo'ze Pirjevec: Serbi; Croati; Sloveni

4) La Costituzione riconoscerà i tre maggiori gruppi etnici come unità costituenti dello Stato, insieme ad un gruppo di altre nazionalità.

¹³²5) Ogni argomento di vitale interesse per una qualsiasi delle parti costituenti sarà regolato dalla Costituzione, e ogni emendamento in merito richiederà il consenso delle tre unità: gli affari governativi ordinari non potranno essere oggetto di veto di queste unità costituenti.

6) Le province ed il governo centrale saranno dotati di un parlamento eletto democraticamente e di esecutivi scelti democraticamente, oltre a un potere giudiziario indipendente. La presidenza sarà composta da tre rappresentanti di ciascuna delle unità costituenti. Le prime elezioni si svolgeranno sotto il controllo delle Nazioni Unite, della CE e della Csce (Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa)

7) Una Corte costituzionale, con un membro per ogni gruppo e una maggioranza di membri non Bosniaci designati inizialmente dalla Conferenza internazionale sull'ex-Jugoslavia, sarà incaricata di risolvere le controversie tra il governo centrale e le province cos“ come quelle tra gli organi del primo.

* Progetto del Quadro costituzionale della Bosnia-Erzegovina, presentato il 2 gennaio 1993 ai dirigenti delle parti belligeranti in Bosnia dai co-presidenti della Conferenza internazionale sull'ex-Jugoslavia.

¹³²Vedi supra: pagina precedente.

¹³³8) La Bosnia-Erzegovina verrà gradualmente smilitarizzata sotto controllo dell'ONU e della CE.

9) I diritti dell'uomo, secondo i criteri internazionali più stretti saranno inclusi nella Costituzione, la quale prevederà anche il loro rispetto attraverso dei meccanismi interni e internazionali.

10) Saranno previsti dalla Costituzione meccanismi di supervisione internazionale e di controllo. Questi verranno mantenuti finché le parti costituenti non avranno deciso, di mutuo accordo, di farne a meno.

Appendice: L'ONU e l'Uomo: un binomio sinottico.

¹³³Vedi supra: pagina precedente

¹³⁴Premessa:

Nato dal conflitto mondiale, di cui proprio in questi giorni si rievoca la conclusione, non poteva mancare nell' ONU una forte caratterizzazione riguardo al diritto umano alla sopravvivenza, negato dalle parti avverse del conflitto.

Nel frattempo vari fori nazionali ed internazionali stabilirono procedure per l'esame dei casi più eclatanti: Per esempio la Commissione europea di Diritti Umani e la panamericana Commissione sui Diritti Umani dell'Organizzazione degli Stati americani investigano sugli abusi perpetrati e possono assegnare casi particolari a corti regionali.

La realtà, come spesso accade, fu invece quella di una scarsa attenzione al tema, nonostante le buone intenzioni.

Dopo la guerra, comunque, una serie di accordi regionali intervennero a rendere meno completa la disillusione: la conferenza di Helsinki, in particolare, codificò quella che avrebbe dovuto essere "l'onesto trattamento dell'individuo" (letterale), a cui tutti avrebbero diritto.

¹³⁴Testi consultati:

Luigi Saladino: I diritti dell'uomo

Jo'ze Pirjevec: Serbi; Croati; Sloveni

Franco Angeli: La guerra di Bosnia; una tragedia annunciata.

Maurizio Cucci: Bosnia: le vittime senza nome

Testi Selezionati: dalla carta atlantica alla conferenza di Nairobi.

L'unico esempio di efficienza in tanto squallore sembra essere proprio la Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Mi è sembrato doveroso, dunque, dedicare un'appendice della mia trattazione proprio alla tutela dei diritti umani effettuata dalle Nazioni Unite, anche se, per le necessità imposte dal lavoro stesso, su di un'ottica più squisitamente giuridica che non metodologica.

Un ultimo appunto, come un commiato, mi sembra inevitabile agli eventi di questi giorni: La Bosnia-Erzegovina è l'esemplificazione della negazione di quanto di qui in poi si troverà redatto. L'immagine di una bambina orrendamente ferita al volto e privata della vista non può non fare riflettere:

¹³⁵perchè se molto è stato fatto, molto rimane da fare.

¹³⁵Vedi supra: pagina precedente.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

¹³⁶Preambolo:

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un

¹³⁶Luigi Saladino: I diritti dell'uomo

migliore tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantire, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

art. 1

¹³⁷*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.*

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna

¹³⁷Vedi supra: pagina precedente

per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

(...)

art. 6

¹³⁸*Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.*

art. 7

¹³⁸Vedi supra: pagina precedente

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

art. 8

¹³⁹*Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.*

art. 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

(...)

10) Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi

¹³⁹Vedi supra: pagina precedente.

diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

(...)

art. 11

1) ¹⁴⁰Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che; al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

(...)

¹⁴⁰Vedi supra: pagina precedente

art. 13

1) *Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.*

2) *Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.*

art. 14

1) ¹⁴¹*Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.*

2) *Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.*

art. 15

1) *Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.*

¹⁴¹Vedi supra: pagina precedente

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza né del diritto di mutare cittadinanza.

art. 16

1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2) un matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

¹⁴²**art. 17**

1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di

¹⁴²Vedi supra: pagina precedente.

coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

(...)

art. 19

¹⁴³*Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.*

art. 20)

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione.

¹⁴³Vedi supra: pagina precedente

art. 21

1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

¹⁴⁴**art. 22**

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

art. 23

¹⁴⁴Vedi supra: pagina precedente.
riferimenti a: Historia

1) ¹⁴⁵Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

art. 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

art. 25

¹⁴⁵Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

1) *Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.*

2) *La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.*

art. 26

1) ¹⁴⁶*Ogni individuo ha diritto alla istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.*

2) *L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.*

¹⁴⁶Vedi supra: pagina precedente

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

art. 27

1) Ogni individuo ha diritto a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti ed a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

¹⁴⁷*2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.*

art. 28

1) Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale, nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati

art. 29

¹⁴⁷Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
riferimenti a: Historia

1) ¹⁴⁸ *Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.*

2) *Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.*

3) *Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.*

art. 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Vedi supra: pagina precedente

¹⁴⁹ Testi Selezionati: dalla carta atlantica alla conferenza di Nairobi.

DICHIARAZIONE SULLA CONCESSIONE DELL'INDIPENDENZA AI PAESI E AI POPOLI COLONIALI

¹⁵⁰L'Assemblea generale [...] proclama solennemente la necessità di porre rapidamente fine al colonialismo in tutte le sue forme e in tutte le sue manifestazioni; e a questo fine, dichiara quanto segue:

1) la soggezione dei popoli a un giogo, a una dominazione o a uno sfruttamento straniero costituisce una negazione dei diritti fondamentali dell'uomo, contraddice alla Carta delle Nazioni Unite e compromette la causa della pace e della cooperazione internazionale;

2) tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione e, in virtù appunto di tale diritto, decidono liberamente il proprio status

¹⁵⁰Vedi supra: pagina precedente.

politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;

3) la mancanza di preparazione in campo politico, economico e sociale non deve essere mai assunta come pretesto per ritardare l'indipendenza;

4) si porrà fine a qualsiasi intervento armato o a qualsiasi misura repressiva diretta contro i popoli soggetti, onde consentirà loro di esercitare liberamente e pacificamente il proprio diritto alla piena indipendenza, e dovrà essere inoltre rispettata l'integrità del loro territorio;

5) ¹⁵¹nei territori in amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in ogni altro territorio che non abbia conseguito l'indipendenza saranno prese misure immediate, miranti a trasferire tutti i poteri ai popoli di questi territori, senz'alcuna condizione nè riserva, in conformità con la loro volontà liberamente espressa e senz'alcuna distinzione di razza, fede o colore, e sia allo scopo di consentire a questi popoli il godimento di una piena indipendenza e libertà;

6) qualsiasi tentativo diretto a distruggere totalmente o parzialmente l'unità nazionale e l'integrità territoriale di un paese è incompatibile con i fini e i principi delle Nazioni Unite;

¹⁵¹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
riferimenti a: Historia

¹⁵²7) tutti gli Stati debbono osservare fedelmente e rigorosamente le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e della presente Dichiarazione su una base di uguaglianza, di non intromissione negli affari interni degli Stati e di rispetto dei diritti sovrani e dell'integrità territoriale di tutti gli Stati.

¹⁵²Vedi supra: pagina precedente.

DICHIARAZIONE SULLA ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

¹⁵³*L'Assemblea Generale:*

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite è fondato sui principi della dignità e della uguaglianza di tutti gli esseri umani e tende, fra gli altri suoi obiettivi fondamentali, a raggiungere la cooperazione internazionale nella promozione e nell'incoraggiamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che ad ognuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Dichiarazione, senza distinzione alcuna, in particolare per ragioni di razza, colore o di ordine nazionale;

¹⁵³Vedi supra: pagina precedente

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclama inoltre che tutti sono uguali di fronte alla legge e che tutti, senza discriminazione alcuna, hanno diritto ad una uguale tutela da parte della legge e che tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro qualunque discriminazione ed incitamento alla discriminazione;

Considerato che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche di segregazione e discriminazione che esso comporta e che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali proclama in particolare la necessità di porre rapidamente e senza condizioni termine al colonialismo;

Considerato che qualsiasi dottrina di differenziazione o di superiorità razziale è scientificamente falsa, moralmente condannabile, socialmente ingiusta e pericolosa e che non esiste giustificazione alla discriminazione razziale nè in teoria nè in pratica;

Preso nota delle altre risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale e degli atti internazionali approvati dagli istituti specializzati, in particolare dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nel campo della discriminazione;

¹⁵⁴*Preso nota del fatto che, sebbene l'azione e gli sforzi internazionali in un buon numero di paesi abbiano reso possibile*

¹⁵⁴Vedi supra: pagina precedente

di conseguire progressi in questo campo, la discriminazione basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica continua nondimeno in certe regioni del mondo a fornire motivo di seria preoccupazione, in talune regioni del mondo, delle quali alcune sono imposte da certi governi per mezzo di misure legislative, amministrative e di altro genere, nella forma, fra l'altro, dell' apartheid , della segregazione e della separazione, come pure con l'elaborazione e la diffusione, in certe regioni, di dottrine di superiorità razziale e di expansionismo;

¹⁵⁵*Convinta che tutte le forme di discriminazione razziale e, ancor più, che le politiche governative basate sul pregiudizio della superiorità o sull'odio razziale, oltre a costituire una violazione dei diritti fondamentali dell' uomo, finiscono col minare le relazioni amichevoli fra i popoli, la cooperazione fra le nazioni, la pace e la sicurezza internazionale;*

Convinta pure che la discriminazione razziale danneggia non soltanto coloro contro cui è rivolta, ma anche coloro che la praticano, convinta inoltre che una comunità mondiale libera da tutte le forze di segregazione e discriminazione razziale, come fattori che creano odio e divisione fra gli uomini, sia uno degli obiettivi fondamentali delle Nazioni Unite;

1) Afferma solennemente la necessità di porre fine rapidamente nel mondo intero alla discriminazione razziale, in tutte le sue forme e

¹⁵⁵Vedi supra: pagina precedente.

manifestazioni, e di assicurare la comprensione ed il rispetto per la dignità della persona umana;

2) Afferma solennemente la necessità di adottare misure nazionali ed internazionali rivolte a tal fine, compresi procedimenti nel campo dell'istruzione, dell'educazione e dell'informazione, per assicurare il riconoscimento e l'osservanza universali ed effettivi dei principi qui sotto enunciati;

3) Proclama la seguente Dichiarazione:

Art. 1

¹⁵⁶*La discriminazione fra gli esseri umani basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica è un'offesa alla dignità umana e deve essere condannata come negazione dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, come violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali proclamate nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, come ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche fra le nazioni e come un fatto capace di turbare la pace e la sicurezza fra i popoli.*

1) Nessuno Stato, istituzione, gruppo od individuo praticherà discriminazioni di qualsivoglia genere, in materia di diritti

¹⁵⁶Vedi supra: pagina precedente

dell'uomo e di libertà fondamentali, nei confronti di persone, gruppi di persone o istituzioni per ragioni di razza, colore od origine etnica.

2) Nessuno Stato incoraggerà, sosterrà o presterà il suo appoggio, attraverso l'azione della polizia o altrimenti ad alcuna discriminazione basata sulla razza, il colore o l'origine etnica, che sia praticata da qualsivoglia gruppo, istituzione o individuo.

3) Concrete misure di carattere speciale dovranno essere prese nelle circostanze opportune per assicurare lo sviluppo adeguato o la tutela di individui appartenenti a determinati gruppi razziali, allo scopo di assicurare il pieno godimento da parte di tali individui dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Queste misure non dovranno in alcuna circostanza avere come conseguenza il mantenimento di diritti ineguali o separati per differenti gruppi razziali.

(...)

Art. 3

1) ¹⁵⁷Sforzi particolari saranno fatti per prevenire la discriminazione basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica, specialmente in materia di diritti civili, acquisizione della

¹⁵⁷Vedi supra: pagina precedente

cittadinanza, d'istruzione, di religione, di impiego, d'occupazione e di abitazione.

2) Tutti avranno accesso in condizioni di uguaglianza a qualunque luogo o servizio pubblico, senza distinzione di razza, colore od origine etnica.

¹⁵⁸ *3) Tutti gli Stati devono prendere misure effettive per rivedere la politica del governo e di altri organi pubblici e per abrogare leggi e regolamenti che abbiano l'effetto di creare o di perpetuare la discriminazione razziale ovunque ancora esista. Essi dovrebbero adottare disposizioni legislative al fine di proibire una tale discriminazione e dovrebbero prendere tutte le misure appropriate per combattere quei pregiudizi da cui la discriminazione razziale è generata.*

(...)

Art. 5

Le politiche governative e di altri organi pubblici tendenti alla segregazione razziale e specialmente le politiche di apartheid, come anche tutte le forme di discriminazione e di separazione razziale risultanti da tali politiche, devono cessare senza indugio.

¹⁵⁸Vedi supra: pagina precedente.

Art. 6

¹⁵⁹*Nessuna discriminazione per ragioni di razza, colore od origine etnica sarà ammessa per quanto concerne il godimento dei diritti politici e di cittadinanza da parte di qualsiasi persona nel proprio paese, ed in particolare del diritto di partecipare alle elezioni mediante il suffragio universale e senza discriminazioni e di prendere parte al governo. Ognuno ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza alle pubbliche funzioni nel proprio paese.*

1) Ognuno ha diritto all'uguaglianza davanti alla legge e a una giustizia senza discriminazioni secondo la legge. Ognuno, senza distinzioni di razza, colore od origine etnica, ha diritto alla sicurezza personale e alla protezione da parte dello Stato contro la violenza o le sevizie corporali, inflitte sia da funzionari governativi sia da qualunque individuo, gruppo o istituzione.

2) Ognuno deve avere una effettiva possibilità di ricorso e di tutela davanti a tribunali nazionali indipendenti, che abbiano competenza in materia, contro ogni discriminazione che egli abbia a soffrire, per ragioni di razza, colore od origine etnica, riguardo ai suoi diritti e libertà fondamentali.

¹⁵⁹Vedi supra: pagina precedente

3) Dovrà essere immediatamente preso ogni efficace procedimento nei campi dell'istruzione, dell'educazione e dell'informazione al fine di eliminare la discriminazione e il pregiudizi razziale e di promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra le nazioni e i gruppi razziali, come pure di diffondere gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali.

Art. 9

1) ¹⁶⁰Qualunque propaganda ed organizzazione che si basi su idee o teorie di superiorità di una razza o di un gruppo di persone di uno stesso colore o di una stessa origine etnica al fine di giustificare o promuovere la discriminazione razziale in qualsivoglia forma sarà severamente condannata.

2) L'incitamento alla violenza o gli atti di violenza compiuti sia da individui che da organizzazioni contro qualsiasi razza o gruppo di persone di un altro colore od origine etnica saranno considerati come una offesa contro la società e verranno puniti secondo la legge.

3) Per dare applicazione agli scopi e ai principi della presente Dichiarazione, tutti gli Stati dovranno adottare immediatamente

¹⁶⁰Vedi supra: pagina precedente

provvedimenti positivi, compresi provvedimenti di carattere legislativo e di altro genere, al fine di perseguire e, se del caso, mettere fuori legge organizzazioni che incoraggino le discriminazioni razziali o incitino ad esse, o che incitino all'uso della violenza o la impieghino per scopi di discriminazione in base alla razza, al colore o all'origine etnica.

Art. 10

Le Nazioni Unite, gli istituti specializzati, gli Stati e le organizzazioni non governative dovranno fare tutto ciò che è in loro potere per promuovere un'azione energica che, attraverso misure giuridiche e di ordine pratico, renda possibile l'abolizione di tutte le forme di discriminazione razziale. Essi dovranno, in particolare, studiare le cause di tale discriminazione con lo scopo di raccomandare misure appropriate e pratiche per combatterla ed eliminarla.

Art. 11

¹⁶¹Ogni Stato deve promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite e osservare pienamente e fedelmente le

¹⁶¹Tito Ballarino: Organizzazione internazionale
riferimenti a: Historia
Verifica: Carta delle Nazioni Unite § op. cit.

disposizioni della presente Dichiarazione, della Dichiarazione¹⁶² universale dei diritti dell'uomo e della Dichiarazione sulla concessione dell' indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali.

¹⁶²Vedi supra: pagina precedente.

Conclusioni.

Non è certamente facile per me dare origine a queste ultime righe, con le quali vorrei esaminare da un punto di vista più personale quello che è stato e che rappresenta l'ONU, al di fuori di stereotipi e condizionamenti.

¹⁶³Questa scelta è stata dettata proprio dal tipo di lavoro che ho svolto, una tesi bibliografica, nella quale mi pareva inopportuno discostarmi da quanto universalmente riassunto.

Pertanto si può considerare questo mio appello finale come un'appendice ai titoli di coda, più giornalismo spicciolo che diritto, che rispecchia il mio personale pormi nei confronti dei poteri mondiali, di cui le Nazioni unite sono certamente un'emanazione, ma anche un riassunto di tutti quegli elementi nel mio lavoro contenuti, spesso diversi fra loro, di cui non mi posso attribuire la paternità: le idee, infatti, sono d'ichi le ha non di chi le riassume.

A parte questo, sono stato a lungo incerto sulla necessità stessa di aggiungere questo paragrafo al mio lavoro: questo perchè non ero davvero in grado di dire se fosse necessario e non per pigrizia intellettuale od altro, e poi anche perchè non sapevo e non so tuttora sino a che punto sia ammissibile avere idee personali in un mondo come il nostro, o meglio esprimerne.

Di un fatto sono del tutto convinto; è cioè che le Nazioni Unite, all'origine, nascondessero una buona dose di cinismo e di inganno.

¹⁶³Vedi supra: pagina precedente.

Sin dalla conferenza di Yalta, quando il progetto di una più grande ed efficiente organizzazione della Società delle Nazioni fu palesato, sia i Sovietici che gli Inglesi boicottarono il più possibile il progetto originario americano, più stringente di quello realizzato, in molti modi:

¹⁶⁴Infatti, la Gran Bretagna per motivi di puro egismo coloniale e la Russia di Stalin per calcolo politico, temevano che la “camera di compensazione delle controversie internazionali” voluta a New York, si trasformasse in un formidabile mezzo di esposizione delle sopraffazioni di cui entrambe si sostentavano.

Ed ebbero entrambe torto e ragione: di fatto l'impero coloniale britannico cessò di esistere in dieci anni e il neocolonialismo sovietico abortì poco a poco, fino a distruggere il regime stesso.

Il progetto realizzato, a cui poco o nulla potè opporsi il presidente americano Roosevelt, vecchio e malato, si pose comunque come un bastione al modo di trattare tipico degli anni venti, impedendo di fatto, salvo qualche eccezione, che gli interessi privati delle Nazioni si ponessero tra i sogni e i progetti dell'uomo della strada, almeno in quei Paesi in cui ci sono strade, ed edicole di quotidiani, non dimentichiamolo, e se non fosse per altro di questo dovremmo essere eternamente grati alle Nazioni Unite.

Ma c'è un fatto ancora più importante da prendere in considerazione: la sede principale. Nessuno poteva infatti esimersi dal prendere in considerazione un'Assemblea di Nazioni situata nel principale Paese vincitore della mattanza bellica: ed io, nel mio privato, sono sempre stato convinto che se la Società delle Nazioni

¹⁶⁴Vedi supra: pagina precedente.

avesse avuto la stessa sede, ci saremmo probabilmente risparmiati una guerra mondiale in più.

¹⁶⁵Basti pensare alla guerra fredda e alle conseguenze del tentativo di installare testate nucleari a Cuba da parte sovietica: fu per proteggere il territorio metropolitano dell'impero e giammai gli "alleati" che il mondo sfiorò, in quei giorni il conflitto atomico, i Russi ne presero atto, gli americani non hanno mai installato balistici in Alaska (i cosiddetti euromissili, guarda caso) ed il mondo ha continuato ad andare avanti.

Senza le Nazioni Unite a New York, il mondo di oggi potrebbe essere appena più diverso da quello di ieri, e forse in peggio.

Da un punto di vista strettamente giuridico, infine, l'ONU ha rappresentato un fatto nuovo nel panorama contemporaneo anche per un altro motivo: la leadership.

Le Nazioni Unite l'hanno, infatti, codificata e messa in bella copia quanto neanche le legioni romane erano state capaci di fare, (basti vedere il funzionamento del Consiglio di Sicurezza) specie negli ultimi anni abbiamo assistito ad una americanizzazione su scala planetaria così sofisticata da apparire innocua. Ed il ruolo delle Nazioni Unite in tutto questo è stato quello di rendere accettabile in tutto il mondo, per esempio, la presenza di soldati americani un po' dovunque, senza per questo sentirsi parlare di occupazione militare od altro.

Se si volesse una conferma a quanto da me ora sostenuto, si guardi al caso più recente in assoluto: la Bosnia.

¹⁶⁵Vedi supra: pagina precedente.

Di fatto gli Stati Uniti hanno dimostrato scarso interesse politico per quanto accade lì, e il resto del mondo Europa ed alleati della NATO intesta, sono stati del tutto incapaci di porre fine al conflitto. Le Nazioni Unite, poi, si sono di fatto subordinate all'azione della NATO stessa nel settore, sostenendo una sorta di competenza territoriale di esclusiva della stessa.

¹⁶⁶Insomma senza accorgercene ci hanno codificato un trinomio USA+NATO+ONU che per solidità sembra quasi il tripartito di mussoliniana memoria: quando i primi decidono i secondi agiscono ed il terzo legittima l'intervento.

Lo so, può sembrare riduttivo, ma ciò non toglie che sia altrettanto vero.

Proprio per questo le conclusioni a cui sono arrivato nel completamento del mio lavoro sono state spesso contrastanti: infatti nell'arco delle sue possibilità sembra a tutti evidente, e quando dico a tutti mi riferisco agli Emeriti professori ed autori da cui ho tratto spunto, che le Nazioni Unite siano una formidabile incompiuta, un gigantesco progetto irrealizzato o una promessa mancata, a scelta.

Da altri punti di vista, quali la tutela dei diritti umani, pare si assista alla sequela di ragionamenti della serie bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, visto e considerato che nel pedissequo panorama internazionale, che scarsa attenzione presta a questi, l'Organizzazione rappresenta l'esempio meglio riuscito, dal punto di vista dell'efficienza, della tutela di questi ultimi, fermo restando la scarsa capacità preventiva che le Nazioni Unite offrono.

¹⁶⁶Vedi supra: pagina precedente.

Altro discorso riguarda l'angolatura della tutela dei conflitti fra le Nazioni, membri o no, (a proposito: oggi come oggi questa distinzione pare essere diventata di scarso riguardo pratico) dove la posizione dell' ONU ricorda più che da vicino quella della Società delle Nazioni: un'Assemblea plaudente.

Per quanto riguarda la capacità e la specificità degli uomini che rappresentano l'Organizzazione, siamo nel mondo dei sogni infranti: infatti lungi da rispecchiare quella stretta meritocrazia che i fondatori avevano palesato, ci si trova piuttosto in una sorta di pontificato diplomatico, che fedelmente segue la regola che "di rado un gran Papa segue l'altro".

Torno in questa sede a ripetere che l'attuale Segretario è il peggiore degli ultimi vent'anni, dimostrando inoltre un attaccamento alla poltrona da far rimpiangere quella dei politici italiani di ¹⁶⁷trivulziana memoria; ma d'altro canto mal s'accompagna l'onestà intellettuale con la scarsa attitudine: se l'attuale Segretario delle Nazioni Unite fosse anche solamente riflessivo, si dimetterebbe, se non altro per scaricare l' Organizzazione dei suoi manifesti e vergognosi insuccessi dalla Somalia ad oggi.

Ben diverso è invece l'aspetto che le Nazioni Unite dimostrano ai giorni nostri: partite come una inefficiente assemblea diplomatica, paralizzata dai contrasti interni al Consiglio di Sicurezza, il vero organo politico dell'ONU, si è via via trasformata in una sorta di governo per consenso (ove in alcuni casi per consenso si deve intendere quello americano), acuito dall'uso delle nuove tecnologie, che hanno trsfomato il mondo in quel "villaggio globale" di cui tanto si parla.

¹⁶⁷ Mi riferisco al caso di Mario Chiesa, il primo dei tangentisti arrestato da Antonio Di Pietro, dirigente dell'istituto omonimo.

Non sò se sono riuscito nell'essere chiaro ma mi sembra che il tutto sia un grande oceano, ricco di contraddizioni, che stà andando verso un "qualcosa" che ancora non si scorge.

Per ora, c'è solo il visibile, avorio e merletti. Il futuro porterà il resto.

Gli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

1) ¹⁶⁸ in campo economico e sociale opera tutta una serie di organi internazionali sia a carattere universale che a carattere locale. più importanti tra le organizzazioni universali assumono gli Istituti specializzati (o Istituzioni specializzate) delle Nazioni in quanto sono collegate con queste ultime e ne subiscono il potere di coordinamento e di controllo. Trattasi peraltro di istituzioni autonome, sorte da trattati del tutto distinti dalle Nazioni Unite, ed i cui membri solo in linea di massima comuni con i membri dell'ONU. il collegamento tra ciascun Istituto specializzato e le Nazioni nasce da un accordo che le due organizzazioni stipulano ex art. 57 della Carta delle Nazioni Unite) e che, dal lato dell'ONU, evidenziato dal Consiglio economico e sociale e approvato dall'Assemblea generale (v. art. 63). Fino ad oggi il contenuto di ogni collegamento si è più o meno conformato ad uno schema

¹⁶⁸Benedetto Conforti: diritto internazionale

fissato nel 1946 in occasione delle convenzioni concluse dal rispettivamente con l'ILO, l'UNESCO e la FAO: tale schema prevede lo scambio di rappresentanti, osservatori, documenti, consultazioni in caso di necessità, il coordinamento dei rispettivi servizi tecnici, l'impegno della Istituzione specializzata di esaminare le raccomandazioni dell'ONU, ecc. Ma dell'accordo di collegamento, e della connessa attribuita quella qualifica di Istituto specializzato, sta soprattutto nella ente applicabilità delle norme della Carta che si occupano di questo e che per l'appunto li sottopongono, entro certi limiti, di coordinamento e controllo dell'ONU. Tra queste norme sottolineati l'art. 58 che (in combinazione con l'art. 60) l'Assemblea ed il Consiglio economico e sociale ad emanare raccomandazioni al fine di coordinare i programmi e le attività istituti specializzati (nello stesso senso cfr. anche gli artt. 62, e 63).

¹⁶⁹2) l'art. 64, che attribuisce al Consiglio economico sociale la facoltà di richiedere agli Istituti dei rapporti; e l'art. 17, par. 2, secondo il quale l'Assemblea esamina i vari atti amministrativi degli Istituti specializzati al fine di fare delle raccomandazioni. I rapporti tra l'ONU e gli Istituti specializzati sono via via divenuti più intensi nel quadro della cooperazione per lo sviluppo dei Paesi arretrati, articolandosi nella partecipazione degli Istituti a programmi di assistenza promossi dalle Nazioni Unite e facenti capo all'UNDP. Tale partecipazione si effettua anch'essa su base paritaria, e trova la sua base in apposite convenzioni che intercorrono tra l'UNDP e gli Istituti. Si è discusso in dottrina circa la natura degli accordi di collegamento ONU Istituti. Dubbi, condivisi da chi scrive, sono stati avanzati circa la possibilità e l'utilità di configurare siffatte convenzioni come veri e propri

¹⁶⁹Vedi supra: pagina precedente.

accordi internazionali, produttivi di diritti ed obblighi per le parti. A noi sembra trattarsi piuttosto di un complesso di norme che, per volontà della Carta e dei trattati istitutivi degli Istituti, vanno a formare parte integrante dell'una e degli altri e precisamente si inseriscono tra le norme che disciplinano le funzioni dei rispettivi organi. Pertanto la loro violazione da parte degli organi dell'ONU o dell'Istituto partecipante al singolo accordo, non è configurabile alla stregua dell'inadempienza di obblighi contrattuali ma ha rilievo come causa di illegittimità delle risoluzioni di uno di questi organi. Considerazioni analoghe sono da farsi con riguardo agli accordi di collaborazione UNDP Istituti.

Gli organi.

¹⁷⁰FAO (Food and Agricultural Organization) È stata creata nel 1945 ed ha assorbito le attività ed i beni del vecchio Istituto Internazionale di Agricoltura (esistente dal 1905) in conformità ad un accordo stipulato tra i Paesi già membri di quest'ultimo. Suoi organi sono la Conferenza, composta di un delegato di ogni Stato membro, che si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria; il Consiglio, formato da 18 membri eletti in seno alla Conferenza; il Direttore generale. Le sue funzioni spaziano dal l'attività di ricerca ed informazione alla promozione ed esecuzione di programmi di assistenza tecnica e di aiuti nel campo dell'agricoltura e dell'alimentazione.

¹⁷⁰Vedi supra: pagina precedente

ILO (International Labor Organization) Anche gli Istituti specializzati, come le Nazioni Unite, emanano norme speciali di solito raccomandazioni oppure predispongono progetti di convenzione e quindi esauriscono la loro attività in una fase che ha scarso rilievo giuridico. In alcuni casi per essi emanano, a maggioranza, decisioni vincolanti per gli Stati membri, o meglio (come nel caso dell'ICAO, dell'OMS, ecc.) decisioni che divengono vincolanti se gli Stati non manifestano entro un certo periodo di tempo la volontà di ripudiarle.¹⁷¹Tali decisioni vanno appunto inquadrare tra le fonti previste da accordo, cioè dall'accordo istitutivo della relativa organizzazione. Oltre a simili funzioni di tipo normativo, gli Istituti specializzati svolgono pure, ed anzi prevalentemente, funzioni di tipo operativo (de liberazione ed esecuzione di programmi di assistenza tecnica, di aiuti, di prestiti, ecc.). Intensi al riguardo sono i collegamenti con gli organi dell'ONU preposti alla cooperazione per lo sviluppo, particolarmente con l'UNDP. Trattasi in ogni caso di collegamenti che avvengono su base paritaria, attraverso convenzioni, e che non si traducono in rapporti di dipendenza. Forniamo qui di seguito un quadro degli Istituti specializzati esistenti (con cenni circa la loro struttura e le loro funzioni), quadri dal quale possono ricavarsi i casi in cui tali organizzazioni emetta L'organizzazione Internazionale del Lavoro fu costituita con i Trattati di pace che chiusero la prima guerra mondiale (Trattati di Versailles, di St. Germain e di Trianon, parte XIII, Trattato di Neuilly, parte XII). Al momento della dissoluzione della Società delle Nazioni nel 1945, varie modifiche della costituzione dell'ILO si resero necessarie allo scopo di tagliare i legami con la vecchia Organizzazione mondiale e ricrearli con l'ONU; emendamenti furono approvati dalla Conferenza di Montreal del 1946 ed in seguito nel L'organo assembleare dell'ILO (la Conferenza generale) ha una composizione sui generis: ogni Stato vi partecipa con quattro delegati, di cui due rappresentano il

¹⁷¹Vedi supra: pagina precedente.

Governo e gli altri due rispettivamente i datori di lavoro ed i lavoratori. Poiché ogni delegato dispone di un voto (art. 4, par. 1 della Costituzione dell'Organizzazione) le maggioranze in seno alla Conferenza possono formarsi per categorie e gruppi di delegati politicamente affini anziché attraverso intese fra Governi. Altri organi sono il Consiglio di Amministrazione a composizione più ristretta, e l'Ufficio internazionale del lavoro, composto da funzionari facenti capo ad un Direttore generale, con funzioni di segretariato. Le funzioni più importanti dell'ILO consistono nell'emanazione di raccomandazioni e nella predisposizione di progetti di convenzione multilaterale in materia di lavoro. I progetti di convenzione, approvati dalla Conferenza a maggioranza di due terzi, vengono comunicati agli Stati membri i quali restano liberi di ratificarli o meno ma hanno l'obbligo di sottoporli entro un certo termine agli organi competenti per materia, e in tal modo di facilitare la conclusione di convenzioni internazionali, lasciando per sempre l'ultima parola allo Stato membro e non all'Organizzazione; sarebbe quindi azzardato configurare attività dell'ILO come fonte di norme internazionali anziché come attività meramente preparatoria di norme convenzionali. L'ILO ha contribuito allo sviluppo della tutela dei lavoratori, essendo molte le convenzioni che essa ha promosso e che sono in vigore tra gli Stati membri.

¹⁷²UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) Si propone di diffondere la cultura, di promuovere lo sviluppo dei mezzi di educazione all'interno degli Stati membri e l'accesso all'istruzione senza distinzione di razza, di sesso, di condizione economica o sociale, di assicurare la conservazione del patrimonio artistico e scientifico, ecc. ecc. Organi: la Conferenza generale, nella quale ogni Stato membro può farsi rappresentare da non più di 5 delegati, ma dispone di un solo voto; il Comitato esecutivo, composto da 18 membri eletti dalla Conferenza; il

¹⁷²Vedi supra: pagina precedente

Segretariato. Anche i progetti di convenzione predisposti dall'UNESCO, come quelli dell'ILO, devono essere sottoposti entro un certo periodo dallo Stato membro agli organi competenti per la ratifica, salva sempre la libertà di procedere o meno a quest'ultima (art. 4, n. 4, del Trattato istitutivo).

ICAO (International Civil Aviation Organization) Di questa Istituzione specializzata (strutturata più o meno come le altre, con una Assemblea dove ogni Stato membro ha un voto, un Consiglio composto di 21 Stati eletti dall'Assemblea in base al criterio sia dell'importanza nel campo dei trasporti aerei sia della rappresentatività delle varie aree geografiche del mondo, e un Segretario generale) vanno soprattutto sottolineati i poteri di cui al combinato disposto degli artt. 37, 54, lett. 1 e 90 dell'atto costitutivo.¹⁷³Tali articoli autorizzano il Consiglio ad emanare, sotto forma di allegati alla Convenzione, tutta una serie di disposizioni (determinate standards internazionali o pratiche raccomandate) relative al traffico aereo, che vanno dai sistemi di comunicazione ai segnali a terra, alle caratteristiche delle zone di atterraggio, ecc. Gli allegati adottati a maggioranza di due terzi, entrano in vigore per tutti Stati membri dopo tre mesi dalla loro adozione (o dopo l'eventuale periodo più lungo prescritto dallo stesso Consiglio) se nel frattempo la maggioranza degli Stati membri non abbia notificato la propria disapprovazione. chiaro che in questo caso siamo di fronte a una vera e propria fonte di norme internazionali, in quanto si tratta di atti che vincolano anche gli Stati dissenzienti.

WHO (World Health Organization) Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui obiettivo principale consiste nel conseguimento da parte di tutti i popoli del livello più alto possibile di salute, dispone di un certo potere vincolante nei confronti degli Stati membri (oltre al potere di emanare raccomandazioni e

¹⁷³Vedi supra: pagina precedente

predispone progetti di convenzioni multilaterali). Ai sensi dell'art. 21 dell'atto costitutivo, l'Assemblea può emanare, a maggioranza di due terzi, regolamenti È in tema di procedure per prevenire la diffusione delle epidemie, di nomenclatura delle malattie epidemiche e mortali, di caratteristiche dei prodotti farmaceutici, ecc.; detti regolamenti entrano in vigore per tutti i Paesi membri eccettuati quei Paesi che, entro un certo periodo di tempo comunicano il loro dissenso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha altresì“ svolto e svolge una intensa opera di assistenza tecnica.

IMO (Intergovernmental Maritime Organization) Ha preso vita nel 1957 (con il nome di IMCO, poi trasformato in IMO a partire dal 1982) e si occupa dei problemi relativi alla sicurezza ed efficienza dei traffici marittimi, ma emanando raccomandazioni e predisponendo progetti di convenzione in ordine ai quali non è previsto neppure l'obbligo, a carico degli Stati membri, della sottoposizione agli organi competenti per la ratifica. WHO IMO

ITU (International Telecommunication Union);

¹⁷⁴WMO (World Meteorological Organization);

UPU (Universal Postal Union) Tutti e tre gli Istituti sono stati creati (o sono subentrati ad organizzazioni internazionali d'funzionanti) da circa un secolo. Il loro contributo al coordinamento delle attività statali nei settori di rispettiva competenza è decisivo e si esplica attraverso la solita predisposizione di testi convenzionali o l'adozione di regolamenti È. dell'Unione per le Telecomunicazioni; l'art. 8 del Trattato dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale e gli artt. 22 e 26 del Trattato dell'Unione Postale Universale.

¹⁷⁴Vedi supra: pagina precedente

IMF (International Monetary Fund);

IBRI (International Bank for Reconstruction and Development);

IFC (International Finance Corporation);

IDA (International Development Association) Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sono stati creati nel 1944 con gli accordi di Bretton Woods; ad essi non partecipano quasi tutti gli Stati socialisti. Organi principali del Fondo: il Consiglio dei Governatori, che è l'organo deliberante dell'Organizzazione, è composto da un Governatore e da un supplente nominati da ciascuno Stato membro, e delibera non in base al principio uno Stato/un voto > ma secondo maggioranze corrispondenti all'entità delle quote di capitale sottoscritte e quindi con il peso determinante dei Paesi ricchi e degli Stati Uniti in particolare, la cui quota è di gran lunga maggiore di tutte le altre; il Consiglio di Amministrazione (Executive Board), con funzioni esecutive; il Direttore generale. Il Fondo si propone di promuovere la collaborazione monetaria internazionale, la stabilità dei cambi, l'equilibrio delle varie bilance dei pagamenti, ecc., e dispone, per raggiungere tali scopi, di un capitale sottoscritto pro quota dagli Stati membri. Questi ultimi possono ricorrere alle riserve del Fondo dentro certi limiti rapportati alla quota sottoscritta, secondo regole precise e (nel caso dei c. d. stand by agreements) a determinate condizioni volta a volta fissate allorchè abbiano necessità di procurarsi valuta estera per fronteggiare squilibri nella propria bilancia dei pagamenti; la valuta è acquistata con moneta nazionale e deve essere restituita, entro un periodo di tempo variabile da tre a cinque anni, contro la stessa moneta. Le condizioni volta a volta fissate dal Fondo formano oggetto di una lettera di intenti sottoscritta da un rappresentante dello Stato richiedente (di solito il Governatore della Banca centrale o il Ministro delle Finanze) e

possono anche consistere nell'adozione di precisi piani nazionali di risanamento economico. Difficile inquadrare giuridicamente simili lettere: una tesi che ci sembra proponibile è che si tratti di accordi in forma semplificata aspetti della vita del Fondo, Organizzazione contestata dai Paesi in via di sviluppo, che pure ne fanno parte (e che pure hanno visto negli ultimi anni un più ampio intervento del ¹⁷⁵Fondo nei loro confronti, caratterizzato da una minore rigidità delle condizioni per la concessione dei prestiti), nonché dagli Stati socialisti che ne denunciano l'ispirazione ai principi economici neo liberisti di marca occidentale. In effetti l'Organizzazione è strutturata in modo tale, sia per quanto riguarda la ponderazione dei voti in seno al Consiglio dei Governatori sia per quanto riguarda la concessione di valuta dai Stati in difficoltà (entrambe legate, come si è detto, alla quota di capitale sottoscritta), da giovare soprattutto ai Paesi ricchi. Trattasi di aspetti che si ricollegano strettamente alle vicende monetarie internazionali, ivi compresa la grande crisi del 1971 caratterizzata dall'abbandono del sistema aureo, sistema in riferimento al quale lo stesso Fondo era stato concepito a Bretton Woods. Ci limitiamo qui a ricordare che lo Statuto del Fondo ha subito due emendamenti. Con il primo, entrato in vigore nel 1969, sono stati creati i Diritti Speciali di Prelievo, una sorta di moneta del Fondo, che gli Stati possono procurarsi sempre in rapporto alla quota di capitale sottoscritta e che non è direttamente utilizzabile ma di diritto a procurarsi l'equivalente di una moneta corrente nei pagamenti internazionali; il valore dei Diritti Speciali di Prelievo, inizialmente ragguagliato all'oro, è oggi determinato in relazione ad un paniere di cinque monete (per ora, dollaro, marco, sterlina, franco francese e yen), costituite, secondo una stima effettuata ogni cinque anni, dalle monete dei Paesi con maggiori esportazioni. Il secondo emendamento, entrato in vigore nel 1978, oltre ad accrescere le possibilità del Fondo circa l'assistenza ai Paesi in difficoltà e ad introdurre delle innovazioni nella struttura

¹⁷⁵Vedi supra: pagina precedente.

dell'organizzazione, ha apportato una serie di modifiche di carattere più strettamente monetario, rese necessarie dopo la crisi del 1971: esso ha sancito tra l'altro l'abrogazione, già avvenuta in fatto, del principio dei cambi fissi, in base al quale ciascuno Stato membro aveva l'obbligo di fissare ufficialmente la propria parità monetaria in termini di oro (o di dollari, allora convertibili in oro) e d'importanti operazioni di cambio effettuate sul proprio territorio, fatta salva una ¹⁷⁶fluttuazione in più o in meno. Per un'esposizione chiara ed esauriente della materia v., da ultimo, COMB neo liberismo internazionale. Milano, 1987, p. 43 ss. La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha un cospicuo capitale sottoscritto dagli Stati membri (può inoltre procurarsi capitali mediante l'emissione di obbligazioni) ed ha struttura e sistemi di votazione simili a quelli del Fondo Monetario; suo scopo principale è la concessione di mutui agli Stati membri (oppure a privati ma con garanzia circa la restituzione, prestata da uno Stato membro) per investimenti produttivi e ad un tasso di interesse variabile a seconda, tra l'altro, del grado di sviluppo dello Stato membro interessato. Affiliati alla Banca sono altri due Istituti specializzati con compiti simili, la Società Finanziaria Internazionale e l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo.

¹⁷⁷IFAD (International Fund for Agricultural Development) Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, il citato istitutivo è entrato in vigore nel 1977, è anch'esso un istituto finanziario internazionale, destinato a contribuire, sotto aiuti ma soprattutto sotto forma di prestiti, allo sviluppo di coltura dei Paesi poveri e con deficit alimentari notevoli. Se struttura ricalca quella del Fondo Monetario e della Banca Ricostruzione e lo Sviluppo (Consiglio dei Governatori, Co di amministrazione, Presidente del Consiglio di amministrazione si contrappone nettamente a simili enti per

¹⁷⁶Vedi supra: pagina precedente.

¹⁷⁷Vedi supra: pagina precedente

quanto riguarda i che i vari Stati membri hanno nelle votazioni: qui, infatti, l' deliberante dell'Organizzazione, il Consiglio dei Governatori, il controllo dei Paesi in sviluppo (comprensivi dei Paesi sottoscrittori dei due quinti del capitale sociale) i quali dispongono delle maggioranze richieste per l'adozione delle delibere. Si di tanto che il Fondo è la prima organizzazione nata sotto il nuovo ordine economico internazionale, ma il caso di essere molto ottimisti se si pensa che l'ente dovr sempre attingere per le sue operazioni ai contributi degli Stati più ricchi.

WIPO (World Intellectual Property Organization) Dal 1970 si occupa dei problemi della proprietà intellettuale mondo, assicurando la cooperazione amministrativa tra le esistenti nel settore (Unione di Parigi 1883 sulla proprietà striale, Unione di Berna del 1886 sulla proprietà letteraria), partecipando ad accordi, fornendo assistenza tecnica agli Stati, ecc.

¹⁷⁸UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) Già organo sussidiario dell'Assemblea generale dell'ONU stata trasformata in Istituto specializzato con un trattato del entrato in vigore nel 1985. costituito da un'Assemblea, un consiglio di 53 membri ed un Segretariato. I suoi compiti principali non sono di tipo normativo (anche se promuove programmi e fa raccomandazioni, sui problemi dell'industrializzazione dei paesi in sviluppo) ma operativo (assistenza tecnica, consulenza, innovazioni tecnologiche, ecc.).

¹⁷⁸Vedi supra: pagina precedente

La risoluzione delle controversie internazionali.

¹⁷⁹Se scoppia fra due Stati una controversia che non può essere risolta con i normali procedimenti diplomatici né con altre procedure stabilite d'accordo fra i contendenti e la continuazione di tale controversia è suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (art. 33). ogni Membro delle Nazioni Unite quindi non uno dei contendenti può richiamare l'attenzione del C.d.S. o dell'Assemblea generale.

E' da notare il richiamo del pericolo per la pace:

Per questa attività conciliativa che può essere richiesta, secondo quanto dispone l'art. 35, n. 2 anche da uno Stato che non sia Membro dell'ONU, ma sia parte nella controversia e purchè accetti in anticipo gli obblighi di soluzione pacifica della Carta sussiste quindi una competenza concorrente dell'Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza. Onde evitare duplicazioni, è stabilita la regola dell'art. 2, n. 1 per cui l'Assemblea generale deve astenersi dal fare raccomandazioni quando della stessa questione si sta occupando il C.d.S. Ovviamente sia il Consiglio sia l'Assemblea sono in competenti allorché l'oggetto della controversia riguardi le questioni che Appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno stato (art. 2, n. 7), tuttavia, come abbiamo visto, nella prassi dell'Assemblea si è manifestata la tendenza ad interpretare

¹⁷⁹ Tito Ballarino: Organizzazione internazionale

questo limite in maniera restrittiva, la tendenza cioè ad occuparsi anche delle questioni interne.

Si deve notare che nè il Consiglio nè l'Assemblea hanno il potere in questa materia di decidere alcunché o di indirizzare dei comandi agli Stati. Soltanto il C.d.S. (art. 33, n. 2) ha il potere. Quando lo ritenga necessario di invitare le parti a risolvere la loro controversia mediante i mezzi pacifici previsti dalla prima parte dello stesso art. 33, cioè i vari negoziati, inchieste etc. che del resto sono già obbligatori per le parti. Analogamente il C.d.S. ed esso soltanto ha il potere (art. 34) di fare indagini su qualsiasi controversia o qualsiasi situazione che possa condurre a un disaccordo fra nazioni o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la loro continuazione possa mettere in pericolo la preservazione della pace e della sicurezza internazionale.

¹⁸⁰Fra le indicazioni che il C.d.S. può dare per la soluzione della controversia, vi è il ricorso ad istanze di conciliazione regionali (l'art. 22, n. 3, dispone: 11 Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica di controversie locali nel quadro di accordi od organismi regionali, sia dietro iniziativa degli Stati interessati, sia per attribuzione di competenza da parte del Consiglio di sicurezza) o la sottoposizione alla Corte internazionale di Giustizia. Affinché possa essere raccomandata quest'ultima via, occorre che si tratti di una controversia di carattere giuridico (nella quale cioè le parti disputino intorno all'interpretazione e all'applicazione di norme di diritto internazionale). E' poi da sottolineare come alcune volte è stato posto in rilievo dalla pratica che la raccomandazione del C.d.S. non è sufficiente per far sorgere la giurisdizione della Corte: occorre sempre l'accettazione delle due parti.

¹⁸⁰Vedi supra: pagina precedente

Se la controversia non ha carattere giuridico; ovvero se le parti non sono riuscite ad accordarsi per andare avanti alla Corte, il C.d.S. può Raccomandare i procedimenti o i metodi di sistemazione appropriati (art. 36) e, se ritiene che la controversia possa in fatto mettere in pericolo la preservazione della pace e della sicurezza internazionale (art. 37, 2) Raccomandare quelle condizioni di sistemazione che considera appropriate. La previsione di queste norme differisce ovviamente da quella dell'art. 33, n. 2 che contempla un intervento del C.d.S. consistente in un invito alle parti a risolvere la loro controversia mediante negoziati, inchiesta, regolamento giudiziario etc. L'art. 36 conferisce al C.d.S. il potere di intervenire nuovamente in una controversia per la quale ha già consigliato invano, per es., il ricorso all'arbitrato rinnovando l'invito oppure entrando nel merito, indicando cioè la soluzione che è auspicabile seguire (art. 37, 2). Si aggiunga che questi nuovi poteri del Consiglio che si esprimono sempre attraverso raccomandazioni e non decisioni vincolanti si riferiscono come dice l'art. 36 non soltanto alle Controversie della natura menzionata all'art. 33 ma anche alle Situazioni analoghe. Questa formula deve interpretarsi alla luce dell'art. 14: in essa possono comprendersi per fare due esempi eterogenei le violazioni dei diritti dell'uomo all'interno di uno Stato (questa materia, in apparenza, fa completamente parte del Dominio riservato degli Stati; vi è tutta via da tener conto che il rispetto dei diritti dell'uomo rientra fra le finalità della Carta che sono richiamate dall'art. 14) e la revisione dei trattati internazionali.

¹⁸¹Le raccomandazioni emanate dal Consiglio in base ai poteri descritti hanno un valore particolare perché una loro ripetuta violazione può essere intesa come minaccia alla pace e provocare le conseguenze dell'art. 39.

¹⁸¹Vedi supra: pagina precedente.

Poco vi è da dire, infine, per il caso che la controversia sia portata avanti all'Assemblea anziché al Consiglio; trova no applicazione, in proposito, gli artt. 112.

¹⁸²Anche l'Assemblea può proporre procedimenti di soluzione pacifica, raccomandare determinate soluzioni, fare indagini etc. Una pratica durata molti anni l'impiego del veto nel C.d.S. impone spesso di affidare all'Assemblea la ricerca di una soluzione pacifica ha mostrato i limiti attività di quest'organo, peraltro apprezzabile (almeno in linea di principio) per la sua capacità di riflettere l'opinione pubblica mondiale.

C1: Le misure coercitive dell'ONU

Le misure coercitive del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite appartengono a tre diversi tipi a seconda che abbiano carattere preventivo o repressivo (consequenti cioè all'avvenuta violazione e dirette contro lo Stato che ne è autore). oppure ancora esecutivo, fatte valere cioè per attuare un titolo giuridico costituito da una sentenza della Corte internazionale di giustizia.

a) Le misure preventive e repressive possono essere disposte dal C.d.S. soltanto quando sia accertata l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione (art. 39). Essendo questi concetti alquanto indeterminati. il C.d.S. si Trova investito di una notevole: discrezionalità. Nella sua

¹⁸²Vedi supra: pagina precedente

risoluzione 232 del 16 dicembre 1970 e) ha considerato minaccia alla pace la situazione creatasi in Rhodesia con la dichiarazione unilaterale d'indipendenza della minoranza bianca imponendo a tutti i membri dell'ONU di applicare sanzioni economiche contro quel paese. La risoluzione 418 (adottata all'unanimità) il 17 novembre 1977 condanna la politica di apartheid del governo sudafricano e le sue misure di violenza contro la popolazione negra e gli Stati confinanti disponendo un embargo nella fornitura di armi a quel paese.

Nel 1974 l'Assemblea ha approvato una risoluzione (331/XXIX) sulla definizione dell'aggressione che serve da guida. La risoluzione contiene un'elencazione (non esauriente: il C.d.S. può aggiungerne altri) di atti che costituiscono aggressione. Questi sono: l'invasione, l'attacco con le forze armate, l'occupazione di un territorio altrui, il bombardamento, il blocco marittimo, l'attacco contro forze armate di terra, di mare e dell'aria di altri Stati, il tollerare che il proprio territorio venga usato come base per attaccare altri Stati, l'invio di bande armate, mercenari, per compiere atti di aggressione contro altri Stati.

¹⁸³Nel corso degli anni, certi Stati sono stati qualificati aggressori o autori di aggressione dall'Assemblea o dal Consiglio: la Corea del Nord con una risoluzione del Consiglio del 5 giugno 1951, la Cina (di Mao Tse Tung) con le risoluzioni dell'Assemblea generale del 4 e del 10 novembre 1956. L'Assemblea generale ha parlato di aggressione premeditata, di Israele nella sua risoluzione del 13 novembre 1956 a proposito della distruzione degli impianti nucleari iracheni di Tamuz. Nel giugno 1982 l'invasione del Libano da parte delle truppe israeliane non poté essere condannata dal Consiglio a causa dell'opposizione degli Stati Uniti. Fu condannata poi dall'Assemblea.

¹⁸³Vedi supra: pagina precedente

Per questo accertamento, vincolante per tutti i membri dell'ONU, il C.d.S. ha a sua disposizione il solito mezzo di una risoluzione da adottarsi alla maggioranza prescritta e con il voto affermativo dei Membri permanenti. Ad esso possono seguire:

¹⁸⁴a) un invito alle parti interessate Ad agire in conformità a quelle misure provvisorie che esso giudica necessarie o desiderabili (art. 41);

b) raccomandazioni alle parti interessate; la decisione delle Misure da prendere in conformità con gli articoli 41 e 42 per preservare o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale (art. 39).

Tutte queste misure possono essere adottate anche contro uno Stato non membro e perfino contro Stati non ancora riconosciuti (come si è detto sopra per la Rhodesia). Esse appartengono a due tipi: misure si potrebbe dire di polizia intese a prevenire un attacco, e misure sanzionatorie contro l'aggressore.

Le misure vincolanti, ad eccezione delle misure affidate agli Stati che sono semplici raccomandazioni per tutti i membri. (art. 48, n. 2: Tali decisioni sono messe in atto dai membri delle Nazioni Unite direttamente e mediante l'azione da casi svolta negli appropriati organismi internazionali di cui sono membri) sono di due tipi: non militari e militari. Le misure non militari comprendono, secondo l'art. 41, l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio e di ogni altro genere, e la rottura delle relazioni diplomatiche. Ove queste misure non bastino, il C.d.S. può intraprendere quelle azioni con forze aeree, navali o terrestri che giudica necessarie per la preservazione o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere

¹⁸⁴Vedi supra: pagina precedente.

dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni da parte di forze aeree, navali o terrestri di membri delle Nazioni unite (art. 42).

¹⁸⁵Il carattere vincolante delle decisioni di carattere militare adottate dal C.d.S. è tuttavia limitato dall'art. 43 che fa di pendere la partecipazione alle misure coercitive militari dal perfezionamento di *a c c o r d i s p e c i a l i* fra il Consiglio e gli Stati membri (se uno Stato membro non è rappresentato al C.d.S. dovrà essere invitato a partecipare alle decisioni di quest'organo che riguardano l'impiego dei suoi contingenti militari). Fino alla conclusione anzi alla ratifica da parte degli Stati firmatari (art. 43, 3) di tali accordi, il dovere dei singoli membri di partecipare alle misure del Consiglio (incluso in esse il diritto di passaggio, ex art. 43, n. 1) può dirsi sospeso. Accordi speciali sono ugualmente necessari per stabilire l'entità dei contingenti di forze alleate da mettere a disposizione dell'ONU per l'esecuzione combinata di un'azione coercitiva internazionale (art. 45) che abbia carattere di urgenza.

Sino all'entrata in vigore di questi accordi, il C.d.S. può soltanto raccomandare agli Stati membri dell'ONU (non decidere in proprio) le misure militari contro uno Stato colpevole di una delle condotte di cui all'art. 39. Queste raccomandazioni, se non obbligano gli Stati, li autorizzano tuttavia a porre in essere un'azione coercitiva nonostante il generale di vieto di cui all'art. 2, n. 4.11 C.d.S. ha viceversa il potere di decidere le immediate sanzioni di carattere politico ed economico che abbiamo sopra menzionato.

Sino ad oggi, gli accordi di cui all'art. 43 non hanno potuto essere conclusi, ed il Comitato di stato maggiore, previsto dall'art. 47, n. 1 Per consigliare ed assistere il Consiglio di Sicurezza in tutto ciò che riguarda i mezzi militari necessari al Consiglio per la

¹⁸⁵Vedi supra: pagina precedente

preservazione della pace e della sicurezza internazionale. L'impiego e il comando delle forze poste a sua disposizione. La regolamentazione degli armamenti e l'eventuale disarmo ha funzionato soltanto nei primi anni di vita dell'ONU. In seno ad esso, d'altronde, si manifestarono dissensi insuperabili sul modo di formulare il progetto di accordo tipo tra il Consiglio e gli Stati membri relativamente alla messa a disposizione di forze armate.

Ciò tuttavia non ha impedito all'ONU in alcuni casi d'intervenire militarmente. Abbiamo ricordato la guerra di Corea; sono poi da ricordare le varie operazioni dell'ONU per il mantenimento della pace (peacekeeping).

Il 15 novembre 1956, nel corso di una emergency special session l'Assemblea istituì, in conformità con l'art. 22, cioè come organo sussidiario dell'Assemblea generale, l'UNEF che aveva il compito di assicurare la cessazione delle ostilità con l'Egitto controllando gli obblighi assunti in proposito da Francia, Gran Bretagna e Israele.

¹⁸⁶La stabile dislocazione delle truppe dell'UNE (i Caschi blu) sul suolo egiziano non rientrava nel cap. VII della Carta e fu resa possibile soltanto dal consenso dell'Egitto (di guisa che quando nel 1967 il governo di questo Stato ne chiese il ritiro, il Segretario generale dell'ONU U Tanta dovette aderire all'invito: ne seguì“, essendosi ristabilito il contatto fra le due parti ostili. (La guerra araboisraeliana Dei sei giorni).

Anche la risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 13 luglio 1960 che creava la Forza dell'ONU nel Congo (UN force in Congo) come organo ausiliario del C.d.S. in conformità dell'art. 29, non si fondava sul cap. VII, ma nonostante fosse contenuto in essa un

¹⁸⁶Vedi supra: pagina precedente

cenno alla minaccia della pace genericamente sull'obbligo dell'ONU di Preservare la pace e la sicurezza internazionale (art. 1, n. 1) e in ogni caso sul consenso e sull'invito del governo centrale congolese.

Ancora il C.d.S. decise (4 marzo 1964) l'invio di forze armate a Cipro per impedire lo scoppio di ostilità tra la comunità greca e quella cipriota e ristabilire l'ordine nell'isola (UN FICYP) e, il 19 marzo 1974, creò l'Interim Force dell'ONU nel Libano (UNIFIL) con il mandato di ristabilire l'ordine e la pace e di aiutare il governo libanese a ristabilire la propria autorità. L'UNIFIL, alla quale partecipavano anche truppe italiane, non fu in grado di assolvere il proprio compito e, ritenuti ormai tutti i contingenti inviati dai membri dell'ONU, fu esautorata dall'invasione delle forze israeliane che ebbe luogo nel giugno 1982.

Queste forze peace-keeping non possono fare uso della forza, neppure contro uno Stato che il C.d.S. abbia dichiarato essere aggressore: possono fare uso delle armi soltanto per difesa personale e per il resto svolgono compiti di osservazione e di mantenimento dell'ordine (inclusa in esso la separazione delle parti in conflitto). Il fondamento giuridico della loro istituzione è stato ravvisato nei Poteri necessariamente impliciti degli organi dell'ONU.

Nel 1965 una risoluzione dell'Assemblea generale creò un Comitato speciale di 33 membri incaricati di svolgere uno studio d'insieme di tutte le operazioni per il mantenimento della pace. Il Comitato non riuscì tuttavia a conciliare il contrasto Ira i paesi (con in testa gli USA) disposti a riconoscere una competenza in questo campo all'Assemblea generale e quelli (Ira i quali URSS Francia) fermi sui principi; del monopolio del Consiglio di sicurezza.

¹⁸⁷In attesa delle misure del C.d.S. i Membri possono provvisoriamente adottare ed eseguire le misure di autodifesa individuale e collettiva previste dall'art. 51. Queste devono immediatamente essere portate a conoscenza del Consiglio.

¹⁸⁸S'intende che se siffatte misure non vengono adottate nè dal Consiglio, nè dall'Assemblea (vedi sotto) e se la pace non viene ristabilita. La facoltà degli Stati di resistere all'aggressione non viene meno e s'instaura un vero e proprio rapporto bellico regolato dal diritto internazionale. In base agli articoli 53 e 54 il Consiglio di Sicurezza può utilizzare gli accordi o gli organismi regionali per l'applicazione delle misure coercitive adottate sotto la sua autorità. Ciò presuppone l'adozione, da parte del Consiglio di valide delibere.

La risoluzione *Uniting for peace* (Uniti per la pace) del 3 novembre 1950 ha conferito all'Assemblea generale il potere di occuparsi del mantenimento della pace quando il C.d.S. non fosse in grado, a causa del veto di uno dei membri permanenti, di adottare delle misure in ogni caso in cui sembrava sussistere una minaccia contro la pace, una violazione della pace o un atto di aggressione. A giustificazione di questa risoluzione la quale serva per portare avanti le operazioni in Corea anche dopo il rientro dell'URSS al Consiglio di Sicurezza dove essa riprese ad esercitare il suo veto si porta l'argomento che l'Assemblea generale può discutere qualsiasi questione o problema che rientri nel quadro del presente statuto (art. 10) ed inoltre il testo dell'art. 24 dove si dice che i Membri conferiscono al C.d.S. la responsabilità principale (non esclusiva, quindi) del mantenimento della pace. Occorre per tener conto del fatto che l'Assemblea non può emanare decisioni in questa materia

¹⁸⁷Vedi supra: pagina precedente.

¹⁸⁸Vedi supra: pagina precedente

né impartire ordini agli Stati: essa potrà quindi, al massimo, raccomandare ai Membri di far uso del loro potere di autodifesa.

le Misure esecutive dell' ONU sono previste soltanto per rendere operanti le sentenze della Corte internazionale di giustizia. Osserviamo che non è sufficiente la sussistenza di una violazione del diritto internazionale; occorre in più che sia intervenuta la sentenza. Accanto quindi, agli interventi sulla base dell'art. 39 i quali sono provocati da una violazione della Carta dell'ONU la quale potrebbe anche non rappresentare una violazione del diritto internazionale vi è questa possibilità d'intervento conferita al C.d.S. dall'articolo 94: Ciascun membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui sia parte. Qualora una delle parti di una controversia non adempia agli obblighi ad essa imposti in conseguenza di una sentenza resa dalla Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, che ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare delle raccomandazioni o decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.

¹⁸⁹Per comprendere il significato di questa norma, occorre rifarsi al divieto dell'impiego della forza stabilito dall'art. 2, n. 4. Tale divieto vale anche nel caso che uno Stato intenda far valere una pretesa giuridica fondata su di una sentenza arbitrale o su di una sentenza della Corte internazionale di Giustizia. Soltanto in questo secondo caso lo Stato riuscito vincitore della lite giudiziaria può rivolgersi al C.d.S. il quale qui non ha più il potere discrezionale di cui gode di solito, ma ha la facoltà di fare delle raccomandazioni o decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione. Si deve però notare che si parla di una facoltà non di un obbligo! di adottare queste misure: se questa facoltà non viene esercitata ad esempio: perché uno dei membri permanenti ha posto

¹⁸⁹Vedi supra: pagina precedente.

il veto la parte vincitrice si troverà in possesso di un titolo giuridico non eseguibile.

C2: L'ONU e gli Stati terzi. Immunità e privilegi dell'ONU

a) ¹⁹⁰Taluni articoli della Carta fanno riferimento agli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite. L'art. 11, n. 2 conferisce anche ai non membri il diritto di sottoporre una questione all'Assemblea generale; l'art. 32 prevede che alle discussioni del C.d.S. intorno ad una controversia venga invitato qualsiasi Stato parte nella controversia che non sia membro delle Nazioni Unite; secondo l'art. 35, n. 2 Uno Stato che non sia membro dell'Organizzazione può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale su qualsiasi controversia nella quale è parte, purché accetti in anticipo, ai fini di tale controversia, gli obblighi di soluzione pacifica previsti nel presente statuto.

Vi è poi la norma dell'art. 2, n. 6: L'Organizzazione fa in modo che gli Stati non membri delle Nazioni Unite, agisca no in conformità con questi principi, nella misura necessaria per la preservazione della pace e della sicurezza internazionale.

Non si può dire che questa norma abbia la pretesa d'imporre degli obblighi a Stati estranei all'Organizzazione, terzi rispetto al trattato internazionale che l'ha istituita: essa attribuisce agli organi dell'ONU un compito che non provoca particolari problemi di diritto internazionale sinché si esaurisce in semplici raccomandazioni, ma fa sorgere un problema di diritto internazionale quando implica l'impiego di mezzi coercitivi.

¹⁹⁰Vedi supra: pagina precedente

Nè si potrebbe. per contestare il valore innovativo dell'art. 2. n. 6 sostenere che non è altro che una clausola di alleanza quale vi era già nel patto della S.d.N. La disposizione in questione autorizza gli organi dell'ONU a porre in essere anche misure preventive nei confronti degli Stati non membri (art. 39); rappresenta. per questo. una notevole innovazione rispetto al diritto internazionale precedente alla creazione dell'ONU. Peraltro. la rilevanza di questa innovazione è notevolmente limitata dal fatto che quasi tutti gli Stati sono ormai membri delle Nazioni Unite (lo stesso vale per la nonna dell'art. 2, n. 4, relativa all'obbligo di astenersi dall'uso della forza: a maggior ragione. anzi dato che essa tutela l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, (an Slate).

¹⁹¹Vi è poi da menzionare l'art. 103: In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con la presente Carta e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dalla presente carta. La norma non crea problemi allorché si tratti di accordi tra membri dell'ONU: gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'ONU prevalgono anche senza che si abbia l'abrogazione automatica. I problemi sorgono allorché il trattato contrario alla Carta sia stato stipulato da uno Stato membro con uno non membro, dato che la norma dell'art. 103 (in sè una norma convenzionale) non può essere opposta ad uno Stato terzo. Per questi casi si fa riferimento all'art. 103 ed alla vocazione universale dell'ONU che porta alla luce questa norma.

b) Per quanto riguarda immunità e privilegi dell'ONU sono da distinguere varie situazioni:

1) Immunità dell'Organizzazione. Abbiamo visto che l'articolo 104 fa obbligo agli Stati membri di riconoscere all'ONU, nel loro

¹⁹¹Vedi supra: pagina precedente

territorio, la capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire le sue finalità. Detta norma non vale, ovviamente, per gli Stati non membri dell'ONU: questi sono liberi, pertanto, di regolarsi come credono, eventualmente anche di negare la soggettività dell'ONU (la soluzione generalmente seguita dagli Stati estranei ad un'organizzazione internazionale consiste tutta via nel riconoscerle la capacità giuridica secondo le leggi dello Stato in cui ha sede: per l'ONU, cioè, alla stregua delle leggi americane). L'art. 105. n. 1, prevede: L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.

¹⁹²2) Altri obblighi degli Stati nei confronti dell'ONU si traggono dalla convenzione sui privilegi e le immunità dell'ONU del 13 febbraio 1946 (Convention on the privileges and immunities of the UN) adottata in esecuzione sia dell'art. 104 sia dell'art. 105. n. 1 della Carta dell'ONU ed approvata dall'Assemblea generale con una risoluzione (successivamente ratificata dagli Stati). Essa prevede: immunità giudiziaria per l'ONU e le sue proprietà dovunque si trovino; inviolabilità dei locali dell'ONU con esenzione da perquisizioni, requisizioni, confische etc.; esenzione dalle imposte dirette e indirette.

3) Vi è poi l'accordo di sede fra l'ONU e gli Stati Uniti (Headquarters Agreement) del 26 giugno 1947 che concede all'ONU un suo distretto (headquarters district) posto sotto il controllo e l'autorità delle Nazioni Unite, anche se il distretto non cessa per sé di far parte del territorio statunitense e se in esso non cessano di aver valore le leggi americane (salvo per quanto riguarda il potere disciplinare dell'ONU nei confronti del proprio personale).

¹⁹²Vedi supra: pagina precedente.

4) Trattamento dei delegati. L'art. V° sez. 11 del citato accordo 13 febbraio 1946 dispone: al rappresentanti dei membri degli organi principali e sussidiari dell'ONU ... nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei viaggi da e per il luogo delle riunioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) ¹⁹³immunità dall'arresto personale e dal sequestro dei loro bagagli, immunità giudiziaria completa per tutti gli atti e tutte le dichiarazioni fatte nella loro qualità di delegati;
- b) inviolabilità per tutte le carte ed i documenti;
- c) diritto di usare codici cifrati e di ricevere il corriere diplomatico;
- d) esenzione da tutte le restrizioni stabilite per l'immigrazione etc.

Come si evince da questa norma, i delegati a differenza dei diplomatici accreditati presso uno Stato non godono di una immunità personale, che copra cioè anche gli atti posti in essere come privati (di questo trattamento non godono neppure i loro familiari): la loro immunità è strettamente funzionale (la situazione cambierà quando entrerà in vigore una convenzione firmata a Vienna il 14 marzo 1975 che accorda ai delegati degli Stati un trattamento analogo a quello che spetta agli agenti diplomatici).

Funzionari dell'ONU. L'art. 105, n. 2 dispone: I rappresentanti dei membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godono egualmente dei privilegi e delle immunità necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni inerenti all'organizzazione. In attuazione di questo principio, l'accordo del 13 febbraio 1946 suddivide i funzionari in tre gruppi:

¹⁹³Vedi supra: pagina precedente

a) il Segretario generale ed i suoi rappresentanti, le mogli ed i figli minorenni: questi godono per intero del trattamento diplomatico (cioè essenzialmente: inviolabilità personale, esenzione dalla giurisdizione civile e penale dello Stato dove svolgono la loro funzione, sia per gli atti d'ufficio, sia per gli atti compiuti a titolo puramente privato).

b) Funzionari nominati dal Segretario generale: godono dell'esenzione dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro veste ufficiale e di una serie di esenzioni per le norme fiscali, quelle relative al soggiorno degli stranieri etc. Il Segretario generale può rinunciare a questi privilegi. c) Impiegati inclusi quelli assunti in loco che godono di trattamento speciale.

C3: Emendamenti e revisione della Carta

¹⁹⁴L'art. 108 prevede una particolare procedura per ogni modificazione forma/e della Carta (modificazioni non formali sono già state approvate per via consuetudinaria: valgono ad esempio la risoluzione Unità per la pace, la regola relativa all'astensione dei membri permanenti del C.d.S., la riammissione automatica della Siria nel 1961, dopo lo scioglimento dell'unione con l'Egitto, e quella dell'Indonesia nel 1966). Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri delle Nazioni Unite allorché saranno stati adottati con la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, dai due terzi dei membri dell'Organizzazione, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Analoga è la procedura di revisione dell'art. 109 che si differenzia da quella dell'art. 108 perché la ratifica dei due terzi dei membri interviene non su di una risoluzione approvata dall'Assemblea generale, ma a seguito dell'adozione di un testo (a

¹⁹⁴Vedi supra: pagina precedente

maggioranza dei due terzi compresi tutti i membri permanenti del C.d.S.) da parte di una Conferenza generale dei membri delle Nazioni Unite. Questa conferenza è convocata dall'Assemblea generale con un voto a maggioranza semplice (con il voto affermativo di sette membri del C.d.S.). Come si desume da questa procedura aggravata che comporta un duplice esame: prima dell'Assemblea (organo dell'ONU), quindi della Conferenza dove sono riuniti organi di Stati la revisione riguarda i mutamenti particolarmente qualificanti del patto sociale. Sino ad oggi non si è avuta alcuna revisione, mentre sono stati adottati emendamenti con la Risoluzione n. 1991 della XVIII Sessione dell'Assemblea generale relativa all'allargamento del C.d.S. (con la quale i membri non permanenti diventavano 10 da 6 che erano) e del Consiglio economico e sociale (i membri passavano da 1 a 27, per diventare in seguito 54) e con la Risoluzione 2101 della XX Sessione dell'Assemblea generale relativa alla modifica dell'art. 109.

Un giudizio sull' ONU .

¹⁹⁵Soprattutto in occasione del 4° anniversario sono stati presentati dei consuntivi dell'attività delle Nazioni Unite. In quell'occasione convennero alla sede dell'ONU a New York più di ottanta tra Capi di Stato e di governo, ed i festeggiamenti, ben lungi dall'aver un carattere celebrativo, fornirono lo spunto per una valutazione dei primi quaranta anni di vita dell'Organizzazione. Concepita, come dice il Preambolo della Carta, per salvare le future generazioni dal flagello della guerra che per due volte nel corso di una generazione

¹⁹⁵Vedi supra: pagina precedente

ha portato indicibili afflizioni all'umanità, l'ONU non è riuscita ad impedire 130 conflitti che hanno fatto più di 160 milioni di vittime; creata per esercitare un'azione deterrente, con potenti mezzi militari che dovevano essere posti a sua disposizione, l'ONU ha dovuto limitarsi ad assistere all'esplosione della violenza bellica, opponendo ad essa, e non sempre, inviti puramente platonici a ricercare la pace ed il negoziato. Soltanto quando, nel 1950, la Corea del Nord invase quella del Sud, l'ONU fu in grado, soprattutto sfruttando la circostanza che l'Unione sovietica boicottava il Consiglio di sicurezza, di raccogliere una forza armata, costituita soprattutto di reparti americani, per respingere gli invasori comunisti.

L'osservazione che si è trattato per lo più di guerre locali non attutisce la severità del giudizio che da queste osservazioni si è indotti ad esprimere, dal momento che l'ONU, se costituzionalmente è incapace d'imporre la propria volontà ai Cinque grandi (le Potenze titolari del diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza, le quali sono i garanti del nuovo ordine delle relazioni internazionali auspicato dalla Carta dell'ONU, ma non sono soggette ad esso), dovrebbe essere perfettamente in grado di bloccare quei conflitti locali che in passato hanno tanto discredito la Società delle Nazioni. Anche il successo riportato di recente nel conflitto Iran/Iraq, con la cessazione delle ostilità a partire dal 20 agosto 1988 e l'immediato inizio di colloqui di pace (come richiedeva la risoluzione 598 del 20 luglio 1987 del Consiglio di Sicurezza), non deve oscurare il fatto che il conflitto è durato otto anni provocando un milione di vittime, e che sono stati necessari sette anni per approvare una risoluzione fondata sugli articoli 39 e 40 della Carta ed ancora un altro anno affinché i termini essenziali della Risoluzione venissero accettati dagli Stati contendenti (pendendo la Risoluzione, gli USA proposero un embargo internazionale delle forniture belliche ai due contendenti per indurli

ad accettare la tregua. ma la proposta incontrò l'opposizione degli altri membri del Consiglio di Sicurezza).

¹⁹⁶Un' Organizzazione delle Nazioni Unite che fosse stata capace di funzionare come prevede lo statuto. avrebbe dovuto inviare le sue truppe nel Golfo non appena verificatisi i primi chiari sintomi di un'aggressione. Vi è pur da dire che sull'ONU furono riposte speranze forse eccessive, e che ad ispirarle furono proprio gli Stati Uniti. certamente condizionati dalla cattiva coscienza che avevano per non aver fatto parte della Società delle Nazioni: fu proprio la loro assenza a far presto decadere la Società ad una cassa di risonanza delle Contese tra gli Stati europei. Non bisogna accusare le Nazioni Unite e le sue istituzioni in termini che sembrano presupporre che essa sia qualcosa di diverso da quello che è, dal momento che gli autori della Carta erano soltanto dei rappresentanti di Stati, e di Stati disposti a prevedere e ad organizzare secondo dati schemi la loro cooperazione per fini comuni, ma non certo a sacrificare la loro sovranità e la loro autonomia di determinazione a pro fitto di un ente a loro sovraordinato, di un superstato mondiale capace di prendere in suo proprio nome decisioni, di dettare normative e di imporne l'osservanza. Anche il Segretario generale dell'ONU Perez de Cuellar, nella relazione scritta per la sessione 1989 dell'Assemblea generale ha posto in rilievo che le insufficienze attuali dall'ONU sono tali soprattutto se si confronta la realtà dell'Organizzazione con le speranze concepite alla fine della seconda guerra mondiale, quando sembrava possibile creare un mondo nuovo e migliore, nel quale il diritto prendesse il posto della forza. Cosa se ne è fatto egli osserva di questa idea grandiosa?

¹⁹⁶Vedi supra: pagina precedente

¹⁹⁷Ad oscurarla sono state le divergenze tra le grandi potenze. Inoltre, con l'arma atomica ha fatto la propria comparsa un nuovo concetto di sicurezza, fondato sulla dissuasione nucleare, un fattore che non era stato preso in considerazione dalla Carta ed il mondo si è rivelato più complesso e molto meno ordinato di quel che si era pensato a San Francisco. Ma sarebbe inutile rimproverare all'ONU di non essere stata capace d'impedire la formazione di ingenti stock di armi nucleari, quando la prima risoluzione approvata dalle Nazioni Unite trattava proprio dell'eliminazione delle armi atomiche e dell'utilizzazione dell'energia atomica per fini pacifici: in questo campo l'Organizzazione ha fatto tutto ciò che poteva. L'ONU attuale è lo specchio del sistema di relazioni internazionali esistente, perché osserva ancora Perez de Cuellar il mantenimento della pace è l'espressione di un consenso e di una volontà politica della comunità interna zonale. Se questo consenso o questa volontà politica pecca non per debolezza, incertezza, divisione o indecisione, le reazioni di mantenimento della pace sono di colpo indebolite.

L'opinione pubblica internazionale associa (o meglio: associava in passato, durante i primi anni di vita dell'Organizzazione) alle Nazioni Unite il mantenimento della pace; capita spesso quindi che, quando in una situazione che pure lo esige, non si può far ricorso ai mezzi di azione dell'ONU a causa del disaccordo tra i membri del Consiglio di Sicurezza, la stessa opinione pubblica mondiale concluda che vi è un difetto dell'ONU, senza analizzare la posizione ed i motivi di divergenza dei governi. Nonostante ciò, le Nazioni Unite sono sopravvissute: ma sono state in grado di sopravvivere osserva ancora il giudice Ago ripiegando su posizioni meno ambiziose di quelle previste nel 1945 dagli autori della Carta di San Francisco, e di mostrando una notevole capacità di adattamento. Se non abbiamo un'ONU capace di risolvere tutti i

¹⁹⁷Vedi supra: pagina precedente.

problemi della comunità internazionale, in compenso abbiamo un'organizzazione mondiale praticamente universale in un mondo che per la prima volta è costituito da Stati tutti sovrani ed indipendenti.

¹⁹⁸L'ONU, come ben sanno coloro che anche senza assistervi seguono i suoi lavori, è una tribuna dove tutti i paesi, anche i più deboli ed oppressi, possono far sentire la loro voce; è un centro permanente di contatto diplomatico per tutti i paesi che non si possono permettere di mantenere ambasciate in tutti i paesi del mondo. Il bilancio si fa invece nettamente positivo e i passa al settore economico e sociale. Qui l'ONU è andata addirittura oltre i compiti che le erano assegnati dalla Carta ed ha portato un reale contributo al miglioramento della condizione umana. Un grande risultato dell'organizzazione è in primo luogo quello di avere ¹⁹⁹favorito il processo di decolonizzazione che ha dato l'indipendenza a centinaia di milioni di persona. Nessuno, nel 1945, pensava che i grandi impari coloniali potessero essere smantellati solo entro venti anni. Fu un grande me rito storico dell'ONU di avere raccolto questa richiesta di emancipazione e di averla dato tutto il suo appoggio: fra l'altro assistendo, anche da un punto di vista amministrativo, gli Stati di nuova indipendenza al momento del loro formarsi. Si obietterà che la decolonizzazione fu possibile perché non toccava gli interessi delle due superpotenza, cioè dei due Stati (USA ed URSS) che nel sistema effettivo delle relazioni internazionali avevano preso il posto del direttorio a cinque (i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza) che con do i disegni degli autori della Carta avrebbe dovuto ottenere l'ordine politico del dopoguerra. Ma si può replicare che la stessa decisione degli Stati Uniti di prendere le distanze dalle posizioni più grette e conservatrici degli Stati titolari di gran di imperi

¹⁹⁸Vedi supra: pagina precedente

¹⁹⁹Vedi supra: pagina precedente.

coloniali (due membri del Consiglio di Sicurezza Francia e Gran Bretagna più una serie di altri Stati) probabilmente non avrebbe avuto modo di manifestarsi in un sistema di relazioni internazionali fondato esclusivamente su rapporti bilaterali. senza il controllo della tribunale delle Nazioni Unite.

Di questa capacità di adattamento si pone che l'ONU sappia dar prova anche negli anni futuri nei quali potrà aversi un'attenuazione del rigido schema di quei quasi cinquant'anni di relazioni internazionali che hanno visto due potenze mondiali affrontarsi. Un giudizio sull'Organizzazione deve tener conto di queste ultime, nettamente distaccate dalle altre per forza militare, influenza economica a capacità di aggregazione dal punto di vista politico.

Oggi che le due superpotenze hanno dato chiara prova della loro vulnerabilità nel campo economico, vi è da sperare che, continuando esse a tenere un atteggiamento responsabile per quanto riguarda l'impiego dei loro formidabili arsenali bellici, l'attenzione si sposti su quello che dovrebbe essere l'obiettivo prioritario degli Stati nella nostra epoca: la lotta contro il sottosviluppo e l'arretratezza culturale, economica e sociale. Da quando la leadership sovietica è cambiata. L'URSS ha provato di voler dare maggior credito all'ONU, fra l'altro proponendo una risoluzione che propone di fare della Carta dell'ONU uno strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

²⁰⁰Vi è da attendere che anche gli Stati Uniti riscoprano l'Organizzazione alla quale vollero credere tanto nel passato. Certo sono state profonde le delusioni provocate dall'ONU nel pubblico

²⁰⁰Vedi supra: pagina precedente

americano che ha dovuto assistere, in passato, ad una serie di risoluzioni non vincolanti tuttavia che negano il principio della libera iniziativa (freeenterprise) negli affari dell'economia mondiale; che, per fare un altro esempio, nel 1975 ha dovuto prendere atto di una risoluzione che stabiliva un'equazione tra sionismo e razzismo. Ancora di recente (fine 1936) gli USA hanno minacciato di ridurre il loro contributo al bilancio dell'organizzazione dal 2,5% al 2% se prima non si trovava il modo di adeguare il voto nell'Assemblea generale all'importanza del contributo finanziario. Si ricorderà che nel sistema attuale di votazione dell'Assemblea generale.

²⁰¹Il voto delle Seychelles (70.000 abitanti) è uguale a quello della Cina e a quello degli Stati Uniti. I difensori delle Nazioni Unite pongono in rilievo il ruolo svolto dall'ONU e dagli altri istituti che costituiscono la famiglia dell'ONU. nei tre campi essenziali dell'aiuto allo sviluppo, del soccorso umanitario e dell'amministrazione internazionale (nel quale ultimo nuove esigenze sono state poste da fenomeni come il terrorismo, l'uso della droga, l'internazionalizzazione del crimine). L'aiuto allo sviluppo fornito dall'ONU e dalla sua famiglia (esclusa la Banca mondiale) ammonta a circa due miliardi di dollari l'anno. Non è molto, se si pensa al bisogno di sviluppo del Terzo mondo ed anche a quanto fanno singoli paesi (tra cui l'Italia). E' pochissimo, poi, se si considera che gli aiuti dell'ONU non hanno impedito ai paesi del Terzo mondo di totalizzare debiti nei confronti dei governi dei paesi industrializzati e di istituzioni bancarie private per un totale di oltre 1.000 miliardi di dollari (in ordine a questi debiti, che dovrebbero essere stati assunti per finanziare lo sviluppo se nonché la prova di ciò è ben difficile da dare le Nazioni Unite sembrano purtroppo impotenti). E i motivi di critica si fanno ancor

²⁰¹Vedi supra: pagina precedente.

più forti se si pensa che nel 1988 anno in cui è stata tenuta una terza sessione straordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU dedicata al disarmo le spese militari mondiali (raddoppiate, in termini reali, dal 1960) hanno raggiunto la fantastica cifra di 1.000 miliardi di dollari. Anche qui vi è da dire che le insufficienze dell'ONU sono dovute più alla cattiva volontà degli Stati che all'inefficienza dell'organizzazione. Più di trent'anni fa gli USA l'unico paese o quasi, allora, in grado di erogare aiuti rifiutarono la proposta di dare all'ONU il potere di amministrare tutti gli aiuti internazionali. Anche oggi, del resto, vi sono degli Stati che erogano un aiuto limitato ma efficace un esempio particolarmente significativo è dato dalla Svizzera e lo fan no, si potrebbe dire, ostentatamente al di fuori dell'ONU.

²⁰²Si deve ancora dire che l'efficacia dell'aiuto dell'ONU in questo campo è compromessa in buona misura dalla grande dispersione di enti ed istituti incaricati di erogarlo. Un recente studio dovuto ad un alto funzionario dell'organismo di controllo dell'ONU (Joint Inspection Unit), Maurice Bertrand, dal titolo Contribution de une reflectio sur la reforme des Nations Unies (Ginevra 1985) ne ha enumerati trenta ed ha mostrato gli inconvenienti che ci comporta in termini di coordinamento e di scelte prioritarie. Lo studio di Bertrand prospetta una riforma dell'ONU da Nazioni Unite politiche a Nazioni Unite economiche: in una maniera tutta via che si distingue nettamente dalle tendenze presenti perché Bertrand si guarda bene dal proporre una centralizzazione dell'aiuto a livello mondiale. A suo avviso, le competenze nei singoli settori (agricoltura, sanità, industria, educazione, protezione dell'infanzia) attualmente devolute ad istituti specializzati ed a programmi speciali dovrebbero essere attribuite a singole istituzioni a livello regionale (Bertrand mostra i casi in cui l'assistenza economica ad un singolo paese può essere offerta da ben 15 differenti uffici

²⁰²Vedi supra: pagina precedente

dell'ONU e nota che ogni esperto costa alla propria organizzazione circa 100.000 dollari l'anno).

Se accettata, questa proposta dovrebbe e potrebbe avere effetti positivi anche per quanto riguarda l'attività degli istituti specializzati dell'ONU che si occupano di servizi internazionali come per fare due esempi la posta e la sanità; essa potrebbe altresì potenziare l'attività in favore dei rifugiati che già attualmente si svolge su base regionale ed ha segnato già significativi successi (l'Ufficio dell'Alto commissario per i rifugiati dell'ONU sostiene, documenti alla mano, di aver contribuito alla sistemazione di 25 milioni di persone). Ma è soprattutto nel campo dell'aiuto umanitario che una rete diffusa di istituti capaci di agire in maniera indipendente e tempestiva potrebbe essere utile per eliminare l'inconveniente attuale della diversione. nei paesi fabbisogno, degli aiuti destinati alle popolazioni rurali che spesso, nelle zone di siccità, sono al limite della sopravvivenza verso quelle urbane (ed in modo particolare alle limitrofe di queste). Una simile rete capillare su base regionale potrebbe svolgere un utile servizio di orientamento e di assistenza anche a favore degli Stati che insistono per continuare a gestire in proprio sia i soccorsi alimentari umanitari. sia l'aiuto dello sviluppo attraverso la fornitura di impianti industriali, infrastrutture etc.

²⁰³Un altro studio di carattere privato finalizzato alla riforma dell'ONU è stato messo a punto dalla Ford Foundation americana, con la partecipazione di eminenti personalità della politica internazionale (come l'ex cancelliere federale Helmut Schmidt, l'ex segretario di Stato americano Cyrus Vance, l'ex ministro della difesa USA Robert McNamara), e porta il titolo: Prospettive dei

²⁰³Vedi supra: pagina precedente

cambiamenti: l'ONU di domani. Esso contiene molte proposte concrete sul miglioramento dell'attività dell'ONU nella sfera sociale ed economica, nel campo dell'ecologia e del controllo degli armamenti. Essendo di provenienza americana, colpisce la constatazione che vi è contenuta, che le forme ed i principi parlamentari non rappresentano un modello conveniente per la soluzione dei problemi nell'ambito dell'ONU.

Un altro campo in cui all'ONU devono essere senz'altro riconosciuti meriti storici è quello dei diritti dell'uomo. La filosofia e la stessa definizione dei diritti dell'uomo sono opera dell'ONU che ha sostituito questa figura ad altre precedenti di portata più ristretta, come i diritti dello straniero, i diritti delle minoranze etc. Anche nel confronto con analoghe realizzazioni a livello europeo, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del dicembre 1948 si caratterizza per l'ampiezza di contenuto (pur se è inferiore l'efficacia dei mezzi di tutela previsti). Si tratta per il momento solo di un seme, ma vi è da sperare che esso darà i suoi frutti. Lo sforzo dell'ONU si è volto a costruire una filosofia dei diritti dell'uomo fondata sul rispetto internazionale della regola di diritto: alla ²⁰⁴Dichiarazione universale è seguita l'elaborazione dei Patti internazionali dal contenuto assai più de terminato, quindi di altri solenni strumenti internazionali per la messa al bando del genocidio, dell'apartheid, del razzismo in tutte le sue forme, del terrorismo e di altri flagelli. Certo l'attuazione pratica di questi strumenti, anche solo a livello di riconoscimento da parte dell'opinione pubblica, soffre a causa delle divisioni politiche ed ideologiche. Come osserva Perez de Cuellar, colui che per certi membri è un combattente per la libertà, per altri è un terrorista; il campione dei diritti dell'uomo di certi paesi è un sovversivo in altri; la persona privata della libertà che lamenta un trattamento ingiusto,

²⁰⁴Vedi supra: pagina precedente.

nello Stato che lo detiene è un criminale. Per questo motivo. l'attività dell'ONU nel settore si è rivolta in modo particolare alle violazioni più palesi come l'apartheid, consacrate da testi interni di valore costituzionale. Un altro settore nel quale l'ONU ha marcato decisi successi è quello della codificazione del diritto internazionale. All'ordinamento giuridico che regola le relazioni tra gli Stati si rimprovera di non essere capace di prevenire la guerra. (e quindi di mancare la finalità precipua di un ordinamento giuridico: quella di assicurare la pace); di non essere in grado di esprimere delle autorità istituzionali capaci di dirigere la società internazionale e di promuovere il rispetto dei valori sociali entro di essa; di tollerare le enormi diseguaglianze che esistono tra i suoi membri. Così argomentando si trascura la considerazione che il diritto internazionale è così perché i suoi soggetti gli Stati così lo hanno voluto. Un maggior senso di coesione sociale avrebbe potuto portare in passato e potrebbe portare oggi ad un grado d'integrazione maggiore; senonché ci presuppone la rinuncia ad una prerogativa di cui gli Stati, e segnatamente i più deboli, gli ultimi arrivati, assolutamente non vogliono privarsi: la sovranità.

²⁰⁵Con tutte le insufficienze che gli sono proprie, il diritto internazionale resta tuttora il corpo di regole cui gli Stati si attengono nei loro rapporti, prestando ad esse un rispetto difficilmente comprensibile per chi è abituato ad associare l'efficacia del diritto alla coercizione. Ora è evidente che le regole del diritto internazionale sono tanto più efficaci quanto più dettagliatamente sono formulate. L'attività dedicata dalle Nazioni Unite alla codificazione del diritto internazionale, la quale ha condotto alla conclusione di numerosi accordi internazionali relativamente a diversi settori, tra cui quello recente (1982) che

²⁰⁵Vedi supra: pagina precedente

riformula tutto il diritto del mare tenendo conto in modo particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, deve valutarsi positivamente non solo da questo punto di vista, ma anche perché, verificandosi in un momento in cui nella comunità inter nazionale si operava un ampliamento senza precedenti, ha garantito l'adesione di moltissimi nuovi Stati ad un ordine giuridico che altrimenti questi avrebbero potuto disconoscere perché formatosi senza il loro intervento.

INDICE ANALITICO

<hr/>	
A	
Afghanistan.....	14
apartheid ...	18; 148; 151; 176; 197
arbitrato.....	5; 42; 44; 174
articolo 39.....	50
Assemblea	
generale .5; 6; 10; 11; 18; 20; 22;	
27; 38; 93; 131; 143; 146; 147;	
161; 162; 166; 171; 172; 173;	
175; 176; 179; 180; 183; 185;	
187; 188; 190; 193; 194	
Assemblea Generale	11; 18; 20; 27;
31; 38; 45; 131; 146; 147; 173;	
182; 183; 187	
Australia.....	38
Austria	15
<hr/>	
B	
<i>bambini</i>	140
Belgio.....	38
Berlino	16; 49
Bielorussia	10; 22
<i>Bihac</i>	118
Birmania.....	14
<i>Bosnia</i>	50; 54; 55; 95; 100; 101;
107; 109; 110; 112; 114; 116;	
118; 119; 120; 123; 124; 125;	
126; 127; 128; 129	
Bretton Woods	168
Bureau	28
Burundi	38
<hr/>	
C	
C.d.S	
Consiglio di Sicurezza. 172; 173;	
174; 175; 176; 177; 178; 179;	
180; 181; 182; 183; 187; 188	
<i>Calafat</i>	116
Camerun.....	38
Carta	11; 12; 14; 17; 23; 25; 26; 27;
28; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 39; 40;	

- 41; 42; 44; 46; 47; 50; 52; 60; 61;
63; 64; 65; 67; 68; 69; 71; 72; 76;
80; 81; 92; 93; 111; 121; 143;
145; 161; 162; 172; 174; 175;
179; 182; 183; 184; 185; 187;
188; 189; 190; 191; 192; 193
carta delle Nazioni Unite 9
CE
 Comunità o Unione Europea 126;
 127
Cina 20; 21; 29; 31; 66; 71; 176;
 194
Cipro 180
cittadinanza 41; 135; 136; 151; 152
Comitato Generale
 Bureau 28
Conferenza di Dumbarton Oaks .. 9
conferenza di San Francisco 9
Conferenza di San Francisco 10; 11;
 44
consenso . 112; 126; 136; 179; 180;
 191
Consiglio
 termine generico 5; 6; 10; 11; 12;
 14; 19; 21; 22; 23; 26; 27; 28;
 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36;
 37; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 47;
 48; 50; 52; 53; 55; 56; 57; 58;
 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66;
 67; 68; 69; 70; 71; 72; 75; 80;
 81; 82; 84; 85; 86; 87; 88; 89;
 90; 91; 92; 93; 97; 111; 116;
 119; 120; 161; 162; 163; 165;
 166; 168; 169; 170; 172; 173;
 174; 175; 176; 178; 179; 180;
 181; 182; 183; 187; 188; 189;
 191; 192
Consiglio di amministrazione
 fiduciaria 27; 29; 40
Consiglio di Sicurezza 6; 10; 11; 14;
 19; 21; 22; 23; 26; 27; 28; 29; 30;
 31; 32; 34; 36; 38; 39; 40; 41; 44;
 45; 47; 50; 55; 56; 57; 58; 60; 61;
 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 92;
 97; 111; 116; 119; 120; 172; 173;
 175; 178; 179; 181; 182; 183;
 189; 191; 192
Consiglio economico e sociale .. 27;
 29; 35; 36; 44; 48; 161; 188
Corea... 12; 14; 34; 55; 56; 57; 176;
 181; 189
Corte
 termine generico 5; 6; 27; 31; 40;
 41; 42; 43; 44; 45; 92; 93; 126;
 173; 174; 175; 181; 182
Corte internazionale di giustizia 27;
 40; 41; 92; 181
Corte internazionale di Giustizia 31;
 45; 173; 182
Corte permanente 5; 44
Croazia ... 100; 105; 108; 113; 122;
 124
Csce 122; 126
Cuba 62; 64; 66; 71; 75
Cyrus Wance 196
-
- D**
- Dichiarazione*
 termine generico 48; 50; 77; 124;
 131; 133; 141; 142; 145; 146;
 147; 149; 153; 155; 197
Dichiarazione universale dei diritti
 dell'uomo 197
Dichiarazione Universale dei
 Diritti dell'Uomo . 131; 146; 147;
 149; 153

diritti dell'uomo 13; 35; 46; 47; 95;
109; 127; 128; 130; 140; 145;
146; 149; 150; 154; 174; 197
diritti umani 21; 47; 49; 51; 61; 129
discriminazione. 14; 133; 139; 147;
148; 149; 150; 151; 152; 153;
154

E

ECA 36
ECLA 36
ECWA 36
Eltsin
Boris 20
embargo 7; 48; 64; 96; 98; 176; 189
Erzegovina 100; 101; 107; 109; 110;
112; 114; 116; 118; 119; 120;
123; 124; 125; 126; 127; 129
ESCAP 36

F

famiglia... 130; 134; 136; 139; 140;
194
FAO 11; 162; 163
FMI 11
Francia 5; 10; 18; 20; 31; 38; 66;
179; 180; 192
Francisco Franco 18

G

Germania 5; 8; 15; 59
Ginevra .8; 36; 63; 74; 77; 82; 104;
105; 125; 195
Goradze 118
Gran Bretagna... 5; 24; 31; 38; 179;
192

grandi potenze 5; 10; 31; 190
guerra del golfo .12; 14; 21; 22; 26;
46; 55; 58; 67; 71; 75; 92

H

Helmut Schmidt 196

I

Iannaiev 20
IBRI 167
ICAO 164; 166
IDA 167
IFAD 170
IFC 167
ILO 162; 163; 165
IMF 167
IMO 167
indipendenza 10; 17; 18; 24; 37; 38;
39; 72; 76; 77; 123; 144; 147;
153; 155; 176; 184; 186; 192
Indonesia 14
interessi morali 141
International Trusteeship 37
Iraq 7; 58; 62; 63; 71; 72; 73; 74;
75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 90; 91; 92; 93
Islanda 14
isole Marianne 38
Israele 14; 49; 59; 179
istruzione. 140; 141; 149; 151; 153;
165
Italia 5; 7; 8; 15; 38; 59
ITU 167

J

Jugoslavia ... 46; 94; 95; 96; 97; 98;
101; 107; 108; 109; 114; 116;
119; 123; 126; 127

K

Kosovo 122
Kuwait .. 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66;
67; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 79; 80;
81; 82; 86; 87; 91; 92; 93

L

legge ... 44; 50; 107; 133; 134; 142;
147; 152; 153; 154
libertà . 13; 35; 120; 124; 126; 130;
131; 132; 135; 136; 137; 140;
141; 142; 144; 146; 149; 150;
152; 154; 165; 197
Libia..... 14; 47; 49

M

Marocco 18; 24
matrimonio 136; 140
Membri . 23; 24; 26; 29; 30; 31; 32;
39; 47; 48; 67; 177; 180; 181;
184
Membri permanenti 23; 39; 177
Mohacs 116
Mongolia 24
Montenegro 108; 111; 116; 117;
118; 120; 122
Mussolini 7

N

Nazioni Unite
vedi ONU 1; 8; 9; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 22; 23; 26; 27;
28; 37; 38; 40; 41; 44; 45; 46;
47; 48; 49; 50; 52; 54; 56; 57;
60; 63; 64; 67; 69; 70; 75; 76;
80; 81; 82; 95; 96; 97; 99; 100;
101; 108; 109; 111; 113; 115;
118; 121; 123; 126; 129; 130;
131; 135; 140; 142; 143; 144;
145; 146; 147; 148; 149; 153;
154; 161; 162; 163; 172; 175;
177; 182; 183; 184; 185; 186;
187; 188; 189; 190; 191; 192;
194; 195; 198

NU

vedi ONU 13; 23
nucleare..... 19; 21; 85; 190
Nuova Guinea 38
Nuova Zelanda..... 38

O

ONU....6; 9; 11; 13; 15; 16; 17; 21;
58; 94; 128; 161; 162; 164; 172;
175; 176; 177; 178; 179; 180;
181; 183; 184; 185; 186; 188;
189; 190; 191; 192; 193; 194;
195; 196; 197
Oppenheimer 19
organizzazione Internazionale del
Lavoro 164

P

pace . 5; 8; 9; 11; 13; 14; 22; 23; 25;
29; 30; 32; 33; 34; 39; 44; 46; 47;
48; 51; 54; 55; 56; 57; 60; 61; 65;

- 67; 69; 72; 78; 80; 81; 91; 92; 93;
94; 96; 97; 113; 119; 130; 140;
143; 148; 149; 164; 172; 173;
174; 175; 177; 178; 179; 180;
181; 183; 187; 188; 189; 191;
193; 197
Pakistan..... 14
PCUS 20
peace-keeping 97; 99
Perestroika 16
Perez de Cuellar. 59; 190; 191; 197
persone..... 27; 41; 63; 64; 90; 100;
105; 114; 119; 122; 150; 153;
196
popoli coloniali..... 147; 153; 155
Portogallo..... 15; 18
Posdam 12; 15
Presidente..... 20; 28; 29; 170
Presidente dell'Assemblea..... 28
Prima Commissione..... 28
-
- R**
- razza* ... 4; 131; 136; 144; 146; 148;
149; 150; 151; 152; 153; 154;
165
religione.. 131; 136; 137; 146; 151
religiosi..... 140
Repubblica di Bosnia 110; 114; 118;
119; 120; 123
Repubblica federale jugoslava 108;
111; 117; 118; 120; 122
Repubblica Russa 20
Repubblica Sudafricana 19
Rhodesia del sud..... 18
Risoluzione. 18; 20; 32; 39; 61; 62;
63; 65; 96; 97; 98; 99; 100; 101;
103; 104; 105; 106; 107; 108;
109; 110; 112; 113; 114; 115;
118; 119; 120; 121; 122; 123;
124; 188; 189
Ruanda 38
Russia..... 10; 24; 31; 49
-
- S**
- Salazaar 18
salute 61; 140; 166
Samoa 38
San Francisco
 vedi Conferenza omonima. 9; 10;
 11; 12; 15; 33; 44; 48; 190; 191
Sangiaccato..... 122
Sarajevo .. 103; 104; 105; 118; 124
schiavi 132
schiavitù..... 132
seconda guerra mondiale..... 8; 190
Segretariato 6; 27; 44; 165; 171
Segretario generale.. 28; 30; 31; 33;
40; 44; 45; 75; 80; 81; 82; 83; 84;
86; 88; 89; 91; 95; 97; 98; 99;
103; 104; 105; 112; 114; 115;
116; 120; 121; 166; 179; 186;
187; 190
Serbia..... 108; 111; 116; 117; 118;
120; 122
servitù 132
Seychelles 194
Siam 14
Sistema fiduciario internazionale 37
SN
 Società delle nazioni *Vedi* Società
 delle nazioni
 vedi Società delle Nazioni . 6; 10;
 11; 12
socialisti
 Stati..... 168; 169
società delle Nazioni..... 5

Società delle Nazioni.... 4; 8; 9; 11;
164; 189; 190
Spagna 15; 18
Srebrenica 115; 118
stalt 2 20
Stati5; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 31;
32; 33; 34; 37; 38; 40; 41; 42; 43;
45; 47; 48; 49; 50; 51; 55; 56; 57;
58; 59; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 68;
69; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78;
79; 81; 82; 86; 88; 89; 90; 91; 92;
93; 94; 96; 98; 101; 102; 109;
111; 116; 117; 126; 128; 131;
145; 151; 153; 154; 164; 165;
166; 167; 168; 170; 171; 172;
173; 174; 176; 177; 178; 179;
181; 182; 183; 184; 185; 186;
188; 189; 190; 191; 192; 193;
194; 196; 197; 198
Stati Uniti d'America
vedi USA..... 15
Stato di Granada 14
Statuto
termine generico9; 23; 26; 30; 40;
41; 42; 43; 51; 64; 92; 93; 119;
130; 146; 149; 153; 154; 169
Sudafrica..... 14
Svezia 14

T

Tanganika 38
Teheran 12; 43
Thailandia..... *Vedi Siam*
Tien-ammen..... 21
Togo..... 38
tolleranza..... 140; 153
tortura..... 132
Tuzla 118

U

Ucraina.....22
UNESCO 162; 165
UNIDO 171
Unione delle Repubbliche
Sovietiche Socialiste *Vedi URSS*
Unione Sovietica10; 14; 24; 31; 59
Uniting for peace
Risoluzione.....28; 181
Unprofor ... 99; 104; 105; 106; 107;
108; 109; 110; 112; 113; 114;
115; 119; 120; 121; 122; 124;
125
UPU 167
URSS 20; 180; 192; 193
USA ..5; 10; 14; 20; 24; 42; 49; 58;
180; 189; 192; 193; 194; 196

V

veto .10; 11; 23; 28; 29; 32; 34; 44;
47; 126; 175; 181; 182; 189
Vidin..... 116
*violenza*63; 66; 152; 153; 154; 176;
188
Voivodina..... 122

W

Washington9; 24
WHO..... 166; 167
WIPO 171
WMO 167

Y

Yalta..... 12
Yemen..... 14; 62; 66; 71; 75

Z

Zepa118
Zimbabwe18